Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 285
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 1° ottobre 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):
Plenaria . . . . . *Pag.* 13

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 16
Plenaria . . . . . » 19
2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 22
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 208
5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 217
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 219
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 227
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 229
7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122) . . . . . » 234
Plenaria . . . . . » 234
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123) . . . . . » 263
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 264
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36) . . . . . » 265

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114) . . . . . *Pag.* 266
Plenaria . . . . . » 266
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115) . . . . . » 481
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 482
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 485
11ª - Lavoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 496
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 500
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 505
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 512
Comitato ristretto (Riunione n. 3) . . . . . » 512
Plenaria . . . . . » 513
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) . . » 521
Plenaria . . . . . » 521

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 533
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . » 542
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 544
Ufficio di Presidenza . . . . . » 544
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Plenaria . . . . . » 545
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Plenaria . . . . . » 547
Ufficio di Presidenza . . . . . » 548

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il sentore GIOVANARDI *(NCD)* propone di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, svolgendo prioritariamente l'esame del documento relativo ad una richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Albertini.

Il PRESIDENTE fa presente che, con riferimento all'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno, è prevista l'audizione del senatore Azzollini, evidenziando tuttavia che la trattazione del caso relativo al senatore Albertini potrà avvenire subito dopo.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(*Doc.* IV, n. 5) ***Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)***
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell'11 e del 24 giugno, del 1º e del 10 luglio e del 24 settembre 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che a seguito di apposita richiesta, avanzata per le vie brevi dal senatore Azzollini,volta a chiedere di essere nuovamente audito, la Giunta, nella seduta del 24 settembre ha deliberato di accogliere la predetta richiesta.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore AZZOLLINI *(NCD)*, il quale lamenta preliminarmente che la disposizione limitativa contenuta nell'articolo 135, comma 4, del Regolamento ha nel caso di specie cagionato una lesione del proprio diritto di difesa, atteso che l'applicazione di tale norma ha determinato in concreto la preclusione della possibilità di conoscere la documentazione integrativa trasmessa dall'autorità giudiziaria.

Rileva poi che la predetta disposizione regolamentare determina una disparità rispetto a quanto previsto nell'articolo 135-*bis*, comma 2, in relazione ai casi di autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Il senatore PAGLIARI *(PD)* chiede di sospendere l'audizione, al fine di consentire alla Giunta di valutare le questioni avanzate dall'audito in via pregiudiziale.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore Pagliari, sospende l'audizione del senatore Azzollini.

Il senatore Azzollini si allontana temporaneamente dall'Aula.

Il PRESIDENTE, in relazione alla questione sottolineata in via pregiudiziale dal senatore Azzollini, evidenzia che l'articolo 135, comma 4, del Regolamento disciplina specificamente il diritto dei senatori ad accedere ai documenti trasmessi alla Giunta dall'autorità giudiziaria. In particolare tale disposizione consente ai soli componenti della Giunta il diritto di prendere visione di tali atti e, peraltro, la prassi applicativa di tale norma è stata sempre orientata in tale direzione.

Per completezza ricorda che l'indagato, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può accedere ai documenti giudiziari che lo riguardano solo nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale e presso le Cancellerie dei competenti Tribunali.

Il senatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* rileva che in qualsiasi tipo di procedimento deve essere garantito il principio irrinunciabile del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in discussione, reputa che il senatore interessato vada messo a conoscenza degli atti che lo riguardano, al di là delle norme e della prassi che non possono di certo essere declinate in modo non conforme al rispetto del menzionato principio del contraddittorio.

Il senatore D'ASCOLA *(NCD)*, nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Buemi, ritiene che non possa essere convincente l'interpretazione strettamente letterale dell'articolo 135, comma 4, del Regolamento: infatti, se è certamente comprensibile che soggetti diversi ed estranei rispetto ai componenti della Giunta non possono prendere visione degli atti, non appare giustificabile che tale preclusione possa estendersi anche al senatore – non componente della Giunta – rispetto agli atti che lo riguardano direttamente e sui quali ha diritto di difendersi e di essere ascoltato. Se così non fosse, il diritto di difesa sarebbe privato del suo contenuto essenziale che attiene nella sostanza alla conoscibilità degli atti.

Sulla base delle argomentazioni esposte, dunque, la norma regolamentare e la prassi vanno interpretate alla luce degli articoli 24 e 111 della Costituzione, i quali affermano la valenza del principio del contraddittorio non solo all'interno del processo penale, ma in ogni tipo di procedura. D'altro canto, la fase in cui attualmente si trova l'esame presso la Giunta può essere in qualche modo accostata a quella nella quale gli elementi emersi nel corso dell'indagine penale sono conoscibili da parte dell'indagato in virtù di quanto previsto dall'articolo 415-*bis* del Codice di procedura penale.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* non concorda con quanto sostenuto dai senatori intervenuti, in primo luogo perché la Giunta non è organo giurisdizionale che, nel caso concreto, sta promuovendo un procedimento a carico del senatore Azzollini. Infatti, l'oggetto dell'esame cui è chiamata la Giunta si concentra esclusivamente sulla verifica della legittimità della richiesta – avanzata dalla autorità giudiziaria competente – in merito all'utilizzazione delle intercettazioni concernenti conversazioni che riguardano il senatore Azzollini. Circoscritto in tal modo il perimetro entro il quale deve svolgersi l'esame della Giunta, si deve conseguentemente concludere che non ha senso invocare in questo caso l'esercizio di un diritto di difesa.

Per quanto concerne poi il presunto contrasto tra l'articolo 135, comma 4, del Regolamento e il successivo articolo 135-*bis* – il quale a differenza del primo consente al diretto interessato di prendere visione degli atti che lo riguardano – rileva che si tratta di fattispecie del tutto distinte. Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, si dichiara contrario ad una interpretazione innovativa del comma 4 dell'articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del relatore, senatore CASSON *(PD)*, sulla base delle norme vigenti, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il comma 4 dell'articolo 135 del Regolamento consente esclusivamente ai componenti della Giunta di prendere visione degli atti concernenti le richieste di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, con conseguente esclusione di tutti gli altri senatori. *De iure condendo*, appaiono, d'altro lato, condivisibili le argomentazioni che mettono in risalto la rilevanza della conoscibilità degli atti da parte del senatore interessato. Tuttavia, ciò esige una modificazione

della norma regolamentare di cui si discute, fermo restando che il diritto di difesa da garantire nei confronti del senatore interessato va necessariamente controbilanciato con gli eventuali vincoli di riservatezza che potrebbero essere apposti sugli atti. In conclusione, nel dichiararsi favorevole ad un allargamento del diritto di difesa, ritiene che allo stato bisogna prendere atto del quadro regolamentare vigente, nella formulazione posta dal comma 4 dell'articolo 135 del Regolamento.

Ad avviso del senatore AUGELLO *(NCD)* la norma regolamentare menzionata è diretta solo ad evitare che altri senatori accedano agli atti, ma non impedisce al senatore direttamente interessato della richiesta dell'autorità giudiziaria di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. A suo parere, tale interpretazione è la sola plausibile anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 135*bis* rispetto al quale, altrimenti, si creerebbe un contrasto ed una incompatibilità sulla base delle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Pertanto, nella fattispecie in questione a nulla vale richiamare una prassi fin qui seguita che può essere senz'altro interrotta, ristabilendo un equilibrio tra le due norme regolamentari citate, nel senso di permettere al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano. Del resto, sarebbe profondamente contraddittorio se il senatore interessato dalla richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora componente della Giunta, potesse accedere agli atti, mentre, qualora non fosse componente della Giunta, si troverebbe di fronte ad una preclusione che, alla luce di quanto esposto, determinerebbe una disparità irragionevole.

Il senatore GIARRUSSO *(M5S)*, nell'aderire a quanto sostenuto dal relatore Casson, rileva che non si è di fronte ad una procedura relativamente alla quale possa invocarsi il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. A suo giudizio, quindi, l'unica interpretazione possibile del comma 4 dell'articolo 135 del Regolamento è quella letterale poiché consente esclusivamente ai componenti della Giunta l'accesso agli atti. Una possibile modifica di tale disposizione deve pertanto essere affrontata nelle sedi opportune, ma allo stato dei fatti la norma vigente va senz'altro applicata, anche tenendo conto del fatto che senatori appartenenti alla stessa forza politica del senatore Azzollini, in quanto membri della Giunta, hanno la possibilità di conoscere gli atti del documento in titolo. Nota infine che il presunto contrasto con il successivo articolo 135*bis* sia del tutto apparente perché tale norma investe reati ministeriali che danno luogo ad un procedimento giurisdizionale speciale.

Il senatore GIOVANARDI *(NCD)* condivide quanto osservato dal senatore Augello, soprattutto con riferimento alla contraddizione che si manifesterebbe tra il senatore che, in quanto componente della Giunta, avrebbe la possibilità di visionare gli atti, anche in relazione ad un procedimento che lo riguarda, e qualsiasi altro senatore che, pur implicato in

una richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria che investe la competenza della Giunta, non può accedere agli atti solo perché non fa parte di tale organo. In tal senso, respinge qualsiasi interpretazione dell'articolo 135, comma 4, del Regolamento che sarebbe inconciliabile oltre che con la Costituzione anche con il buon senso dal momento che è pacifico che il senatore interessato vanta il diritto di poter conoscere e visionare gli atti che lo riguardano.

Secondo il senatore PAGLIARI si imporrebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 135, comma 4, del Regolamento in modo da non comprimere o eludere il rispetto del principio del contraddittorio. Nella fattispecie, peraltro, le memorie cui accennava il senatore Azzollini nell'avvio della sua audizione sono palesemente conosciute dallo stesso; tuttavia, se pure allo stato non si pone alcun problema di natura effettiva, *de iure condendo* appare necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma regolamentare citata affinché il senatore interessato possa conoscere gli atti che sono oggetto del giudizio della Giunta, fermo restando il rispetto derivante da eventuali vincoli che discendono dal segreto istruttorio.

La senatrice LO MORO *(PD)*, nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Pagliari, ritiene che ,in qualsiasi tipo di procedimento in cui è riconosciuto al diretto interessato la possibilità di essere ascoltato, va garantito il principio del contraddittorio, tanto più che, nel caso in esame, il relatore ha fatto riferimento ad atti e circostanze che l'audito può non conoscere. Mette poi in evidenza come l'articolo 135*bis* sia norma successiva nel tempo rispetto all'articolo 135 e, in quanto tale, sembra aver fatto propri i principi del contraddittorio che nel frattempo si sono consolidati all'interno dell'ordinamento giuridico.

Il senatore AUGELLO fa presente che non tutti i documenti agli atti della Giunta sono in possesso o a conoscenza del senatore Azzollini.

Il relatore, senatore CASSON, rileva che, nell'avvio della sua audizione, il senatore Azzollini ha richiamato l'attenzione su due memorie difensive che sono senz'altro a sua conoscenza. Per quanto riguarda tutti gli altri atti trasmessi dall'autorità giudiziaria competente si rimette alle argomentazioni già svolte in precedenza, le quali richiamano la necessità di attenersi alla norma regolamentare attualmente vigente. *De iure condendo*, si può senz'altro dibattere sull'esigenza di un cambiamento di siffatta disposizione, in modo da consentire al senatore interessato di poter prendere visione degli atti che lo riguardano, ma anche dando facoltà allo stesso relatore di poter estrarre copia degli atti medesimi.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito ampio e articolato che si è svolto, assume l'impegno ad avanzare una proposta di modifica dell'arti-

colo 135 del Regolamento, che si riserva di sottoporre alla valutazione della Giunta e di inoltrare quindi per i canali ufficiali.

Il senatore D'ASCOLA, concordando con il senatore Augello, richiama l'attenzione sul fatto che le questioni poste dal senatore Azzollini attengono alla mancata conoscibilità di atti diversi rispetto alle memorie difensive che sono di sua conoscenza.

Il senatore BUEMI manifesta la propria contrarietà ad un'interpretazione dell'articolo 135, comma 4, del Regolamento che non garantisca una effettiva parità delle armi per il senatore interessato.

Il senatore PAGLIARI tiene a precisare che è stato certamente utile ed opportuno che la Giunta si interrogasse sulle interpretazioni da dare alla norma regolamentare più volte citata; tuttavia, ritiene che tale dibattito non possa essere utilizzato in modo strumentale.

Il relatore, senatore CASSON, ricorda che è stato il senatore Azzollini ad avanzare, per le vie brevi ed informali, la richiesta di essere nuovamente audito dalla Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che riprende l'audizione del senatore Azzollini, iniziata nella presente seduta e sospesa nel corso della stessa.

Il senatore AZZOLLINI, svolge le proprie argomentazioni difensive, finalizzate a prospettare l'assenza del requisito di casualità delle intercettazioni in questione, in quanto il procedimento penale in questione trae origine proprio da un documento a propria firma, del 15 ottobre 2009, contenente deduzioni difensive in relazione ai provvedimenti adottati dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alla procedura per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla memoria difensiva del 9 dicembre 2011, la quale inerisce a una richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari depositata dal pubblico ministero in data 7 novembre 2011, per una serie di reati, tra i quali anche quelli di cui all'articolo 416 del codice penale, richiesta accolta con ordinanza del giudice per indagini preliminari del 27 gennaio 2012.

Congedato il senatore Azzollini, il PRESIDENTE invita il relatore Casson a precisare se dagli elementi acquisiti nel corso dell'odierna audizione emergano o meno profili in grado di determinare una riformulazione della proposta conclusiva in precedenza prospettata.

Il relatore CASSON chiarisce che nella odierna audizione non è emerso alcun elemento nuovo, confermando quindi la propria indicazione che la Giunta proponga all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione

all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, di cui al documento in titolo.

Il senatore MALAN *(FI-PdL XVII)*, intervenendo nel dibattito, evidenzia che dalla nota del 21 agosto 2014, sottoscritta dai pubblici ministeri dottor Ruggero e dottor Savasta, emergono taluni evidenti profili di contraddittorietà.

I pubblici ministeri in tale nota sostengono che l'iscrizione per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale sia stata effettuata per la prima volta a carico del senatore Azzollini in data 5 agosto 2013. Tale affermazione risulta tuttavia in contrasto con la richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari del 7 novembre 2011 – citata nella stessa nota quale «allegato 1» – dalla quale emerge *per tabulas* che il senatore Azzollini era indagato a tale data anche per il reato di cui all'articolo 416.

La contraddittorietà della ricostruzione della Procura emerge in maniera ancora più evidente se si considera il documento, tratto dal sistema RE.GE., richiamato nella nota come «allegato 11», dal quale emerge chiaramente che il senatore Azzollini era iscritto fin dal 16 marzo 2009 anche per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

Nel caso di specie, quindi, emerge una gravissima negligenza della quale si è resa responsabile la Procura ed è forse ipotizzabile anche un'ipotesi di falso, della quale andrebbe investita l'autorità giudiziaria competente.

Il senatore AUGELLO rileva che nel caso di specie non è chiaro se le erronee informazioni fornite dalla Procura alla Giunta siano frutto di una negligenza o se, al contrario, se le stesse siano imputabili a comportamenti dolosi.

Le integrazioni documentali per ultimo trasmesse dall'autorità giudiziaria accrescono i dubbi e le contraddittorietà dell'impianto complessivo della vicenda. L'oratore richiama l'attenzione sul documento citato nella nota trasmessa dalla Procura del 21 agosto 2014 (indicato come «allegato 11»), nel quale è riportato un attestato del RE.GE. da cui emerge senza ombra di dubbio che il senatore Azzollini era indagato per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale fin dal 16 marzo 2009.

Anche le ordinanze di proroga delle indagini preliminari emesse dal GIP partono dal presupposto della sussistenza di una contestazione anche per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale, come risulta *per tabulas* dall'esame dei documenti.

Rileva poi che nel caso di specie le intercettazioni sono prive del requisito della necessità e altresì che dalle modalità anomale, con le quali è stata condotta l'intera vicenda, emerge un *fumus persecutionis*.

Il senatore D'ASCOLA chiede di poter svolgere il proprio intervento nella prossima seduta, atteso che sarà a breve impegnato, come altri componenti della Giunta, nei concomitanti lavori della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 103)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2, commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Seguito dell'esame e rinvio. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il senatore CRIMI *(M5S)* osserva che sarebbe opportuno estendere le verifiche dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa, compiute ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, anche ai familiari maggiorenni residenti all'estero, al contrario di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* dello schema di decreto legislativo.

Il relatore per la 2ª Commissione CUCCA *(PD)*, anche a nome del correlatore Torrisi, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato e chiarisce che i rilievi svolti dal senatore Crimi trovano già puntuale spazio in un esplicito riferimento nel testo della proposta.

Questa prospetta l'opportunità che il Governo espunga dall'obbligo di informazione antimafia il limite relativo ai familiari residenti all'estero. Le restanti osservazioni fanno capo all'esigenza di specificare meglio gli effetti accertamenti svolti in sede di documentazione antimafia su procedimenti diversi da quelli per i quali essa è stata acquisita in via primaria.

Il senatore CRIMI *(M5S)* ritiene che sarebbe preferibile conferire un carattere maggiormente incisivo alle osservazioni indicate nella proposta di parere, al fine di impegnare il Governo ad uniformarsi ai rilievi espressi.

Il presidente PALMA ricorda che il parere reso dalle Commissioni riunite non potrebbe comunque assumere valore vincolante rispetto alla definitiva adozione, da parte del Governo, del decreto legislativo. Rileva, tuttavia, che le osservazioni contenute nella proposta di parere illustrata dai relatori sembrano puntuali e circostanziate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 1ª E 2ª RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 103

Le Commissioni riunite, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, si rileva l'opportunità che l'estensione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, non sia limitata soltanto a coloro i quali risiedono nel territorio dello Stato. In particolare, nella consapevolezza che il riferimento alla convivenza dispiega conseguenze sull'ambito applicativo della norma, le Commissioni riunite propongono la soppressione delle parole: «che risiedono nel territorio dello Stato». La modifica proposta tende a scoraggiare ogni ricorso ad operazioni di carattere elusivo e ad eventuali propositi di aggiramento della funzione di controllo e filtro sottesa all'istituto dell'informazione antimafia;

– per quanto riguarda il medesimo articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che inserisce un ulteriore comma nell'articolo 86 del Codice delle leggi antimafia, si ritiene opportuno specificare gli altri procedimenti nei quali la documentazione antimafia è utilizzabile e produce effetti. Non appare infatti sufficiente il solo generico riferimento al presupposto che i procedimenti ulteriori riguardino i medesimi soggetti per i quali è stata acquisita la documentazione.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Sottocommissione per i pareri

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra il testo del decreto-legge, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)*, in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In ordine all'emendamento 1.316, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso b-*bis)*, secondo periodo, sia soppressa la facoltà, da parte del Governo, di utilizzare risorse finanziarie dei bilanci regionali per la realizzazione dei programmi pluriennali ivi previsti, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni.

Quanto all'emendamento 2.251, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel disporre che all'Agenzia nazionale per l'occupazione sia attribuita la funzione di surrogare, in presenza di determinate condizioni, le amministrazioni regionali, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)*, in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1551) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1554) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1569) ***Deputato DISTASO ed altri. – Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni)

La relatrice BISINELLA *(LN-Aut)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In ordine all'emendamento 1.6, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal momento che tale strumento appare improprio a regolare i rapporti tra enti privati e soggetti istituzionali.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (n. 107)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

202ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori ENDRIZZI *(M5S)* **e** BISINELLA *(LN-Aut)*, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Con riferimento all'emendamento 1.316, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso b-*bis)*, secondo periodo,

sia soppressa la facoltà, da parte del Governo, di utilizzare risorse finanziarie dei bilanci regionali per la realizzazione dei programmi pluriennali ivi previsti, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni.

Quanto all'emendamento 2.251, propone di esprimere parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel disporre che all'Agenzia nazionale per l'occupazione sia attribuita la funzione di surrogare, in presenza di determinate condizioni, le amministrazioni regionali, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)*, nel ribadire la propria contrarietà al disegno di legge, concorda con i rilievi espressi dal relatore in merito agli emendamenti segnalati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con condizione, in parte contrario e in parte non ostativo, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.316 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso b-*bis)*, secondo periodo, sia soppressa la facoltà, da parte del Governo, di utilizzare risorse finanziarie dei bilanci regionali per la realizzazione dei programmi pluriennali ivi previsti, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni;

– sull'emendamento 2.251 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel disporre che all'Agenzia nazionale per l'occupazione sia attribuita la funzione di surrogare, in presenza di determinate condizioni, le amministrazioni regionali, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il ministro della giustizia Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, avverte che il Ministro della giustizia ha chiesto di poter intervenire sul contenuto del decreto-legge e sul complesso delle proposte emendative ad esso riferite.

Il ministro ORLANDO sottolinea preliminarmente l'importanza che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile riveste per l'Esecutivo. Il provvedimento d'urgenza in esame reca misure volte ad incidere positivamente sul contenzioso civile attraverso un rafforzamento dell'istituto dell'arbitrato e la promozione di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie. Si tratta di misure il cui impatto può risultare limitato se non lette nel quadro dei più ampi interventi che il Governo si appresta a varare in materia civile. Tali interventi confluiranno in un disegno di legge delega, il quale è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato. Con particolare riguardo al merito del decreto-legge

si sofferma sull'istituto della negoziazione assistita che può rappresentare un'opportunità per risolvere *ab initio* l'insorgenza di liti. A differenza di precedenti esperienze di soluzione concordata nelle controversie- quale quella sperimentata con la mediazione- in questo caso l'Esecutivo ha ritenuto di valorizzare il ruolo della figura del professionista avvocato. In relazione ai rilievi critici emersi in sede di discussione generale e tendenti a sottolineare la scarsa attrattività degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, preannuncia l'intendimento del Governo di introdurre nella sede più opportuna un organico ed articolato sistema di misure finalizzate ad incentivare l'operatività delle suddette procedure. Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, osserva come si tratti di tematiche sulle quali si sono registrate, nel corso del dibattito, posizioni divergenti da ricondursi in verità più a logiche politiche ed ideologiche che a ragioni di ordine giuridico. Tali misure, ben lungi dal voler stravolgere la disciplina generale mirano a snellire le procedure, consentendo in alcuni casi eccezionali ai coniugi di sciogliere consensualmente e senza il ricorso all'autorità giudicante il vincolo matrimoniale. In proposito, il Ministro manifesta il proprio orientamento contrario all'ipotesi da taluno ventilata di ampliare l'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento attraverso l'introduzione nel testo delle norme, già all'esame del Parlamento, in materia di divorzio breve. Per quanto concerne l'articolo 13 del decreto-legge in materia di compensazione delle spese, si esprime favorevolmente a proposte volta a circoscrivere la discrezionalità del giudice in sede di decisione sulle spese. Conclude auspicando che il provvedimento possa essere approvato con il più ampio consenso possibile.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* illustra dapprima l'emendamento 1.1 integralmente sostitutivo dell'articolo 1. Tale emendamento si propone di introdurre nel provvedimento la disciplina organica delle camere arbitrali, il cui contenuto è peraltro oggetto di un autonomo disegno di legge (Atto Senato n. 1012) a sua firma. Si tratta di una disciplina organica che fra le altre interviene anche sui delicati profili dell'incompatibilità e della quantificazione dei compensi degli arbitri.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 6.3 volto a modificare l'articolo 6 in materia di separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale. La proposta mira a snellire le procedure vigenti, pur salvaguardando la funzione di controllo pubblico. Egli ritiene infatti che i vincoli matrimoniali sciolti sulla base della disciplina di cui all'articolo 6 rischierebbero di non essere riconosciuti negli ordinamenti di altri paesi europei. Si sofferma poi sull'emendamento 3.24, relativo alla improcedibilità per mancato esperimento nel procedimento di negoziazione assistita. Conclude invitando il Governo ad esprimersi favorevolmente sul proprio emendamento 16.0.5 in materia di fondo unico giustizia e sulla sua proposta di rimodulazione dell'età di quiescenza dei magistrati. Tali misure si rendono

quanto mai necessarie per un immediato miglioramento dell'efficienza della giustizia.

La senatrice FILIPPIN *(PD)* illustra gli emendamenti a propria firma riferiti agli articoli 6 e 12. Tali proposte sono volte ad ampliare l'ambito di applicazione delle procedure semplificate di scioglimento del vincolo matrimoniale. A tale ampliamento dell'ambito di applicazione fa riscontro un rafforzamento del controllo pubblico attraverso il vaglio del pubblico ministero.

Le proposte emendative incidono anche sulla questione concernente i patti per i trasferimenti immobiliari.

Conclude soffermandosi sull'emendamento 12.0.1, il quale, provocatoriamente, si propone di intervenire sulla ormai obsoleta disciplina di cui alla legge n. 898 del 1970, rivedendone gli stessi presupposti ispiratori, attraverso un ridimensionamento della rilevanza dell'istituto sul piano dell'ordine pubblico.

Il senatore GIOVANARDI *(NCD)* esprime delusione e preoccupazione per il provvedimento, nella parte in cui, introducendo agli articoli 6 e 12 misure in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ha destato critiche non solo di ordine politico ma anche di carattere tecnico, come dimostrano gli interventi dei rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura nel corso delle audizioni informali svolte per l'istruttoria legislativa. Relativamente a tali norme poi osserva come si tratti di previsioni evidentemente prive dei requisiti, costituzionalmente richiesti, di necessità ed urgenza. Si sofferma quindi sull'emendamento 6.4, il quale interviene sull'istituto della convenzione di negoziazione assistita, salvaguardandone la finalità di velocizzazione delle procedure, ma preservandone il controllo pubblico da parte del tribunale.

Il senatore FALANGA *(FI-PdL XVII)* invita il Governo a valutare con attenzione i propri emendamenti. Ben lungi dal proporsi finalità ostruzionistiche, tali iniziative mirano a migliorare il testo del decreto-legge. In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.31 e 1.32 volti ad individuare criteri oggettivi per la designazione degli arbitri. Con riguardo all'articolo 3, si sofferma sull'emendamento 3.10 il quale esclude dall'ambito applicativo dell'istituto la materia del diritto del lavoro. Conclude soffermandosi sull'emendamento 3.31 volto a dirimere i possibili dubbi interpretativi circa il riparto di competenze tra l'istituto del procedimento di negoziazione assistita e quello di mediazione.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,10.

Ha la parola il senatore LO GIUDICE *(PD)* che illustra le proposte emendative volte ad aggiungere ulteriori norme dopo l'articolo 12 del decreto-legge in conversione. Si tratta di emendamenti che consentono all'ufficiale giudiziario di raccogliere dichiarazioni giurate e di effettuare

accertamenti, constatazioni e ricognizioni dello stato dei fatti e delle cose. Quanto alla disciplina recata dagli articoli 6 e 12, evidenzia come sia necessario introdurre modifiche e semplificazioni alla procedura per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo sarebbe opportuno tener presenti le recenti pronunce della Corte costituzionale che sembrano invitare il Parlamento ad introdurre una nuova disciplina in ambito di divorzio, anche muovendo da questioni particolari quale quella dell'automatico scioglimento del vincolo matrimoniale per causa del mutamento del sesso di uno dei coniugi. Quanto all'ipotesi di inserire nel testo del decreto-legge la disciplina che tende ad abbreviare i tempi per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene che sia giunto il tempo per introdurre una disciplina più agile ed elastica anche al fine di allargare la platea dei cittadini beneficiari delle norme acceleratrici concernenti il divorzio.

Secondo il senatore BARANI *(GAL)* il decreto-legge, per il fatto stesso di avere incontrato resistenze da parte degli esponenti dell'ordine giudiziario, deve pur annoverare disposizioni positive e favorevoli. Per parte propria, le proposte emendative presentate sono concentrate sulla introduzione di forme di negoziazione assistita nelle controversie con la pubblica amministrazione. Talune proposte emendative, inoltre, hanno riguardo alla disciplina che concerne il trattamento dei magistrati. Segnala, tra questi, gli emendamenti 16.14 e 16.15, concernenti il tema delle ferie annuali che spettano agli appartenenti all'ordine giudiziario. Quanto, infine, alle misure concernenti le procedure di semplificazione delle controversie in materia di stato di famiglia, illustra i propri emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14, volti ad ampliare la latitudine applicativa delle disposizioni previste dall'articolo 6.

Il senatore CASSON *(PD)* illustra innanzitutto l'emendamento 1.46 concernente gli atti e i documenti relativi al procedimento arbitrale i quali verrebbero esentati dall'imposta di bollo. Norme dello stesso genere riguardano ulteriori sgravi di origine fiscale previsti dallo stesso emendamento 1.46. L'emendamento 1.49 tende a regolare i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e ad introdurre il principio della rotazione nel conferimento degli incarichi. Circa gli emendamenti 3.18 e 3.19, rileva che essi introducono norme in materia di lavoro subordinato pubblico e privato. In forza della sua eventuale approvazione, si determinerebbe l'esigenza di sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge che riguarda gli istituti di prevenzione della lite sui diritti del prestatore di lavoro. Più in generale, ritiene che l'estensione della negoziazione assistita vada esclusa in materia di lavoro e, a maggior ragione, ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 7 del provvedimento d'urgenza che modificherebbe l'articolo 2113 del Codice civile. Ulteriori proposte emendative tendono a prendere atto, in materia di procedimenti relativi allo stato di famiglia e ai rapporti coniugali, dell'assoluta inadeguatezza dell'istituto della conciliazione che è chiaramente un anacronismo che non trova alcuna effettiva applicazione.

Ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 13 concernono il giudizio secondo equità e la riduzione dei termini per accelerare il processo civile e modificare la disciplina della comparsa di risposta. Passa, quindi, ad illustrare la portata dell'emendamento 16.11 che fissa la sospensione per le ferie giudiziali dal 6 agosto al 6 settembre, integrando tale modifica con la previsione della sospensione del termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* illustra innanzitutto i propri emendamenti riferiti alla disciplina dell'arbitrato, rispetto alla quale gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.19 attengono al rapporto tra controversie devolute all'arbitro unico o ai collegi arbitrali. Seguono ulteriori disposizioni in materia di criteri di nomina ed estrazione degli arbitri, contenute negli emendamenti 1.26, 1.28 e 1.30; questi riguardano l'incompatibilità tra il ruolo di arbitro e le funzioni di consigliere dell'ordine. Sottolinea, in via generale, come occorra prevedere incentivi di carattere economico che favoriscano il ricorso a tali procedure arbitrali rendendole convenienti per la risoluzione delle controversie. In merito alla negoziazione assistita precisa come vada stabilita l'alternatività con la mediazione obbligatoria, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due istituti. Illustra, quindi, gli emendamenti 6.30 e 6.0.5, entrambi volti a ridurre l'ammontare delle spese per il ricorso alla stessa negoziazione assistita. Alla medesima impostazione è riconducibile l'emendamento 9.0.3, mentre ulteriori proposte emendative sono volte a rimediare all'ipotesi che l'assistenza legale debba essere prestata a titolo gratuito, in favore dei non abbienti, qualora si versi nella condizione di accedere alle procedure semplificate previste dal decreto-legge. Talune proposte emendative, invece, rispondono all'esigenza di ridurre l'impatto delle sanzioni che gravano in capo ai soggetti che manchino di provvedere alle registrazioni e trascrizioni derivanti dal ricorso alla negoziazione assistita. Dopo aver brevemente illustrato l'emendamento soppressivo 12.2 e le successive proposte 12.10, 12.14 e 12.15, rileva che tali proposte sono funzionali a proteggere la condizione del coniuge debole. Prende atto, tuttavia, che dalle parole del ministro Orlando sembra emergere una certa contrarietà all'ipotesi di forme di omologazione o controllo successivo a carattere pubblicistico sulle convenzioni che il decreto-legge riconduce alla autonoma volontà delle parti. Al riguardo, l'emendamento 12.23 muove proprio in direzione opposta, prevedendo che la convenzione acquisti efficacia con l'omologazione del tribunale che provvede in camera di consiglio. Si sofferma, conclusivamente, su alcuni emendamenti volti a contenere gli eccessivi vantaggi economici che deriverebbero agli ufficiali giudiziari che portano a termine i pignoramenti presso terzi. In tali casi, il tentativo di incentivare gli stessi ufficiali giudiziari rischierebbe di risolversi in una misura punitiva per il debitore esecutato e anche per lo stesso creditore. Conclude soffermandosi sugli emendamenti 16.1 e 16.4 i quali, insieme con il 16.6 e il 16.12, tendono a ridurre o sopprimere gli effetti distorsivi della norma concernente le ferie giudiziarie.

Il senatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra l'emendamento 01.1 volto a riaprire i termini della delega in materia di riordino della geografia giudiziaria. Si dice consapevole che i rischi di improponibilità cui si espone la proposta; tuttavia, non si può negare che la riforma dell'intera articolazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale è stata foriera di immense disfunzioni che hanno gravato sui cittadini e sulla loro legittima domanda di giustizia. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti 12.0.12, 13.2, 17.0.2, 17.0.3, 19.13, e 19.18 che hanno riguardo, in particolare, al procedimento di esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato, ai criteri di compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca e al tema dell'istanza di concordato per la riscossione dei crediti con il procedimento esecutivo.

Il senatore D'ASCOLA *(NCD)* illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 6 e, segnatamente, l'emendamento 6.17, che si collega al successivo emendamento 12.24. Tale proposta emendativa prevede la comparizione dinanzi al presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita, al fine di garantire una piena tutela della parte debole dei procedimenti che riguardano lo stato di famiglia. Illustra, quindi, l'emendamento 7.8 che disciplina la facoltà di procedere a negoziazione assistita anche con l'assistenza di un consulente del lavoro. Passa, quindi, ad esporre il contenuto delle proposte emendative in materia lavoristica, tra le quali cita, in particolare, l'emendamento 3.11 con il quale si intende escludere la materia del lavoro tra quelle per le quali si può ricorrere alle misure semplificate allorquando si proponga una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000 euro.

Ha quindi la parola la senatrice STEFANI *(LN-Aut)*, la quale precisa preliminarmente che il proprio Gruppo ha presentato un numero relativamente ridotto di proposte emendative, delle quali tuttavia occorre sottolineare attentamente la portata. Auspica, innanzitutto, che siano presi in attenta considerazione l'emendamento 14.0.2 volto a ridefinire la competenza del giudice di pace, e l'emendamento 14.0.3 recante modifiche agli articoli 637 e 645 del Codice di procedura civile. Illustra altresì gli emendamenti 15.10 e 15.11, volti a incidere sulla disciplina dell'articolo 257-*ter*, in materia di dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore. In via generale, ritiene che le procedure semplificate previste agli articoli 6 e 12 debbano condurre all'elusione del necessario coinvolgimento dei notai; osserva, poi, che, in tema di disciplina della negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle convenzioni di separazione e del procedimento di divorzio, si debba aver riguardo alla tutela delle parti deboli dei rapporti. A sua volta, si sofferma su un proprio emendamento riferito all'articolo 21 del decreto-legge con il quale si intenderebbe conferire una nuova potestà legislativa delegata al Governo in materia di geografia giudiziaria. Infine, dà per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente PALMA, non essendovi altri senatori che intendano illustrare gli emendamenti presentati al decreto-legge in conversione, dichiara chiusa tale fase e, ringraziato il ministro Orlando per aver presenziato ai lavori odierni della Commissione, annuncia che il seguito dell'esame delle proposte emendative avrà luogo durante le sedute che verranno convocate all'inizio della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

SCONVOCAZIONE SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PALMA annuncia che la seduta notturna già convocata per le ore 20 di oggi non avrà più luogo. Si riserva di valutare se sconvocare o meno le sedute previste per le ore 14 e 21 di domani. Al riguardo tutti i componenti della Commissione verranno prontamente informati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

Art. 01.

01.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis.* All'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi "sono sostituite dalle seguenti: "è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi";

b) alla lettera *a)* le parole: "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, e ridurre gli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;";

c) alla lettera *f)* le parole: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze";

d) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: "*o)* prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera *n)* ovvero dalla scadenza del termine di esercizio della delega di cui all'alinea, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il

mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, con le seguenti modalità:

1) il fabbisogno di personale amministrativo è soddisfatto mediante la sua messa a disposizione da parte degli enti locali medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

2) nel caso di arbitrato o di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, l'ente locale assicura la tempestività della prestazione dell'ufficiale di stato civile o di altro pubblico ufficiale, il cui intervento dovesse essere richiesto in sede di autentica, sottoscrizione o registrazione del processo verbale di accordo o del lodo arbitrale;".»

1-*ter*. I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156 conservano la loro efficacia, limitatamente agli atti ed alle pronunce giurisdizionali emanati prima dell'applicazione del comma 1-bis."

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

(al testo del decreto-legge)

G/1612/1/2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

rilevato che:

il decreto in oggetto reca prevalentemente disposizioni relative a procedure di soluzione alternativa delle controversie, mentre un intervento complessivo sul processo civile appare rinviato all'esame di una legge ordinaria di delega,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di valutare, nell'ambito di una riforma organica del processo civile, misure volte a favorire l'adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause civili, sia in primo grado che in appello, con l'obiettivo di valorizzare la concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all'attività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio nonché ai meccanismi di soluzione conciliativa già efficacemente sperimentati nel processo del lavoro;

a valutare altresì l'opportunità di introdurre, nell'ambito di un intervento riformatore organico, misure volte a rafforzare ed estendere i casi in cui il giudice può decidere preliminarmente sulla fondatezza della domanda e successivamente sul *quantum* anche al fine di facilitare la conciliazione tra le parti su tale aspetto o, in caso di accertamento della non sussistenza di un diritto, di ridurre significativamente i tempi e i costi della causa.

G/1612/2/2

LANZILLOTTA

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

successivamente l'articolo 50, comma 1-*bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;

ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;

le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,

impegna il Governo:

ad individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell'arretrato giudiziario adottate.

1.1

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 1-*bis.*

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge

sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 1-*ter.*

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 1-*quater.*

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 1-*quinquies.*

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 1-*sexies.*

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 1-*septies*.

(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 1-*octies*.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della

segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art.1-*novies.*

(Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se

l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrai e che ha pronunciato l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 1-*decies*.

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 1-*undecies*.

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente

del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 1-*duodecies.*

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 1-*terdecies.*

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 1-*quaterdecies.*

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 1-*quinquiesdecies.*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

ALLEGATO A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

–per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;

–per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;

–per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;

–per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;

–per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.».

1.2

BLUNDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Invito alla mediazione nei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, qualora il giudice abbia rilevato che non è stata esperita o non è stata positivamente conclusa una transazione tra le parti, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di procedere ad un tentativo di mediazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

1.3

STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «istanza congiunta» *inserire le seguenti:* «o aderendo alla proposta del Giudice».

1.4

BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero un tentativo di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni».

1.5

STEFANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si considera dalla data della proposta rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il prosieguo del processo, se il giudice formula la proposta di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale».

1.6

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per controversie in materia di responsabilità civile e recupero crediti del valore non superiore ad euro 100.000 in tutti i casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di proponimento del procedimento arbitrale si intende in ogni caso prestato e la istanza sarà avanzata dalla sola parte privata».

1.7

ICHINO, SUSTA, MARAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita, altresì, nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».

1.8

STEFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono a dare esecuzione alle disposizioni di cui al comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito».

1.9

SUSTA, MARAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale e invita le parti a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli enti di cui al comma 5. L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza».

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini e i collegi professionali nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e»;

dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale».

1.10

VACCARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, invita le parti a nominare concordemente un arbitro unico oppure un collegio arbitrale, invitando le altresì a scegliere congiuntamente il regolamento arbitrale, ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile, delle Camere arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o degli ordini professionali ovvero dispone, su richiesta delle parti, la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, in quest'ultimo caso, ove non scelti concordemente dalle parti, sono individuati dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

1.11

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del Collegio arbitrale. Gli Arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno tre anni nei rispettivi albi che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità ai consigli stessi».

1.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo alle Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio della circoscrizione territoriale di competenza, che dispongono la nomina di arbitri ed esperti secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti».

1.13

CASSON

Al comma 2, sostituire le parole: «del collegio arbitrale»*, con le seguenti:* «dell'arbitro».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) Al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati», con le seguenti: «l'arbitro è individuato»;

b) Al comma 3, sostituire le parole: «agli arbitri», con le seguenti: «all'arbitro».

1.14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nomina del collegio arbitrale»*, con le seguenti:* «nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile».

1.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo la parola: «nomina»*, inserire le seguenti:* «dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure».

1.16

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «nomina»*, inserire le seguenti:* « dell'arbitro monocratico ovvero ».

1.17

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico».

1.18

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale»*, inserire le seguenti:* «per le controversie del valore superiore ad euro 50.000 e di un arbitro per le controversie del valore non superiore ad euro 50.000».

1.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico».

1.20

STEFANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli arbitri sono individuati»*, con le seguenti:* «L'arbitro se non è individuato».

1.21

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, al secondo periodo, sopprimere le parole: «concordemente dalle parti o».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-*bis.* Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi».

1.22

STEFANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «concordemente dalle parti o» *con le seguenti:* «concordemente dalle parti è designato».

1.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» *inserire le seguenti:* «, in mancanza di accordo,».

1.24

CASSON

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «concordemente dalle parti o» *inserire le seguenti:* «, in mancanza di accordo,».

1.25

LEPRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» *fino a:* «condanne definitiva» *con le seguenti:* «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto con-

danne definitive negli ultimi cinque anni comportanti la sospensione dall'albo».

1.26

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «circondariale».

1.27

CASSON

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «circondariale», *con le seguenti:* «, anche di altri circondari,».

1.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale» *inserire le seguenti:* «ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,».

1.29

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di cause trattate congiuntamente, il giudice, verificato ove queste siano cause scindibili, dispone la trasmissione del fascicolo anche per cause separate qualora l'istanza provenga dalle sole parti di una di esse».

1.30

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico arbitrale è incompatibile con la funzione di consigliere dell'ordine, anche nel corso della consigliatura successiva alla fine del loro mandato».

1.33

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera conciliatura successiva alla conclusione del loro mandato».

1.31

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con regolamento del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'ordine individua gli arbitri. Il regolamento prevede che un arbitro non possa essere designato per più di una volta, salvo il caso di esaurimento dell'elenco».

1.32

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La nomina degli arbitri da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione delle specifiche competenze professionali dell'arbitro;

b) rispetto, nell'assegnazione degli incarichi, di criteri di rotazione tra gli iscritti, prevedendo la possibilità del secondo incarico, solo in caso di esaurimento dell'elenco degli arbitri;

c) prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune;

d) in ogni caso, possibilità di iscrizione nel relativo elenco degli arbitri, anche da parte di avvocati non iscritti all'ordine stesso».

1.34

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni delle domande giudiziali di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile conservano efficacia ed il lodo che definisce la controversia ha gli stessi effetti della sentenza».

1.35

PAGLIARI

Sopprimere il comma 4.

1.36

STEFANI

Sopprimere il comma 4.

1.37

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, sostituire, ove ricorrano, le parole: «centoventi giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni» *e sostituire ove ricorrano le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

1.38

SUSTA, MARAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi» *e* «sessanta» *rispettivamente con:* «novanta» *e* «trenta».

1.39

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «, salvo i casi in cui si applica l'articolo 820, comma 3, del codice di procedura civile».

1.40

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.» *aggiungere le seguenti:* «E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori sessanta giorni».

1.41

STEFANI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia sono stabilite, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, con lo stesso decreto il Ministro fissa i criteri per l'assegnazione degli arbitrati valorizzando le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia che caratterizza la controversia, ed assicurando il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi. Il compenso spettante all'arbitro è liquidato dal Consiglio dell'ordine e non si applica l'articolo 814 del codice di procedura civile.

6. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente sino al limite di valore

di 50.000 euro dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

7. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine sulla base del decreto di cui al comma 5. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.42

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 5 sostituire le parole: «giustizia possono» *con le seguenti:* «giustizia devono».

1.43

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» *inserire le seguenti:* «, che deve essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.44

PAGLIARI

Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri» *con le parole:* «sono stabilite riduzioni dei parametri di liquidazione dei compensi arbitrali da considerarsi come limite massimo di riferimento per la determinazione degli stessi compensi».

1.45

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costituzione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.46

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni sino al limite di valore di 50.000 euro. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro, secondo modalità stabilite con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente.

5-*ter*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.«.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00»*, con le seguenti:* «articoli 1, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

1.47

De Cristofaro, De Petris, Mussini

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

5-*ter*. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quater*. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-*quinquies*. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.

5-*sexies*. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.

5-*septies*. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.».

1.48

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.

5-*ter*. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-*bis*, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio.».

1.49

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e

alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi.».

1.50

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 36, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, le parole: ''anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile'' sono sostituite dalle seguenti: »anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia''».

1.51

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* La disposizione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, deve essere interpretata nel senso che la nullità sancita al comma 2 non colpisce le clausole compromissorie, presenti negli statuti sociali alla data del 10 gennaio 2004, che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».

1.52

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dal seguente: ''1. Gli atti costitutivi delle società iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile e delle società semplici, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale''».

1.53

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dai seguenti:

''6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive, soppressive o modificative di clausole compromissorie, purché la modifica determini un cambiamento sostanziale del contenuto della clausola, devono essere approvate, nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice, dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla deliberazione possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

7. Per le società di cui ai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile, si applica l'articolo 2252 del codice; qualora i soci abbiano convenuto che il contratto sociale sia modifica bile a maggioranza, si applica il secondo periodo del comma precedente.

8. Resta salva, per le tutte le società ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, la facoltà di devolvere ad arbitrato, anche non rituale, alcune ovvero tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale mediante clausole compromissorie conformi all'articolo 816-*quater*, comma 1, del codice di procedura civile. In tal caso non si applicano le disposizioni del presente Titolo ad eccezione degli articoli 34, commi 3 e 4, 35, commi 4 e 5-*bis*, 36, comma 1''».

1.54

FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è soppresso.»

1.55

ANITORI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. È ammessa ogni clausola del contratto individuale di lavoro privato o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre

la soluzione di controversie al collegio di conciliazione e di arbitrato e ciò senza limitazioni a tale facoltà».

1.0.1
CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del ''Fondo unico giustizia'' di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore. della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al ver-

samento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio''».

1.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di arbitrato)

1. All'articolo 241, comma 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

''Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può superare l'importo di 120 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni, a partire dal 1º gennaio 2015, nella misura massima consentita dalla legge delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati''».

1.0.3

GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 1-*ter.*

(Competenza del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno perfetto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzi detti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

3) per le cause in materia di contratti del consumatore;

4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.

Art. 1-*quater.*

(Competenza per materia)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: ''o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria'', sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. le parole: ''al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto'' sono sostituite dalle seguenti ''competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9''.

Art. 1-*quinquies.*

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere i seguenti:

''1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter*, non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni''».

Art. 2.

2.1

ZIZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «*da un avvocato*» inserire le seguenti: «*o da un commercialista*»;*

Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «di un avvocato» *inserire le seguenti:* «o di un commercialista»;

al comma 6, dopo le parole: «Gli avvocati» *inserire le seguenti:* «o i commercialisti»;

e alla rubrica dopo le parole: «da un avvocato» *inserire le seguenti*: «o da un commercialista».

2.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire le parole: «un avvocato» *con la seguente:* «avvocati».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «un avvocato» *con la seguente*: «avvocati».

2.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «da un avvocato» *con le seguenti:* «da uno o più avvocati».

2.8

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La convenzione di negoziazione si applica sempre in caso di controversie tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e soggetti privati. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».

2.4

FALANGA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

2.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «non inferiore a un mese» *con le seguenti:* «non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni».

2.5

BARANI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a 3 mesi».

2.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 2, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi».

2.7

BARANI

Al comma 2, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a quattro mesi».

2.10

CASSON, LUMIA

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo dalle parti».

2.11

STEFANI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e non superiore a tre mesi».

2.12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o vertere in materia di lavoro, previdenza o assistenza sociale».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2.13

PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* il costo della procedura. Nei casi di cui ai successivi articoli 3 e 6, detto costo deve essere contenuto nei parametri minimi disciplinati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 recante: ''Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247''».

2.14

STEFANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta».

2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione fnalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali».

Art. 3.

3.1
SCALIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2
STEFANI

Sopprimere il comma 1.

3.3
FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nel caso di mancata risposta all'invito ovvero quando le parti non raggiungano un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita per almeno 30 giorni ovvero quando è decorso il termine di cui all'artico 2, comma 2, lettera *a)*, la condizione di procedibilità di cui al comma 1 si considera avverata e la parte che propone la domanda in giudizio non è tenuta ad esprire procedimenti di conciliazione o di mediazione.»

Al comma 5 alle parole: «Restano ferme» *premettere le seguenti:* «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

3.4

SCALIA

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquemila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 20 l O n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.».

3.5

SCALIA

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.6

FALANGA

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.7

DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire i primi due periodi col seguente: «Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.8

CHIAVAROLI

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «1. Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

3.9

BARANI

Al comma 1, secondo periodo, apportare la seguente modificazione:

Sostituire la parola: « cinquantamila » con la parola: «settantacinquemila».

3.10

FALANGA

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» *aggiungere le seguenti:* «, esclusa la materia del lavoro,».

3.11

D'Ascola, Giovanardi, Sacconi

Al comma 1, dopo le parole: «proporre un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» *aggiungere le seguenti:* «esclusa la materia del lavoro».

3.12

Buccarella, Cappelletti, Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La condizione di procedibilità non sì applica in ogni caso in materia di lavoro».

3.13

Di Maggio

Al comma 1, dopo le parole: «proporre in un giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo» *aggiungere le seguenti:* «, esclusa la materia del lavoro,».

3.14

Falanga

Al comma 1, sopprimere i seguenti periodi: «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza».

3.15

Lumia, Capacchione, Casson, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sopprimere il sesto periodo: «Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando con testualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

3.18

CASSON

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

3.21

SUSTA, ICHINO, MARAN

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

3.19

CASSON

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ovvero a controversie di lavoro subordinato pubblico e privato».

3.20

VACCARI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.».

3.17

VACCARI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.».

3.22

SUSTA, MARAN

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

3.23

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora le parti abbiano esperito la procedura di negoziazione assistita senza tuttavia concludere un accordo nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, o comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 4, in caso di proposizione della domanda in sede giurisdizionale esse sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione eventualmente previsto. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non dopo trenta giorni dall'inizio della negoziazione e previa attestazione dell'avvenuto esperimento del tentativo. Ferma restando la responsabilità penale, la falsa attestazione costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente:

1) *all'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione dagli obblighi conciliativi»;

b) sopprimere i commi 1 e 3;

c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorra ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui sia pre-

visto, quale condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento di un procedimento di conciliazione o mediazione.»;

d) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie in materia di lavoro subordinato pubblico e privato e all'azione civile esercitata nel processo penale.»;

2) *sopprimere l'articolo 7.*

3.24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando per la domanda proposta è prevista una condizione di procedibilità, sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione le parti che, prima di proporre la controversia dinanzi al giudice, hanno esperito una procedura di negoziazione assistita senza riuscire a raggiungere un accordo, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*. Le circostanze di cui sopra sono attestate da uno dei difensori che hanno avuto parte al procedimento di negoziazione assistita. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

3.25

STEFANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

3.26

CASSON

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venti».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venti».

3.27

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

3.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis)* nei procedimenti in materia di lavoro.».

3.29

ZIZZA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Restano ferme le disposizioni inerenti alla mediazione e alla conciliazione.».

3.30

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime».

3.31

FALANGA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita preclude il ricorso al procedimento di mediazione».

3.32

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».

3.33

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi la negoziazione assistita, ove obbligatoria, è da intendersi alternativa alle suddette procedure».

3.34

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis* del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: ''bancari e finanziari,'', aggiungere le seguenti: ''contratti d'appalto, contratti tra imprese, contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale, contratti di somministrazione, nonché tutte le altre materie di competenza del Tribunale delle imprese e in materia internazionale, ossia quando una delle parti non è residente in Italia,''».

3.35

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 6.

3.36

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'avvocato non è dovuto compenso da parte di chi, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, fa ricorso ad un procedimento di negoziazione assistita, nei casi in cui è previsto, come condizione di procedibilità della domanda, un procedimento obbligatorio di conciliazione. La parte, a comprova della veridicità della sussistenza delle dette condizioni, è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione attestante il proprio diritto».

3.37

STEFANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per .l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

3.38

ZIZZA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «all'avvocato» *aggiungere le seguenti:* «o al commercialista incaricato».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«A tale fine la Parte è tenuta a depositare all'avvocato o al commercialista apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'avvocato o il commercialista lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

3.39

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 6 dopo le parole: «quanto dichiarato» *aggiungere infine le seguenti:* «L'avvocato che ha assistito la parte matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'ordine secondo i parametri previsti in materia di gratuito patrocinio. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

3.40

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio''».

3.41

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.115/02».

3.42

VACCARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: «è tenuto» sono aggiunte le seguenti: «a partecipare personalmente».

3.43

CASSON

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge«.

Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo».

3.44

CASSON

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle controversie previste dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cessano di avere efficacia decorsi

due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge«.

Conseguentemente, all'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Allo stesso modo», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo»;

b) al comma 5, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dai commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo».

Art. 4.

4.1

SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e»*, aggiungere le seguenti:* «, nei casi previsti dall'articolo 3 primo comma,».

4.2

PAGLIARI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o il suo rifiuto può essere valutato»*, fino a:* «codice di procedura civile».

4.3

BERTOROTTA, BUCCARELLA

Al comma 1 sopprimere le parole: «o il suo rifiuto».

4.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1 sostituire le parole: «può essere»*, con la seguente:* «è».

4.5

ZIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «dell'avvocato»*, inserire le seguenti:* «o del commercialista».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parole: «dagli avvocati designati»*, con le seguenti:* «dall'avvocato o dal commercialista designato».

4.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, invitato l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita specificando l'oggetto, e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, la parte che l'ha proposto, decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, è dispensata dall'obbligo di dare luogo ad un procedimento di conciliazione, se legislativamente previsti. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dal difensore della parte che ha avanzato l'invito. La falsa attestazione per l'avvocato costituisce illecito disciplinare».

4.7

STEFANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato; decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato».

4.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifica degli articoli 633, 634 e 642 del codice di procedura civile per i casi di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. – All'articolo. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal primo comma, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della propria richiesta e sempre che la stessa non riguardi un diritto indisponibile, nel caso in cui, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato, per il tramite del difensore designato e con le forme previste, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione al procedimento proposto''.

2. All'articolo 634, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''È prova scritta al fine di quanto previsto al terzo comma dell'articolo 633, l'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o l'atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita, sotto la propria responsabilità, dall'attestazione del difensore designato che all'invito non è stata data risposta o che la stessa è stata rifiutata, o da dichiarazione dell'organismo di mediazione attestante il mancato accordo a seguito della mancata partecipazione di una parte al relativo tentativo''.

3. All'articolo. 642, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: ''Se il ricorso è fondato su pretesa specificamente indicata quale domanda nell'atto di avvio della procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, se la stessa è motivata dalla mancata risposta o fa seguito ad un immotivato rifiuto o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negozi azione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il giudice, su istanza del ricorrente, pronuncia l'ingiunzione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile''.

4. Le attestazioni previste nel secondo comma sono rilasciate dal difensore del ricorrente o dall'organismo di mediazione sotto la loro rispettiva responsabilità e la falsità delle stesse o dei loro contenuti, ancorché parziale, comporta sanzioni deontologiche non inferiori alla sospensione per l'avvocato dall'esercizio della professione, e l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione per l'organismo di mediazione; i medesimi rispondono inoltre nei confronti del danneggiato per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

4.0.2

STEFANI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta''.

2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato''.

3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. li giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile''».

Art. 5.

5.1

ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «dagli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «o dai commercialisti».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «Gli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «o i commercialisti».

5.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 dopo le parole: «ipoteca giudiziale» *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e non è impugnabile se non per motivi di legittimità».

5.3

GINETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'accordo di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'accordo di cui al periodo precedente''».

5.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo è esente da diritto di bollo e di segreteria e la trascrizione è gratuita».

5.5

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'accordo sottoscritto dagli avvocati ai sensi del comma 2, che concludono uno o più contratti o compiono degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, esplica ogni effetto ai fini della trascrizione è non vi è necessità di ulteriori formalità».

5.11

PALMA

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» *con le seguenti:* «soggetti a pubblicità».

5.6

SUSTA, MARAN

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643» *con le seguenti:* «soggetti a trascrizione ai sensi».

5.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2643 del codice civile» *con le seguenti:* «dagli articoli 2643 e seguenti del codice civile, in tema di pubblicità degli atti».

5.8

PALMA

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2643» *con le seguenti:* « dagli articoli 2643 e seguenti»

5.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro diecimila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.»

Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-*bis*:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

5.10

BARANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli avvocati di impugnare un accordo alla cui redazione hanno partecipato».

5.0.1

STEFANI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art.5-*bis*.

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: ''codice civile'' la seguente frase: ''Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile''».

5.0.3
CASSON

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)

1. All'articolo 634, comma primo, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

''Costituisce altresì prova scritta, idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma primo dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e successive modificazioni. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile''».

5.0.2
STEFANI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.

2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della preci-

sazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.

3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

Art. 6.

6.1

GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

6.2

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: ''tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale'', sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separa-

zione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale''.

2. Al numero 2 dell'articolo 3 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera *b)* inserire la seguente: ''b-*bis)* non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. All'articolo 4 comma 5 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: ''entro novanta giorni dal deposito del ricorso''*, sono sostituite dalle seguenti: ''entro settanta giorni dal deposito del ricorso''.*

4. All'articolo 4 comma 16 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole: ''sentiti i coniugi'' aggiungere le parole: ''in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso''.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

6. All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: ''entro novanta giorni'', con le parole: ''entro settanta giorni''.

7. All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole: ''nel giorno da lui stabilito'', con le seguenti: ''entro trenta giorni dal deposito del ricorso''.

8. All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ''nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-*bis)* dell'articolo 3 numero 2 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della Legge''.

9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera *b)* dopo le parole: ''31 maggio 1995, numero 218'', aggiungere: ''nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1º dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-*bis)* della Legge e i decreti di omologa della separazione consensuale''.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

6.4

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguito.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.5

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna delle parti può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere

una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti dal provvedimento giudiziale di cui al seguente comma.

4. Gli avvocati sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, al Tribunale competente, copia dello stesso accordo unitamente alla autocertificazione sottoscritta dai coniugi che attesti l'espletamento e il fallimento del previsto tentativo di conciliazione effettuato avanti un consulente familiare ovvero un mediatore familiare ovvero un avvocato. Il Tribunale entro 10 giorni, ove non rilevi violazioni di legge ovvero non ritenga gli accordi raggiunti contrari all'interesse di una delle parti o all'ordine pubblico, omologa direttamente gli accordi con propria sentenza di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

5. Ove il tribunale non ritenga di omologare gli accordi ovvero rilevi il mancato espletamento del previsto tentativo di conciliazione fissa udienza secondo la procedura ordinaria».

6.6

ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «da un avvocato»*, inserire le seguenti:* «o da un commercialista».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «L'avvocato della parte è obbligato»*, con le seguenti:* «L'avvocato o il commercialista sono obbligati»*; al comma 4 dopo le parole:* «All'avvocato»*, aggiungere le seguenti:* «o al commercialista«*; al comma 5, lettere* a)*,* b) *e* c)*, dove ricorrono le parole:* »da un avvocato«*, aggiungere le seguenti:* »o da un commercialista».

6.7

LEPRI, PAGLIARI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sua validità ed esecutività, la convenzione di negoziazione deve ottenere il visto di omologazione da parte del Presidente del Tribunale, che a tal fine convoca le parti davanti a sé».

6.8

FILIPPIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* L'accordo non può contenere patti di trasferimento di proprietà immobiliare».

6.9

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Presidente del Tribunale competente ex articolo18 c.p.c, che provvede entro e non oltre 30 gg. dal deposito stesso all'esame, previa acquisizione del parere del pubblico ministero. Qualora il Tribunale non ritenga congruo l'accordo, dispone la comparizione delle parti ed audite le stesse, può negare la validità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «della convenzioni»*, inserire le seguenti:* «decorsi i termini di cui al comma precedente senza cui il Tribunale non abbia convocato le parti».

6.10

PUPPATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, purché l'accordo raggiunto dalle parti sia depositato entro il termine di dieci giorni presso il

Tribunale competente secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice di procedura civile, che provvederà all'esame ed alla omologa del suddetto accordo, se ritenuto congruo alla tutela dei diritti ed interessi dei figli, entro e non oltre 30 giorni dal deposito stesso. Qualora il Tribunale non ritenesse congruo l'accordo convocherà dinanzi a sè le parti ed i loro avvocati per i chiarimenti del caso e qualora non fossero sufficienti potrà negare l'omologazione dell'accordo».

6.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo entro il termine di quattro mesi dal deposito dell'istanza, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modifiche dell'accordo raggiunto.

Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'omologazione».

6.12

BARANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori di anni 16, di figli incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti».

6.13

BARANI

Al comma 2, dopo le parole: «figli minori» *inserire le seguenti:* «di anni 16».

6.14

BARANI

Al comma 2, sopprimere la parola: «maggiorenni».

6.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo la parola: «grave» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.16

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero economicamente non autosufficienti».

6.17

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5» *aggiungere le seguenti:* «e del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis*».

6.19

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in ordine al trasferimento di beni immobiliari».

6.20

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere»*, inserire le seguenti:* «anche mediante posta elettronica certificata».

6.21

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «trasmettere»*, inserire le seguenti:* «anche mediante notificazione».

6.22

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni»*, con le seguenti:* «trenta giorni».

6.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni»*, con le seguenti:* «venti giorni».

6.26

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3 dopo le parole: «articolo 5»*, inserire le seguenti:* «, comma 2».

6.27

STEFANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione. dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificando ne la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa».

6.28

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sopprimere il comma 4.

6.29

SUSTA, MARAN

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000»*, con le seguenti:* «da euro 2.000 ad euro 20.000»*, e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce, altresì, illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

6.30

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: « da euro 5.000 a euro 50.000» *con le seguenti:* «da euro 100 a euro 500».

6.31

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000»*, con le seguenti:* «da euro 2.000 ad euro 10.000».

6.32

CASSON

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 ad euro 50.000» *con le seguenti:* «2.000 ad euro 20.000».

6.33

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione acquista data certa dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile».

6.34

STEFANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Qualora la convenzione di cui al comma 1 e l'accordo siano raggiunti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, le parti possono presentare l'accordo raggiunto al Tribunale per l'omologazione; deve essere allegato alladomanda di omologa l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura di negoziazione regolata dalla convenzione. Il Tribunale omologa l'accordo, sentito il parere del Pubblico Ministero; solo nel caso in cui l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti convoca i coniugi chiedendo chiarimenti ed indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione dell'accordo raggiunto».

6.0.1
MARIO MAURO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. La rubrica dell'articolo 45 del codice civile è sostituita dalla seguente: ''Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore''.

2. All'articolo 45 codice civile, il comma secondo è sostituito dal seguente:

''Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori.''

3. Agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, codice civile le parole: ''residenza abituale'' sono sostituite dalle seguenti: ''residenza anagrafica''».

6.0.2
MARIO MAURO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 706-*bis*. – *(Mediazione familiare)* – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si

concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. li mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.''.

2. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

6.0.3

GIOVANARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 706-*bis*. – *(Mediazione familiare)* – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo.

2. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma,

previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o. a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.''

4. Il secondo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile è abrogato».

6.0.4

GIOVANARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Nel codice civile, la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: ''Domicilio dei coniugi e dell'interdetto. Domicilio e residenza del minore''.

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore il minore ha il domicilio presso di esso ovvero, in regime di affidamento condiviso, ha il domicilio e la residenza anagrafica presso entrambi i genitori''.

3. Nel codice civile, agli articoli 316, 317-*bis* e 337-*ter* comma 3, le parole: ''residenza abituale'' sono sostituite le parole: ''residenza anagrafica''».

6.0.5
BUCCARELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.6-*bis.*

(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita)

1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari».

Art. 7

7.1
VACCARI

Sopprimere l'articolo.

7.2
GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

7.3
FALANGA

Sopprimere l'articolo.

7.4
D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI, ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

7.5

ICHINO, SUSTA, MARAN

Sopprimere l'articolo.

7.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

7.7

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

7.11

CASSON

Sopprimere l'articolo.

7.8

D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI, ALBERTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un consulente del lavoro».

7.9

ZIZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

Art. 9

9.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

9.2

STEFANI

Dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2, costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare».

9.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Semplificazioni in materia di contabilità dell'amministrazione)

1. All'articolo 424 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-*bis.* Fermo quanto previsto dal primo comma, le disposizioni in materia di contabilità dell'amministrazione di cui all'articolo 380 del codice civile non si applicano qualora tutore dell'interdetto sia uno dei genitori''».

9.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Valore della causa)

1. All'articolo 46, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374 ''Istituzione del giudice di pace'' dopo la parola: ''valore,'' sono inserite le seguenti: ''senza tener conto degli interessi''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.0.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art.9-*bis.*

1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del ''Fondo unico giustizia'' di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia

delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate Fondi di bilancio''».

Art. 10.

10.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. – *(False comunicazioni sociali)*. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti. al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi''.

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. – *(False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi''».

10.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 648-*bis*. –(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – 1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attualità soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 – *(Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). – 1.* L'articolo 648-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 648-*ter. – (Misure patrimoni ali e responsabilità amministrativa). – 1.* Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-*bis*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-*bis*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis* per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di ente la prevalente partecipazione pubblica;''.

4) all'articolo 648-*quater* del codice penale, al primo comma le parole: ''dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*'', sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-*bis*'' e al terzo comunale parole: ''di cui agli articoli 648-*bis* e 611-*ter*'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-*bis*'';

5) all'articolo 379 del codice penale, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

6) all'articolo 157, sesto comma, del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui all'articolo 648-bis''».

10.3

ZIZZA

Al comma 1 dopo le parole: «da un avvocato»*, inserire le seguenti:* «o da un commercialista».

10.0.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».

10.0.2

CAPPELLETTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata''.

2. All'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: ''Salvo che la legge disponga diversamente, la

notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo''.

3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente:

''Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata. salvo che la legge disponga altrimenti''.

4. All'articolo 330. primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata''.

5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

''La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale''».

10.0.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art.10-*bis.*

(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali)

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

–''Art. 2622-*bis.* – *(Circostanza aggravante).* – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà''».

Art. 11

11.1
ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Raccolta dei dati)

1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.2
ZIZZA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia».

11.3
CASSON

Al comma 2, dopo la parola: «dati», *inserire le seguenti:* «, resi anonimi e distinti per tipologia di controversia,».

11.5

CASSON

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis.* Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».

11.6

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis.* Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, parimenti distinti per tipologia».

11.0.1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti)

1. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: ''dall'amministrazione di appartenenza'' aggiungere le seguenti: ''Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge''».

11.0.2

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Incentivi fiscali per la negoziazione assistita)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocini a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materià di spese di giustizia di cui aI decreto del Presidente della Repubblica deI 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è decisa dal Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza della parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione, fermo restando quanto previsto dal codice penale, costituisce altresì, per l'avvocato, illecito disciplinare».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00», *con le seguenti:* «articoli 11-*bis*, 18 e 20, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e a euro 700.000,00».

11.Rubr.1

ZIZZA

Alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un commercialista».

11.0.3

SUSTA, MARAN

Dopo il Capo II inserire il seguente:

«CAPO II-*bis*

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*:

al primo periodo, dopo le parole ''è tenuto'' sono aggiunte le seguenti: ''a partecipare personalmente'';

sono soppressi i seguenti periodi: ''La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due. anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.'';

b) all'articolo 8:

al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: ''Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento'';

al comma 4-*bis*, dopo le parole: ''mancata partecipazione'' sono inserite le seguenti: ''o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione'''.

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: ''previsti dall'articolo 2643'' sono sostituite dalle seguenti: ''soggetti a trascrizione ai sensi'';

d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: ''ordini professionali'', inserire le seguenti: ''nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4'';

e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: ''01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche''.

Art. 11-*ter*.

(Tentativo di conciliazione)

Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

Art. 12.

12.1

FALANGA

Sopprimere il Capo III.

12.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

12.3

GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

12.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sopprimere l'articolo.

12.5

SUSTA, MARAN

Sopprimere l'articolo.

12.6

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

12.7

PAGLIARI, LEPRI, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FATTORINI, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SOLLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile).* – 1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione consensuale o le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio sono definite da provvedimenti giudiziali e non possono essere richieste e ottenute innanzi all'ufficiale dello stato civile.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'accordo non può contenere parti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: ''g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile'';

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g)-*bis*, è aggiunta la seguente: ''g-*ter*)gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile'';

c) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera d)-*bis*, è aggiunta la seguente: ''d-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile'';

Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, inserire il seguente: ''11-*bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio all'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642''.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo le parole: «atto di matrimonio»*, inserire le seguenti:* «e con l'assistenza di almeno un avvocato»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'assenza di tali condizioni ostative è attestata, all'ufficiale di stato civile, dall'avvocato o dagli avvocati che assistono le parti».

12.9

STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «l'atto di matrimonio»*, aggiungere le seguenti:* «con l'assistenza di almeno un avvocato».

12.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1 sopprimere le parole da «ovvero»*, fino alla fine del comma;*

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero», fino alla fine del periodo medesimo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: «di cessazione», fino alla fine del comma;

Conseguentemente:

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera *a)*;

b) alla lettera *b)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera;

c) alla lettera *c)*, sopprimere le parole da: «, di scioglimento», fino alla fine della lettera medesima;

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero di scioglimento» fino alla fine del periodo.

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

«Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale»;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile».

12.11

BARANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori di anni 16, di figli incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti».

12.12

BARANI

Al comma 2, dopo le parole: «figli minori»*, aggiungere le seguenti:* «di anni 16».

12.13

BARANI

Al comma 2, sopprimere la parola: «maggiorenni».

12.14

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, dopo la parola: «grave»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

12.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo».

12.16

STEFANI

Al comma 2, aggiungere,in fine, il seguente periodo: «La sussistenza di tale condizioni è attestata dall'ufficiale di stato civile, dall'avvocato, o dagli avvocati che assistono le parti».

12.24

D'ASCOLA, SACCONI, GIOVANARDI, ALBERTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alla conclusione della convenzione di cui al comma 1, le parti devono comparire dinanzi al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'ufficiale dello stato civile individuato secondo i criteri di cui al comma 1 perché sia accertata la loro libera determinazione alla conclusione della convenzione. Tale accertamento deve risultare da apposito verbale».

Conseguentemente, al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «l'ufficiale dello stato civile,» *aggiungere le seguenti:* «previa verifica

della sussistenza del verbale del Presidente del tribunale di cui al comma 2-*bis*,».

12.17

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 non può contenere patti di trasferimento patrimoniale mobiliare ed immobiliare, né atti abdicativi di diritti patrimoniali, ivi comprese le rinunzie a diritti di credito spettanti a titolo di alimenti e mantenimento. Si considera, ai fini del presente comma, come patto di trasferimento patrimoniale anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: «L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».

12.18

STEFANI

Al comma 3, dopo le parole: «delle parti»*, aggiungere le seguenti:* «assistite da almeno un avvocato».

12.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis.* Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione».

12.20

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, sostituire le parole: «data certificata nell'» *con le seguenti:* «data di ricezione, da parte dell'ufficiale dello stato civile del co-

mune presso cui il matrimonio è stato iscritto e trascritto, di copia autenticata dell'».

12.21

PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse; anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

12.22

FALANGA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di stato civile trasmette il verbale di separazione al tribunale territorialmente competente per la sua omologazione anche in assenza di prole. Spetta al tribunale accertare la veridicità della dichiarazione dei coniugi di assenza di prole».

12.23

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con la omologazione del tribunale il quale provvede in Camera di consiglio su relazione del presidente».

12.0.1

FILIPPIN, LO GIUDICE, CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Dispositioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: ''2. Qualora vi sia accordo tra le parti circa l'intollerabilità della convivenza, è sufficiente la volontà dei coniugi per l'accertamento che la comunione materiale e spirituale non può essere mantenuta o ricostruita''.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: ''quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,''.

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: ''esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,''».

12.0.2

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'***articolo,** *inserire i seguenti:*

«Art. 12-*ter.*

(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''Art. 3-*bis*. – Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato:

1) da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di domanda di separazione, quando non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* o maggiorenni privi, senza colpa, di indipendenza economica;

2) da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno

due anni prima del 18 dicembre 1970, ovvero è stato stipulato accordo di separazione consensuale a seguito di convenzione di negoziazione assistita. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta''.

2. La lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è abrogata.

Art. 12-*quater*.

1. L'articolo 4, comma 8, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ''8. Il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infine nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata – se possibile – al giudice della separazione personale. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile''.

Art. 12-*quinquies*.

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituita dal seguente: ''Art. 708. - *(Comparizione delle parti e provvedimenti del presidente).* – All'udienza di comparizione il presidente sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone – se del caso – la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente,

anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-*bis* e 70 del codice di procedura civile per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione. Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza dì comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento''.

Art. 12-*sexies*.

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio''.

Art. 12-*septies*.

(Disposizioni. in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi, si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione''.

Art. 12-*octies*.

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI

SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.3

FILIPPIN, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'***articolo,** *inserire i seguenti:*

«Art. 12-*bis.*

1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: ''tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato''.

Art. 12-*ter.*

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio''.

Art. 12-*quater.*

(Disposizioni in materia di comunione)

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione''.

Art. 12-*quinquies.*

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO E PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OTTENIMENTO DEL DIVORZIO».

12.0.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Abolizione del tentativo di conciliazione dei coniugi)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 706, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: ''Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 e articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'Ufficio.'';

b) gli articoli 707; 708 e 709 sono abrogati;

c) all'articolo 711 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma primo, sono soppresse le parole: ''e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708'';

2) il terzo comma è soppresso.

2. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: '', esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4,'', sono soppresse;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5, 7, 8 e 9 sono soppressi;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente: ''Il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare documenti e memoria difensiva, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile e articoli 166 e 167, primo e secondo comma del medesimo codice, nonché il termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il decreto contiene l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.'';

3) al comma 16, ultimo periodo, le parole: ''si applica la procedura di cui al comma 8'' sono sostituite dalle seguenti: ''adottata anche d'ufficio; con ordinanza; i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.'';

c) all'articolo 5, comma 9, primo periodo, le parole: ''avanti al presidente del tribunale'', sono soppresse».

12.0.5

LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Autenticazione di sottoscrizioni)

1. L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».

12.0.6
LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Dichiarazioni giurate)

1. Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali dà atto in apposito processo verbale».

12.0.7
LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Verbali di accertamento, di constatazione, di ricognizione dello stato dei fatti o delle cose)

1. L'ufficiale giudiziario su richiesta di parte e su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico – redigende relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile».

12.0.8
DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'*articolo 12*, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma aggiungere i seguenti commi:

''L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale,

il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali da atto in apposito processo verbale.

L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza''».

12.0.9

LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Testimonianza scritta)

1. Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può incaricare l'ufficiale giudiziario a raccogliere, su interpello determinato, la testimonianza scritta di un soggetto, redigendo processo verbale».

12.0.10

PICCINELLI

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero ai sensi dell'articolo 191 del codice civile anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

12.0.11

STEFANI

*Dopo l'*articolo 12*, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Negoziazione assistita incentivi fiscali)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con, data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa, la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare».

Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-*bis*, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

12.0.12

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, ORELLANA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Accertamento della convivenza e della sua cessazione)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 si applicano anche all'interruzione del rapporto di convivenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni. È competente l'ufficiale dello stato civile del comune presso cui è registrata la famiglia anagrafica.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – *(Famiglia anagrafica). – 1.* Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

a) matrimonio;

b) parentela;

c) affinità;

d) adozione;

e) tutela o curatela o all'amministrazione di sostegno;

f) altri vincoli affettivi; purché tra persone maggiorenni, anche del medesimo sesso, che dimostrino di coabitare nella stessa dimora da almeno due anni''.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

Art. 13

13.1a

CASSON

Al capo IV, all'articolo, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del patrocinio)

1. All'articolo 82, primo comma, del codice ai procedura civile sostituire le parole: ''euro 1.100'' con le seguenti: ''euro 10.000''».

13.1

CASSON

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Modifiche alla disciplina del giudizio di equità)

1. All'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire la parola: ''millecento'' con la seguente: ''diecimila''».

13.100

CUCCA, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»"

13.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)* della legge 11 marzo 2014, n. 23, il numero 11 è sostituito dal seguente:

''11) l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente esclusione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle in casi diversi dalla soccombenza reciproca, dalla novità della questione trattata ovvero dal mutamento della giurisprudenza;''».

13.0.1

SUSTA, MARAN

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Tentativo di conciliazione)

1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».

13.0.2

CASSON

*Dopo l'*articolo*13, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Pronuncia secondo equità)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 113 sostituire il secondo comma con il seguente: ''Il giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede diecimila euro''.

b) all'articolo 114, alle parole: ''Il giudice'' sono anteposte le seguenti: ''Fermo quanto previsto dall'articolo 113,'';

c) all'articolo 339, terzo comma, le parole: ''del giudice di pace'', sono soppresse».

13.0.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, LO GIUDICE

*Dopo l'*articolo 13, *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Modifiche alla disciplina del contenuto della sentenza)

1. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono aggiunti, i fine, i seguenti commi:

''La motivazione della sentenza che definisce il giudizio in grado di appello può consistere, in tutto o in parte, nel richiamo alla motivazione del provvedimento impugnato.

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto posti dalle parti, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando''».

13.0.4

CASSON

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Riduzione di termini processuali per la minore durata del giudizio)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a all'articolo 163-*bis*, primo comma, le parole: ''novanta'' e ''centocinquanta'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''quarantacinque'' e ''settantacinque'';

b) all'articolo-168-*bis*, ultimo comma, la parola: ''quarantacinque'' è sostituita dalla seguente: ''venticinque'';

c) all'articolo 183, comma sesto, al numero 1) sostituire la parola: ''trenta'' con la seguente: ''quindici''; al numero 2) sostituire la parola: ''trenta'' con la seguente: ''quindici''; al numero 1) sostituire la parola: ''venti'' con la seguente: ''dieci'';

d) all'articolo 183, comma settimo, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''quindici'';

e) all'articolo 186-*quater*, ultimo comma, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''quindici''».

13.0.5

SUSTA, MARAN

*Dopo l'*articolo 13 *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Termini per comparire)

1. All'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''novanta'' e ''centocinquanta'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''quarantacinque'' e ''centoventi''».

13.0.6

CASSON

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Modifiche alla disciplina della comparsa di risposta)

1. All'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: ''sui fatti'' sono inserite le seguenti: ''e gli elementi di diritto''».

13.0.7

CASSON

*Dopo l'*articolo 13*, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per l'accelerazione del processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione'';

b) all'articolo 175 il primo comma è sostituito dal seguente:

''Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento'';

c) all'articolo 195, terzo comma, secondo periodo, le parole da: ''entro il quale'' fino a: ''successiva udienza''sono sostituite dalle seguenti: '', non superiore a dieci giorni dalla trasmissione della relazione, entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa e il termine, anteriore alla successiva udienza e non superiore a sei giorni da tale comunicazione'';

d) all'articolo 281-*quinquies*, al primo periodo del secondo comma; la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''quindici'' e dopo il medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: ''È sempre tenuto alla redazione e al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale''».

13.0.8

SUSTA, MARAN

*Dopo l'*articolo 13 *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Memorie e richieste istruttorie)

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: ''o modificate nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali'' e sopprimere il numero 2);

b) al settimo comma, le parole: ''provvede sulle richieste'', fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''provvede, nella stessa udienza di trattazione, sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza''».

Art. 14.

14.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

All'articolo 14, premettere il seguente:

«Art. 014.

(Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile sulla prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''183 *(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).* – I. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e, la trattazione il giudice istruttore adotta le determinazioni necessarie per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio ed il sollecito e leale svolgimento del procedimento; quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, all'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dell'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma;

II. Quando pronunzia i provvedimenti: di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Si applicano gli articoli 163-*bis*, 166 e 167. Può fissare una nuova udienza anche quando ciò è indispensabile per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

III. Il giudice istruttore, se non provvede a norma dell'articolo 291-*bis*, fissa una nuova o udienza se intende procedere a norma dell'articolo 185.

IV. Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del secondo e terzo comma, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può invitare le parti ad indicare in udienza i mezzi di prova ulteriori,

ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria, fissando una nuova udienza per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti.

V. Qualora proceda secondo quanto previsto al comma precedente, il giudice, chiusa l'istruzione, invita le parti nella stessa udienza a precisare le conclusioni e provvede a norma degli articoli 281-*quinquies* ovvero 281-*sexies*.

VI. Ove la complessità della causa non consenta di procedere secondo quanto previsto al quarto e al quinto comma, il giudice, con provvedimento motivato nel quale indica le questioni, anche rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione scritta, concede alle parti termini perentori non superiori a un mese per il deposito di memorie e, ove necessario, di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche e fissa entro i trenta giorni successivi l'udienza, nella quale provvede a norma del quarto comma, ovvero provvede a norma dell'articolo 189.

VII. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro un mese.

VIII. In tutti i casi in cui vengano disposti d'ufficio mezzi in prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine, perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari .in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

IX. Con l'ordinanza, che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma''«.

14.2

BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

14.3

STEFANI

Sopprimere l'articolo.

14.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «183-*bis*», *primo periodo, dopo la parola:* «Trattazione» *inserire le seguenti: «,* decorsi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma».

14.5

PAGLIARI

Al comma 1, sostituire le parole: «ordinanza non impugnabile» *con le parole:* «ordinanza impugnabile».

14.6

CASSON

Al comma 1, capoverso «183-*bis*» *all'ultimo periodo del primo comma sostituire le parole:* «può fissare» *con la seguente:* «fissa».

14.7

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «183-*bis*» *secondo periodo, sostituire le parole:* «può fissare» *con le seguenti:* «fissa».

14.8

GINETTI

Al comma 1, capoverso «183-*bis*» *sostituire le parole:* «termine perentorio non superiore a quindici giorni» *con le seguenti:* «termine perentorio non inferiore a quindici giorni prima dell'udienza».

14.0.1

SUSTA, MARAN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art.14-*bis.*

(Precisazione delle conclusioni)

1. All'articolo 189, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «davanti a lui le conclusini» seno sostituite dalle seguenti: «per iscritto, mediante memoria da depositare o inviare in via telematica in cancelleria, entro trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio,».

14.0.2

STEFANI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente*:

«Art. 14-*bis.*

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente. Il giudice di pace è competenze per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno: ''per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e ss del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e, dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

a) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

b) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

c) per le cause in materia di contratti del consumatore;

d) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori d'immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

e) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

f) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi».

14.0.3

STEFANI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: ''o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria'', sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: ''al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9''.

3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse fu istruttoria».

Art. 15.

15.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, SCALIA

Sopprimere l'articolo.

15.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

15.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sopprimere l'articolo.

15.5

CHIAVAROLI

Sopprimere l'articolo.

15.6

CASSON

Al capoverso «257-*ter*» *comma primo, alle parole:* «La parte può produrre»*, preporre le seguenti parole:* «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

15.7

CASSON

Al comma 1, capoverso «257-*ter*»*, primo comma, sostituire le parole da:* «, che, previa identificazione»*, fino alla fine del periodo, con le seguenti parole:* «. Quest'ultimo, previa identificazione a norma dell'articolo 252, attesta l'autenticità della dichiarazione e l'avvenuto avvertimento del dichiarante, ai sensi del comma 2».

15.8

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «autenticità», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni del soggetto che sottoscrive la dichiarazione».

15.9

BARANI

Al comma 1, capoverso «257-*ter*»*, il primo periodo è sostituito con il seguente:* «La parte può produrre sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore che abbia proceduto all'identificazione a nonna dell'articolo 252».

15.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso articolo «257-*ter*», *primo periodo, dopo le parole:* «previa identificazione», *è aggiunta la parola:* «anche».

15.11

STEFANI

Al comma 1, capoverso articolo «257-*ter*», *dopo le parole:* «ne attesta l'autenticità», *aggiungere la frase:* «della sottoscrizione e sull'avere reso al terzo l'avvertimento di cui al comma 2».

15.0.1

FILIPPIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto ilseguente: «251-*ter* - (Dichiarazioni scritte) – 1. La parte può produrre, sui

fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte che la dichiarazione, può essere utilizzata in giudizio delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

2. I difensori delle parti possono concordare di assumere le testimonianze ammesse dal giudice presso i propri studi professionali. I difensori di comune accordo possono altresì verbalizzare le dichiarazioni oppure possono assumere la testimonianza presso lo studio di un notaio che provvederà quindi alla relativa verbalizzazione».

Art. 16.

16.1

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

16.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

16.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º al 31 agosto di ciascun anno'';

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze''».

16.4

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la parole: «dai 6 al 31 agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dall'1º agosto al 10 settembre di ciascun anno».

16.5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal, 6 al 31 agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 1º agosto al 5 settembre di ciascun anno».

16.6

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».

16.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno», *con le seguenti:* «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».

16.8

STEFANI

Al comma 1, sostituire la parola: «6» *con la seguente:* «1».

16.9

BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 15 settembre».

16.10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 di agosto di ciascun anno» *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 10 settembre di ciascun anno».

16.11

CASSON

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dal 6 al 31 agosto», *con le seguenti:* «dal 6 agosto al 6 settembre»;

b) al comma 2, capoverso «Art. 8-*bis*», *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Durante il periodo di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.12

BUCCARELLA, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la parole «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno»*, con le seguenti:* «dal 7 agosto al 7 settembre di ciascun anno».

16.13

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e per i termini previsti dagli ordinamenti civile e penale per il deposito delle sentenze».

16.14

BARANI

Al comma 2, il capoverso «Art. 8-bis*», è sostituito con il seguente:*

«Art. 8-*bis*. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937».

16.15

BARANI

Al comma 2, il capoverso «Art. 8-bis*», è sostituito con il seguente:*

«Art. 8-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni».

16.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Al comma 2, sostituire le parole: «di trenta giorni», *con le seguenti:* «di trentasei giorni. Nei primi sei giorni definiscono gli affari e gli atti in corso».

16.17

STEFANI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale».

16.0.1

LO GIUDICE

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Termini di validità del precetto)

1. Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».

16.0.2

ICHINO, SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. I commi da 47 a 69 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati.

2. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile».

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del rito del lavoro».

16.0.3
STEFANI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

''1.-*ter*. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro armi ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter* non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni''».

16.0.4
D'ASCOLA, GIOVANARDI, SACCONI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente capo:*

«CAPO IV-*bis.*

Disposizioni generali in materia di processo del lavoro

Art. 16-*bis.*

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, 1 commi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 sono abrogati:

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto disposto dal presente articolo;

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge».

16.0.5

CALIENDO, CARDIELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Interventi per l'efficienza degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ''contabili e militari'' sono sostituite con le parole ''contabili, militari e avvocati dello Stato'';

b) dopo le parole ''sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015'' sono aggiunte le seguenti: ''per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso'' dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018''.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 alla lettera *b)* alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole ''per il quadriennio 2015-2018 la quota minima da destinare al Ministero della Giustizia è fissata in misura non inferiore alla metà'';

b) al comma 1-*bis* alla fine del periodo è aggiunto il seguente ''per il quadriennio 2015-2018, con apposito decreto il Ministro delle Giustizia riserva l'ammontare del 10 per cento delle quote complessive attribuite al Ministero all'erogazione di incentivi in favore del personale amministrativo che presta servizio presso gli uffici giudiziari, determinando altresì i criteri di spettanza e gli indici di valutazione che danno titolo alla misura incentivante''».

16.0.6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, in materia di contributo unificato)

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

''Art. 13. (Importi). – 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis* per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5,200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, i1 contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo 1, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i)*. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f)*.

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 dei decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza dei giudicato il contributo dovuto è di euro 150. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 giugno 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

d) per ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari

o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.0000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis*. dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350.

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000''.

Le disposizioni, di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, valutate in 50 milioni di euro nel 2014 e in 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''dell'1 per cento'', al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

b) a decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 23 per mille;

c) coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoni ali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge

1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 16-*bis* del presente decreto-legge;

d) a decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate».

Art. 17.

17.1

FALANGA

Sopprimere l'articolo.

17.2

CHIAVAROLI

Sopprimere l'articolo.

17.3

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

17.4

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso articolo 1284 codice civile, è sostituito dal seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, oltre alla sorte capitale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

17.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio il procedimento di negoziazione di cui all'articolo 2 o un procedimento giudiziarie o arbitrale o di mediazione il saggio degli interessi legali è pari a quella previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

17.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione».

17.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento, di cognizione», *con le seguenti parole:* «dalla comunicazione o dall'invito a stipulare la convenzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».

17.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione»*, con le seguenti:* «dalla messa in mora».

17.9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2 sopprimere le parole: «rispetto ai procedimenti iniziali».

17.10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «iniziati» *con la seguente:* «anche pendenti» *nonchè le parole:* «a decorrere dal» con le seguenti: «alla data del».

17.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2 sopprimere la parola «trentesimo».

17.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 481 del codice di procedura civile, le parole ''non è iniziata l'esecuzione'' sono sostituite dalle seguenti: «non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione''».

17.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Esecuzione delle sentenze definitive condanna nei confronti dello Stato)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

''Art. 9-*bis*. – *(Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato). – 1.* crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei –confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio giudicato di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni, con le somme dovute, a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, dal contribuente beneficiario della sentenza di condanna. Il contribuente trattiene l'importo del credito, mediante riduzione delle somme così dovute, purché il credito:

a) non sia stato soddisfatto. A tal fine la compensazione avviene con modalità, idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) sia stato dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva. A tal fine la sentenza è inclusa nell'elenco che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica; ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; e successive modificazioni.

2. Nelle controversie di cui ai commi 6-*bis* e 6-*quater* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta;

c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera *b)*.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 80 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

4. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge, valutati in 135.000 euro per l'anno 2014 e in 540.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze; sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma Giustizia civile e penale' della missione Giustizia' dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo''.

2. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

''Art. 5-*quater* 1. *(Esecuzione forzata). – 1*. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dal presente articolo.

2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o peniten-

ziari, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni. del libro III, titolo II, capa II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento pagamento relativamente alle somme pignorate. L'atto di cui al primo periodo allega pena di nullità rilevabile d'ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionari e delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si precede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

4. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate''.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i commi 6 e 7 sono abrogati».

17.0.3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PALERMO, BATTISTA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Precetto e rivalsa a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, n. 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il precetto notificato nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri è altresì comunicato, a cura della cancelleria; al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'avvio del procedimento di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e comunque, nei confronti di coloro che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 84, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

Art. 18.

18.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5I8, sesto comma, è sostituito dal seguente:

''Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie degli atti cui al periodo precedente, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo dell'e-

sente comma sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore'';

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

''Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale, giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie dell'atto al citazione, del titolo esecutivo e del precetto, attestati conformi dal procuratore del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.'';

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

''Art. 557 – *(Deposito dell'atto di pignoramento). – 1.* Eseguita l'ultima, notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna .senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare, entro trenta giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestati conformi dal procuratore del creditore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore''.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera d), *capoverso* ''art. 492-*bis*'', *comma 3. sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettere a) *e* c), *sostituire le parole:* «dieci giorni», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 19; comma 1, lettera d) *capoverso* «Art. 492-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.3

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *capoverso articolo 518, le parole:* «dieci giorni» *sono sostituite con le seguenti parole:* «trenta giorni».

18.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.5

CASSON

Al comma 1, lettera a), *al sesto comma dell'articolo 518, ivi richiamato, al secondo periodo, sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «venti».

18.6

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 518», *dopo le parole:* «dieci giorni dalla» *aggiungere le parole:* «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore».

18.7

STEFANI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «art. 518», *dopo le parole:* «dieci giorni dalla» *aggiungere le parole:* «di effettiva».

18.8

STEFANI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 543», *dopo le parole:* «trenta giorni dalla» *aggiungere le seguenti:* «data di effettiva».

18.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «art. 557», *sostituire le parole:* «dieci giomi» *con le seguenti:* «trenta giorni».

18.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «art. 557». *le parole:* «giorni», *sono sostituite con le parole:* «trenta giorni».

18.11

STEFANI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «art. 557». *le parole:* «giorni dalla» *aggiungete le parole:* «data di effettiva».

18.0.1

LO GIUDICE

Al capo V, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-*bis.*

(Dichiarazione del debitore pignorato)

1. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolta al debitore ad effettuare, al momento presso l'ufficiale giudiziario messo oppure successivamente presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio».

18.0.2
LO GIUDICE

Al Capo V dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.18-*bis*.

(Atti urgenti)

1. I diritti e le indennità di trasferta sono triplicati per gli arti urgenti. Si considera urgente l'atto da eseguirsi entro tre giorni per richiesta ai parte o per termine di legge».

Art. 19.

19.1
GINETTI

Al comma rapportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire la lettera *a)* con la seguente: *a* all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.'';

b) dopo la lettera *d* inserire la seguente: d-*bis)* dopo l'articolo 521 inserire il seguente:

''Art. 521-bis.

(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione, a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata; ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo''».

19.2

De Cristofaro, De Petris

Al comma 1, capoverso: «Art. 26-*bis*», lettera *c*), premettere il seguente:

«01. il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice''».

19.3

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire le seguenti:*

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

''Art. 59. – *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario).* L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario'';

b-*ter*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso-ufficiale giudiziario''.

b-*quater*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

''Art. 479-*bis*. – *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione).* – Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione''».

19.4

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«b-*bis*) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

''Art. 59. - *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario).* – L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario''».

19.5

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre; anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario''».

19.6

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«b-*bis*) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

''Art. 479-*bis*. - *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione).* – Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo; ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose.

Nel caso in cui, nell'espletamento dell'attività previste al primo comma; insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva

esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalteràbilità dei dati:

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione''».

19.7

STEFANI

Al comma 1, la lettera d), *capoverso* «Art. 49» *è sostituita dalla seguente:*

''Art. 492-*bis*. - *(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).* – Su istanza del procuratore del creditore procedente; il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette, quanto

prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato''.

Conseguentemente,

dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

''d-*bis*): Dopo l'Art. 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-*bis*. - *(Modalità di accesso alle banche dati).* – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può integrare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato ''Modello ricerca beni'', conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-*bis* del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La. disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies*.

2) Articolo 155-*ter*. - *(Accesso alle banche dati tramite i gestori).* – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* le medesime informazioni.

3) Articolo 155-*quater*. - *(Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati).* – Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il sevizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-*bis* individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio''.

4) Articolo 164-*bis*. – *(lnfruttuosità dell'espropriazione forzata)* – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo;

e conseguentemente:

il comma 2 è soppresso.

19.8

GINETTI

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 492-*bis*», sopprimere il primo comma.

19.9

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 492-*bis*», sopprimere il primo comma.

19.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:*

«Art. 492-*bis*. – *(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).* - Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni, degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro quindici giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti trattati dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.».

19.11

GINETTI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 492-*bis*»*, secondo comma, sostituire le parole:* «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» *con le seguenti:* «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare».

19.12

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «art. 492-*bis*»*, sostituire le parole:* «Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda» *con le seguenti:* «L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni,

esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede».

19.13

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* dopo l'articolo 495, sona aggiunti i seguenti articoli:

''Art. 495-*bis*.

(Istanza di Concordato)

1.Prima che sia stato emesso il decreto di trasferimento del bene a seguito di esito positivo della vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purché non ricorrano le ipotesi previste della legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale nel cui territorio circondariale ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

Art. 495-*ter*.

(Forma della istanza)

1. Nella istanza devono essere indicate tutte le procedure esecutive pendenti nello stato di cui all'articolo 495-*bis* comma 1 e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. La percentuale di cui al comma precedente si calcola sugli importi della sola sorte capitale esclusi gli interessi e le spese legali maturate.

2. Dal momento del deposito della istanza non sono più ammessi insolventi nelle procedure esecutive indicate nel ricorso.

Art. 495-*quater*.

(Adempimenti procedurali)

1. A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni di cui agli articolo 495-*bis* e 495-*ter*, e ne dispone la riunione a quella per la quale è stata presentata la istanza di concordato comprese quelle eventualmente pendenti innanzi a Tribunali diversi da quello innanzi al quale si procede;

b) in caso siano riunite procedure esecutive immobiliari su beni il cui valore non è ancora accertato dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva a tali adempimenti nella quale devono comparire il debitore istante e i creditori che hanno avviato le procedure esecutive di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter* nella quale il debitore può precisare e modificare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti e può chiedere di procedere al pagamento della somma offerta attraverso una rateizzazione non superiore a 48 mesi.

Art. 495-*quinquies.*

(provvedimento di ammissione)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quater* il Giudice accerta l'ammontare del valore dei compendi pignorati di tutte le procedure esecutive.

2. A richiesta anche di un solo creditore dispone perizia estimativa dei beni mobili pignorati rinviando in tal caso l'udienza a non più di trenta giorni.

3. Se la somma offerta dal ricorrente debitore è pari o superiore al valore degli interi compendi pignorati il Giudice ammette il ricorso *inaudita altera parte*.

4. Se invece la somma offerta dal ricorrente debitore è inferiore al valore dei compendi pignorati il Giudice fissa una successiva udienza nella quale, a pena di decadenza, i creditori di cui all'articolo 495-*quater* lettera *c)*, dovranno esprimere il loro parere favorevole o negativo alla proposta del ricorrente debitore.

5. A tale udienza il giudice ammette la istanza solo se vi è il parere favorevole di un terzo dei creditori di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

6. Nel provvedimento di ammissione al concordato il Giudice dispone, se richiesto, la rateizzazione di cui all'articolo 495-*quater* ultimo comma altrimenti concede al debitore il termine di giorni 30 per procedere al pagamento.

7. Sia il pagamento in unica soluzione che il pagamento rateale vanno effettuati dal debitore su deposito giudiziario.

8. Nel provvedimento di ammissione in fine il Giudice fissa udienza ad una data successiva quella concessa al debitore per il pagamento a saldo della somma offerta.

Art. 495-*sexies*.

(Verifica del pagamento e distribuzione del ricavato)

1. Alla udienza di cui all'articolo 495-*quinquies* ultimo comma il Giudice verifica il corretto pagamento della somma offerta sul deposito giudiziario.

2. Ripartisce la somma tra tutti i creditori di cui agli articoli 495-*bis*, 495-*ter, e che non siano stati esclusi per la decadenza di cui all'articolo 495-quinquies* terzo comma, in maniera pari al grado percentuale proposto dal debitore ed al quale è stato ammesso.

3. Il Giudice dispone l'estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Dispone altresì la cancellazione di tutte le eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili o beni mobili registrati oggetto delle esecuzioni di cui agli articoli 495-*bis* e 495-*ter*.

Art. 495-*septies*.

(Mancato pagamento totale o parziale da parte del debitore)

1. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure e le eventuali somme versate vengono trattenute in acconto sulla procedura così come riunite.

2. Qualora il Giudice debba disporre la separazione delle procedure esecutive provvede alla distribuzione della somma versata ai sensi dell'articolo 495-*sexies*.''»

19.14

GINETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)*, inserire la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.''»;

b) dopo la lettera *h)* inserire le seguenti:

«h-*bis*) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla

scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.'';

h-*ter*) all'articolo 512, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568.''».

19.15

ZIZZA, ALICATA

Al comma 1, dopo la lettera d)*, è inserita la seguente:*

«d-*bis)* l'articolo 518, primo periodo, del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto''».

19.16

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«d-*bis)* all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: ''nonché il loro stato'' sono inserite le seguenti: ''a pena di nullità rilevabile d'ufficio''».

19.17

CASSON

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*. All'interno del Capo I del Titolo III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 542 del codice di procedura civile è inserita la seguente sezione:

Sezione III-bis.

Dell'espropriazione di veicoli terrestri.

Art. 542-*bis*. – *(Forma del pignoramento di veicoli terrestri). - 1.* Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice che contiene:

a) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

b) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si pro cede al pignoramento;

c) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

d) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

Art. 542-*ter*. – *(Custodia e asporto del veicolo). - 1.* Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

Art. 542-*quater*. – *(Istanza e provvedimenti sulla vendita). - 1.* All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendole da fonti diverse da

quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente,- senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

Art. 542-*quinquies. – (Assegnazione). - 1.* Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

3. In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.».

19.18

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo l'articolo 555 è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 555-*bis. – (Beni immobili impignorabili).* – L'immobile destinato ad uso abitativo dove il debitore ha la sua residenza è assolutamente impignorabile.

La presente norma non si applica:

1) se il debitore o l'eventuale coniuge, purché non separato o divorziato, è proprietario di altro immobile;

2) se la esecuzione forzata viene introdotta dal creditore al quale il debitore abbia precedentemente concesso volontariamente ipoteca o altro diritto reale di garanzia;

3) se la esecuzione forzata viene introdotta per crediti derivanti dalla esecuzione di sentenze penali''».

19.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere lettera h).

19.20

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, è inserita la seguente:*

«*h-bis)* all'articolo 560, il quarto comma è sostituito dal seguente:

''Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario e dell'assegnatario se questi non lo esentano.''».

19.21

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: ''custode'' sono inserite le seguenti: ''per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti''».

19.22

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

«*h.bis)* all'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole da: ''e provvede ai sensi dell'articolo 576'' fino ad: ''altra ragione'' sono soppresse;

b) al quarto comma le parole: ''e, nei casi previsti, l'incanto'' sono soppresse;

h-ter) all'articolo 571, terzo comma, numero 2), del codice di procedura civile in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''ai sensi dell'articolo 576'';

h-quater) all'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: ''iscritti non intervenuti'' sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto, dispone che si proceda all'incanto ai sensi dell'articolo 576 e seguenti'';

h-quinquies) all'articolo 573, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ai sensi dell'articolo 576, se ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto'';

h-sexies) all'articolo 574, terzo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''fissando nuovo esperimento di vendita senza incanto'';

h-septies) all'articolo 576, il primo periodo, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: ''Il giudice dell'esecuzione, nei soli casi in cui ritiene, per particolari condizioni che la vendita col sistema dell'incanto abbia seria possibilità di migliore esito rispetto a quella senza incanto, dispone con ordinanza che si proceda alla vendita con incanto, in conformità agli articoli seguenti, stabilendo:'';

h-octies) all'articolo 591 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: ''incanto'' è sostituita dalle seguenti: ''esperimento di vendita'';

b) al primo comma; dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo'', sono inserite le seguenti: ''569 perché si proceda a nuova vendita senza incanto, o, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo'';

h-novies) all'articolo 591 del codice di procedura civile il terzo comma è soppresso;

h-decies) all'articolo 591-*bis*, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: ''dell'eventuale incanto'' sono aggiunte le seguenti: ''disposto dal giudice nei casi di cui all'articolo 576'';

b) al secondo comma, numero 4), prima delle parole: ''incanto'' è inserita la parola: ''eventuale'';

c) al secondo comma, numero 8), dopo la parola: ''nuovo'' sono inserite le parole: ''esperimento di vendita senza'';

d) al secondo comma, numero 9), dopo la parola: ''ulteriore'' sono inserite le parole: ''esperimento di vendita senza'';

e) al settimo comma, terzo periodo, la parola: ''incanti'' è sostituita dalle parole: ''esperimenti di vendita senza incanto''».

19.23

CASSON

Al comma 1, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* all'articolo 614-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: ''di fare infungibile o di non fare'' sono soppresse;

2) al primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi da quelli di fare infungibile e di non fare, non consistenti nel pagamento di una somma di denaro'';

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 15''».

19.24

GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, inserire le seguenti:*

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

''Art. 696-*ter. - (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose)*. – Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118'';

i-ter) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: ''nataio'' sono aggiunte le seguenti: ''o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili''».

19.25

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, è inserita la seguente:*

«*i-bis)* dopo l'articolo 696-*bis* è inserito il seguente:

''Art. 696-*ter*. – *(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose).* – Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono. essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696.

All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118''».

19.26

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, è inserita la seguente:*

«*i-bis)* all'articolo 769, il primo comma è sostituito dal seguente:

''L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che, hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.''».

19.27

GINETTI

Al comma 2, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso: «Art. 155-*ter*», sopprimere il primo comma;

b) al capoverso «Art. 155-*quater*» sopprimere le seguenti parole: ''La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni''»;

c) al capoverso «Art. 155-*quinquies*», sopprimere il primo comma».

19.28

ZIZZA, ALICATA

Al comma 2, lettera a)*, capoverso «Art. 155-*ter*», sopprimere il primo comma.*

19.29

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera a) *capoverso «Art. 155-*ter*», sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti parole:* «trenta giorni».

19.30

ZIZZA, ALICATA

Ai comma 2, lettera a)*, capoverso «Art. 155-*quater*», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

19.31

ZIZZA, ALICATA

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere il capoverso «Art. 155-*quinquies *(Accesso alle banche dati tramite i gestori)».*

19.32

GINETTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo l'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 155-*sexsies - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) – 1.* Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo ''155-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera *b)* e al comma 5, si applicano ai procedimenti

iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

19.33

CARIDI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis* - *(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)* – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari, per la prosecuzione della procedura delle probabilità ai liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Sono da ritenersi infruttifere le procedure esecutive immobiliari nelle quali sono state esperite, senza esito favorevole, almeno quattro aste, due delle quali con ribasso, nonchè le procedure esecutive nelle quali la custodia risulta inftuttifera, decorsi diciotto mesi dalla nomina del custode, e le procedure nel quali sono emanate ordinanze di sospensione del procedimento non impugnabili. Riscontrati i requisiti di cui sopra il giudice dell'esecuzione emette, senza ritardo ed inaudita altera parte, apposita ordinanza non impugnabile di estinzione del processo. Nell'ordinanza di estinzione il giudice dispone la cancellazione del pignoramento».

19.34

CASSON

Al comma 2, lettera b)*; capoverso «Art. 164-*bis*», sopprimere le parole da:* «, anche tenuto conto» a «della procedura».

19.35

ZIZZA, ALICATA, BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-*bis*. L'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito. dal seguente:

''Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile,

presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori''».

19.36

GINETTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: «cancelliere» aggiungere la parola: «o l'ufficiale giudiziario o funzionano dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente».

19.37

STEFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.

2-*bis*. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 542-*bis*. – *(forma del pignoramento di veicoli terrestri).* – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:

1) il cognome e il nome o la denominazione o regione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

2) gli estremi del titolo esecutivo e del predetto, e la somma per cui si precede al pignoramento;

3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;

4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a Cura del creditore».

b) «Art. 542-*ter*. – *(Custodia e asporto del veicolo).* – Con li notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia dell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario».

c) «Art. 542-*quater. (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo). – All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.*

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del debitore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dei decreto, può con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine li cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

Nel caso in cui il ereditare non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano grevi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita: «con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

d) Art. 542-*quinquies. – (Assegnazione del veicolo).* Nel senso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

19.38

STEFANI

Sopprimere il comma 3.

19.39

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere seguente:*

«b-*bis*. L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50''».

19.40

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere seguente:*

«b-*bis*. All'articol0 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;

b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00''».

19.41

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere il seguente:*

«b-*bis*. All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione''».

19.42

GINETTI

Al comma 3 dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

«b-*bis)* all'articolo 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in qualsiasi altra ipotesi in qui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale .giudiziario se non può provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decretò, da aggiornare ogni anno in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT;

b-*ter.)* All'articolo 34, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

''*a)* per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50''.

b-*quater.)* all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

''1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione''.

b-*quinquies.)* all'articolo 37, comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

''*a)* per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;

b) per gli atti retativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00''».

19.43

ZIZZA, ALICATA

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)*. all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT''».

19.44

STEFANI

Sopprimere il comma 4

19.45

CAPPELLETTI, BERTOROTTA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

19.46

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulte-

riore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno».

19.47

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *primo periodo, dopo le parole:* «ulteriore compenso» *è aggiunta la frase:* «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, e diminuita dei due terzi ove non vengano effettuate entro i trenta giorni dalla richiesta».

19.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *primo periodo, dopo le parole:* «ulteriore compenso» *è aggiunta la frase:* «dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».

19.49

ZIZZA, ALICATA

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *sostituire il quarto comma con il seguente:* «In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede, con un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 7.099,00».

19.50

GINETTI

Al comma 4, lettera b), *nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge, sono, apportate le seguenti modificazioni.*

a) al quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «con un massimo di euro 5.000,00;

b) al sesto comma sostituire le parole: «La residua quota del quaranta per cento, è distribuita dall'ufficiale. giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni» con le seguenti: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.51

ZIZZA, ALICATA

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «Art. 122», *sostituire il sesto comma; secondo periodo, con il seguente:* «La residua quota del quaranta

per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra rutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti».

19.52

STEFANI

Al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell'ufficiale giudiziario» *sono sostituite con le parole:* «del Consiglio dell'ordine degli avvocati».

19.53

STEFANI, CENTINAIO

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente: All'articolo 167, al comma 2, le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» *sono soppresse.*

19.0.1

CUCCA, RELATORE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis.*

(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)* della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, ratificata con legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare ed il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.

2. Effettuata le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.

3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

19.0.2

Mariarosaria ROSSI, CALIENDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30-*ter* dei decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono aggiunti i seguenti:

''5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, c) *e c*-bis), possono richiedere le verifiche di cui all'articolo 30-*quater*, anche al fine di acquisire gli elementi più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito utili al rintraccio dell'obbligato.

5-*ter*. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a, quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le attività di rintraccio dell'obbligato''».

Art. 20.

20.0.1

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione)

1 Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: ''o di pronta soluzione'' sono sostituite dalle seguenti: '', dalla

quale emerga, con assoluta evidenza, la ragionevole probabilità di essere accolta, concede''».

20.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati o fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri difettivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore cella legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

20.0.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Sospensione di termini)

1. Nelle more del provvedimento giurisdizionale, la sospensione dei termini della procedura esecutiva ha effetto a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero».

20.0.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

1. l'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più- favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto».

20.0.5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento le disposizioni ai cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con, modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto».

Art. 21.

21.1

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «di regola due volte all'anno» *con le parole:* «una volta ogni due anni).

21.2

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «di regola due volte all'anno» *con le parole:* «una volta all'anno).

21.4

CASSON

Al capoverso «Art. 10-*bis», al comma terzo, primo periodo, sostituire la parola:* «trentacinque» *con la seguente:* «venti».

21.3

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *al terzo comma, dopo le parole:* «rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organica dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante», *sono inserite le seguenti:* «Se l'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura è inferiore ai venti giudici, la percentuale di scopertura di cui al periodo precedente è del quindici per cento».

21.4a
BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*» *terzo comma, il seguente periodo è soppresso:* «il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza».

21.0.1
SUSTA, ICHINO, MARAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''contabili e militari'' sono sostituite con le parole: ''contabili, militari e avvocati dello Stato'';

b) le parole: ''sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015'' sono aggiunte le seguenti: ''per i magistrati che compiranno il settantacinquesimo, il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2016; sino al 31 dicembre 2016 per i magistrati che compiranno il settantaquattresimo e il settantatreesimo anno nel corso dell'anno 2017; sino al 31 dicembre 2017 per i magistrati che compiranno il settantatreesimo, settantaduesimo e il settantunesimo anno nel corso dell'anno 2018''».

21.0.2
SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'indennità giudiziaria)

1. Per il quinquennio 2015-2020 una quota parte dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è corrisposta

in misura proporzionale al numero dei giorni di effettivo esercizio della funzione nonché dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del1 legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

21.0.3

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, sono adottate, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

21.0.4

GINETTI

Al capo VI, dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di

ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *d* e *f* del terzo comma dell'articolo 19 del presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*,della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

7. Al decreto legislativo n 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 primo comma dopo la parola, ''amministrativo'' sono inserite le seguenti:

''incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari unep'';

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

''Art. 3-*bis.*

1. Ogni disposizione del D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, nella quale si fa riferimento al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale deve intendersi riferita, al Magistrato capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 240 del 2006''.

8. Ogni disposizione, del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario unep. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario unep.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del15 dicembre 1959 sono appartate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente: ''Nell'ufficio al quale sono addetti due o più- ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera.'';

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: ''Art. 48. – I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale unep compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale unep ivi addetto il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale unep ivì addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del personale di cui al precedente comma uno, i rispettivi dirigente amministrativi addetti alle rispettive Procure'';

L'ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

c) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep addetti all'ufficio ivi compresi quelli addetti ai presidi unep nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore.'';

d) all'articolo 105, il primo comma è sostituito dal ,seguente: ''Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio,'';

e) all'articolo 107 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: ''Gli ufficiali giudiziari o i funzionari unep, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due, possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari, Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà; entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, il numero del personale da adibire al presidio UNEP,'';

f) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Il funzionario unep coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, e V; Capo IV nonché nei titoli III, IV e V del presente decreto del Presidente della Repubblica del personale addetto al presidio unep istituito presso gli uffici del giudice di pace ci cui all'ultimo comma dell'articolo 107 precedente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio unep devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale.'';

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

''Art. 185. – Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizio sono in comune tra le due figure professionali''».

21.0.5

STEFANI, MALAN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21 giugno

2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;

b) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale;

c) prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;

d) prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

e) prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.6

STEFANI, MALAN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21giugno 2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;

b) escludere dalla previsione di cui alla lettera ''A'' solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015».

21.0.7

STEFANO, CENTINAIO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, al comma 3, le parole: ''non aver compiuto i sessanta anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''aver compiuto i sessanta anni di età''».

21.0.9

ZIZZA, ALICATA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva F1.

2. La dotazione. organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva F1, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4 e F5.

3. Agli oneri derivanti'dall'attuazione dei comma ì dei presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante

l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere ''*d)*, *e)*, *f)*'' del terzo comma dell'articolo 19 dei presente decreto-legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di: parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese. rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

21.0.10

ZIZZA, ALICATA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli

indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.'';

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

''Art. 3-*bis*. – 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio o al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto''.

2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dai personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:

''Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera'';

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

''I dirigenti amministrativi, gestiscono le risorse umane del personale UNEP compresi gli ufficiali giudiziari ed i funzionari.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello gestisce le risorse umane di cui al comma precedente per il personale UNEP ivi addetto. Il dirigente amministrativo del Tribunale gestisce il personale UNEP ivi addetto.

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono alla gestione del-personale di cui al precedente comma 1, i rispettivi dirigenti amministrativi addetti alle rispettive Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni''.

c) l'articolo 59, terzo comma, è sostituito dal presente:

''Il diligente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compresi, quelli addetti ai presidi UNEP nonché sull'ufficiale giudiziario coordinatore'';

d) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

''Nelle sedi d'ufficio unico, il dirigente amministrativo provvede, all'inizio di ogni'anno, alla designazione degli ufficiali giudiziari e dei funzionari UNEP preposti ai diversi rami di servizio'';

e) all'articolo 107 sono aggiunti; in fine, i seguenti commi:

''Gli ufficiali giudiziari o i funzionari UNEP, oltre ad eseguire le notificazioni degli atti di cui al precedente comma due possono eseguire, a mezzo servizio postale o strumenti informatici, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria da cui l'ufficio del giudice di pace dipende.

È istituito un presidio UNEP presso il solo ufficio del Giudice di Pace che non sia sede di altri uffici giudiziari. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto determinerà, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge; il numero del personale da adibire al presidio UNEP''.

f) all'articolo 146 è aggiunto; in fine, il seguente comma:

''Il funzionario UNEP coordinatore, espleta tutte le attività amministrative contabili previste nel titolo II, capo III, sezioni III, IV e V; Capo IV nonchè nei titoli III, IV e V del presente D.P.R. del personale addetto al presidio UNEP istituito presso gli uffici del giudice di pace. Ai fini dell'attuazione del presente comma, gli ufficiali giudiziari o i funzionari addetti al presidio UNEP devono trasmettere, in tempo utile, al funzionario. coordinatore da cui il presidio dipende tutto quanto occorre per la corretta amministrazione contabile e fiscale'';

g) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

''Art. 185. – Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto le funzioni di notificazione, esecuzione e di coordinamento dei vari rami di servizi sono in comune tra le due figure professionali''».

21.0.11
BRUNI, ZIZZA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, alla scadenza del terzo mandato o che sia stato prorogato; è confermato per ulteriori tre mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantesimo anno di età. Il Giudice di Pace che alla scadenza del terzo quadriennio non ha raggiunto il limite di età di settanta anni, è confermato in servizio nell'Ufficio del processo per un ulteriore quadriennio. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantesimo anno di età'';

b) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

''2-*quinquies*. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi''».

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il comandante generale della Guardia di finanza, generale di corpo d'armata Saverio Capolupo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE informa la Commissione che, lo scorso 24 settembre, ne è entrato a far parte il senatore Naccarato, in sostituzione del senatore Buemi.

Formula quindi al senatore Naccarato i migliori auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE rende quindi noto di aver inviato, lo scorso 24 settembre, una missiva al ministro della Difesa per sollecitare, anche alla luce delle mozioni recentemente approvate alla Camera dei deputati, un'audizione sulle linee guida del futuro libro bianco della Difesa e sul loro impatto rispetto ai programmi d'armamento. Sulla base degli accordi intercorsi con il Dicastero, la predetta audizione avrà luogo domani, giovedì 2 ottobre, alle 11.

Conclude auspicando, in ragione della particolarità ed importanza dei temi trattati, la partecipazione più ampia possibile da parte dei Commissari.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto: audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale di corpo d'armata Saverio Capolupo

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al generale Capolupo, ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestualmente la parola per lo svolgimento del suo intervento.

Il generale CAPOLUPO illustra innanzitutto il ruolo che la Guardia di finanza assolve in mare e quali sono, in concreto, le sue linee d'azione.

Nel dettaglio, la missione istituzionale affidata al Corpo dal legislatore si caratterizza per identità di contenuti sia che si sviluppi a terra, sia che si esplichi sul mare che negli spazi aerei sovrastanti. Il decreto legislativo n. 68 del 2001, infatti, assegna alla Guardia di finanza, in mare, la funzione esclusiva di polizia economico-finanziaria, cui si aggiunge il contrasto dei traffici illeciti, nel quadro del sistema di coordinamento fra le Forze di polizia previsto dalla legge n. 121 del 1981, oltre alla partecipazione –concorsuale- all'attività di soccorso. Si tratta pertanto degli stessi compiti che coinvolgono la responsabilità della Guardia di finanza sulla terraferma, nell'ambito di un dispositivo organizzativo ed operativo unitario.

Questa unicità di ruolo e di linee d'azione –sul territorio e a mare- trova due ulteriori, importanti punti di saldatura: il primo è rappresentato dalle qualifiche di polizia giudiziaria a proiezione generale; il secondo è dato invece dalle capacità investigative maturate in decenni di indagini (svolte sotto la direzione della magistratura e con il ripetuto ricorso a tutte le tecniche istruttorie previste dal codice di rito), per il contrasto ai traffici di droga, di esseri umani, di tabacchi lavorati, di armi e di merce contraf-

fatta. Traffici che, in massima parte, originano oltre mare e transitano per il mare, ma che producono i loro effetti all'interno del territorio e che fanno capo ad organizzazioni criminali transnazionali la cui scoperta e disarticolazione presuppone un'azione operativa in grado di svilupparsi con la massima e rapida integrazione fra dispositivo di vigilanza a mare e strutture investigative sul territorio.

Tale circostanza, peraltro, è dimostrata da numerose operazioni svolte. A titolo di esempio, rilevano quella condotta ad aprile dello scorso anno culminata nel sequestro oltre 15 tonnellate di *hashish* a bordo della motonave «Adam», battente bandiera delle isole Comore, e la successiva cattura delle imbarcazioni «Osamn Hasleter», battente bandiera turca, «Goldstar» con bandiera della Tanzania, «Abou Cherif» e «Amir Kaled», il primo battente bandiera egiziana ed il secondo privo di segni identificativi.

Risale al 23 giugno scorso, poi, la complessa operazione, culminata col fermo della motonave «Aberdeen», battente bandiera del Togo e all'arresto dei 16 componenti dell'equipaggio. Le indagini hanno inoltre permesso, soltanto cinque giorni dopo, di organizzare un'articolata manovra di pattugliamento aeronavale di una vasta area del Mediterraneo occidentale per intercettare in acque internazionali un'altra motonave con bandiera del Togo, la «Just Noran», con a bordo 1023 colli per un complesso di quasi 29 tonnellate di *hashish*. Nel mese di luglio è stata, infine, sequestrata la motonave moldava «Zakmar» con il suo carico di oltre 7 tonnellate di stupefacente, intercettata a mare a circa 170 miglia a sud-est di Pozzallo con 11 soggetti tratti in arresto.

Le operazioni citate, peraltro, non esauriscono lo scenario operativo in cui si muove l'apparato aeronavale del Corpo, atteso il perdurare dei traffici di *marijuana* dall'Albania e di cocaina dal Sud America, rispettivamente, verso le coste pugliesi e laziali.

In tale ambito, il coordinamento delle grandi operazioni sul mare e la ricognizione aeromarittima a largo raggio fanno capo al Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare, da cui dipendono i Gruppi aeronavali di Cagliari, Messina e Taranto e il Gruppo esplorazione aeromarittima, anch'esso con sede a Pratica di Mare.

La Guardia di finanza, inoltre, è parte molto attiva del circuito di cooperazione europea per l'interdizione del traffico di migranti sotto l'egida di FRONTEX, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione, ed ha preso parte, negli ultimi cinque anni, a 20 diverse attività della specie.

Parallelamente, sono state, nel tempo, rafforzate le sinergie operative con i principali organismi nazionali ed europei preposti all'attività di analisi e di investigazione sul traffico di stupefacenti via mare, fra cui la Direzione centrale servizi antidroga, le amministrazioni doganali e di polizia francesi e spagnole, il Centro di analisi e coordinamento del contrasto ai traffici provenienti dall'Oceano Atlantico di Lisbona e l'omologo Centro per i traffici nel Mediterraneo di Tolone.

La capacità del Corpo di valorizzare al meglio questo patrimonio di relazioni sia interne che internazionali, mediante l'integrazione fra le componenti aeronavale e terrestre, trova conferma negli straordinari risultati conseguiti, tra cui spicca l'operazione svolta lo scorso anno con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Lecce denominata «Sveti Nikola», dall'omonima isola montenegrina da cui partivano potenti scafi per scaricare sigarette sulle coste brindisine e del sud barese, intercettati in mare dalle unità navali della Guardia di finanza su segnalazione dei reparti di terra che conducevano le investigazioni, concluse, poi, con 40 arresti ed il sequestro complessivo di 13 tonnellate di tabacchi.

Inoltre –prosegue l'oratore- va evidenziato che l'esperienza sviluppata nella cooperazione sovranazionale ha permesso ai reparti aeronavali del Corpo di maturare una grande padronanza degli strumenti previsti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, contro il traffico di stupefacenti firmata a Vienna nel 1988 e contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000, con il «Protocollo addizionale» riguardante il traffico di migranti.

La sinergia fra le componenti territoriale ed aeronavale non è tuttavia esclusiva dell'azione di contrasto ai traffici internazionali: le stazioni navali e le sezioni aeree, infatti, coordinandosi sempre con i reparti territoriali ed i nuclei di polizia tributaria, forniscono un importante contributo al conseguimento degli obiettivi assegnati dal ministro dell'Economia e delle finanze con la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, soprattutto nel campo dell'evasione fiscale, del sommerso di lavoro, del contrabbando doganale, delle truffe sui finanziamenti pubblici, della tutela ambientale.

I principali campi d'azione sono i casi di fittizia intestazione a società di imbarcazioni in realtà utilizzate per scopi personali o di impiego di unità da diporto per finalità commerciali, che hanno riflessi sulla corretta applicazione della normativa in tema di imposte dirette e indirette; l'indebito utilizzo di prodotti energetici per i quali sono previste agevolazioni in materia di accise; l'impiego di personale «in nero» a bordo delle navi; i casi di illegittima percezione di contributi a carico del bilancio nazionale ed europeo previsti per gli operatori del settore marittimo e della pesca; le violazioni alla normativa ambientale e i connessi illeciti di natura fiscale e finanziaria. Inoltre, le unità aeronavali del Corpo sono parte attiva di un continuo scambio informativo con i reparti territoriali, ai quali comunicano, attraverso un apposito canale telematico, elementi indicativi di un elevato tenore di vita fortemente sperequato rispetto ai redditi dichiarati, utilizzati per la selezione dei soggetti connotati dai più alti indici di possibile evasione fiscale, da sottoporre a mirati approfondimenti.

Questo interscambio, che prende le mosse dalle disposizioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di potenziamento del metodo di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, ha anche permesso lo sviluppo di campagne di controllo a livello nazionale coordinate dal Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza (Progetto PERSEO).

Gran parte degli elementi indicativi di alta capacità contributiva, acquisiti anche dai reparti aeronavali, sono stati poi condivisi con l'Agenzia delle entrate, nel quadro della consolidata collaborazione fra le due istituzioni, per le sue autonome analisi ed elaborazioni.

L'oratore prosegue la propria esposizione osservando che il contrasto agli illeciti economico-finanziari e ai grandi traffici transnazionali non si sovrappone con le attività di altre istituzioni. Ruoli e funzioni di ciascuna, sia in via principale che a titolo di concorso, così come le rispettive e diverse dipendenze, sono infatti ben delineate dalla legge e dai diversi provvedimenti nel tempo emanati dalle competenti autorità, che hanno dettato anche le relative procedure di coordinamento.

Rilevano, al riguardo, innanzitutto le direttive per i servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare contenute nel decreto del ministro dell'Interno del 25 marzo 1998 che, nel riconoscere la preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto per i controlli relativi alla sicurezza della navigazione con il concorso delle altre Forze di polizia, ha messo in risalto le capacità di impiego multifunzionale del sistema di vigilanza aeronavale della Guardia di finanza per finalità più ampie. Il coordinamento e lo scambio informativo per gli interventi contro l'immigrazione clandestina via mare sono, invece, regolamentati dall'accordo interministeriale del 14 luglio 2003, integrato dall'accordo tecnico-operativo sotto l'egida del ministero dell'Interno del 14 settembre 2005.

In tale ambito, il raccordo delle operazioni e l'acquisizione ed analisi delle informazioni sono assicurate dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre la sorveglianza in acque internazionali è pianificata dal Comando in capo della Squadra navale della Marina militare, in cooperazione con i Comandi generali della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Con riguardo al profilo attinente ai controlli sul rispetto delle norme in tema di navigazione e sicurezza nelle acque territoriali ed interne, ribadisce quindi che il Corpo svolge funzioni del tutto concorsuali, per lo più esercitate, in concreto, durante l'assolvimento delle prioritarie attività connesse alle missioni di tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell'Unione europea e di contrasto ai traffici illeciti. Qualsiasi intervento ritenuto necessario per una più marcata razionalizzazione delle forze in campo, anche finalizzato a meglio mirare i controlli sulla navigazione da diporto ed a limitare il conseguente impatto su questa attività, trova peraltro il Corpo ampiamente disponibile sia a fornire il proprio contributo di idee, sia all'adozione dei correttivi ritenuti necessari.

Precisa inoltre, al riguardo, che il Corpo è stato interessato anche alla campagna estiva del 2013 per il rilascio del cosiddetto «bollino», che, attestando il regolare possesso della documentazione di bordo e delle dotazioni di sicurezza riscontrato da un organo di vigilanza in mare, mira ad evitare ripetuti controlli sulla stessa imbarcazione. Tale attività ha però carattere assolutamente marginale, stante che, lo scorso anno, i «bollini» ri-

lasciati dalle unità navali del Corpo ammontano a poco più dell'8 per cento del totale.

Con riferimento alla proposta di riforma contenuta nel disegno di legge n. 1157, osserva quindi che la pur condivisibile esigenza di rendere più efficienti ed economici le predette attività, non può incidere sulla necessità per il Paese, di disporre di una «Forza di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria del mare», dotata di strutture, competenze ed esperienze adeguate.

Per contro, il disegno di legge in questione, nei suoi attuali contenuti, verrebbe, di fatto, a creare un'altra Forza di polizia, ponendo l'esigenza di definirne esattamente ruoli e competenze al fine di non determinare nuovi problemi di sovrapposizione con quelle già esistenti, ed occorrerebbe, poi, attribuire agli appartenenti della nuova «Guardia costiera» funzioni di polizia giudiziaria a carattere generale, tenuto conto che, attualmente, quelle della Capitaneria di porto sono limitate ai reati scoperti nell'esercizio dei compiti d'istituto.

Ciò comporterebbe un ampliamento degli obblighi verso l'Autorità giudiziaria, la necessità di una profonda rivisitazione dei cicli addestrativi (rinunciando, peraltro, a eccellenti professionalità), ed un probabile aggravio di oneri finanziari, in palese contraddizione con la politica di *spending review*. Inoltre, la magistratura, gli organismi di altri paesi e le istituzioni europee, nel frattempo, si vedrebbero private, nei fatti, di un interlocutore unitario, già perfettamente attrezzato per corrispondere tempestivamente alle continue emergenze operative che si presentano sul mare ed alle correlate esigenze di rapido approfondimento investigativo sul territorio.

Quanto all'aspetto specifico attinente ai risparmi di spesa che il disegno di legge intende perseguire, precisa inoltre che la Guardia di finanza, ha già dato corso a diversi interventi di razionalizzazione organizzativa che hanno riguardato anche il comparto aeronavale. Vari provvedimenti di riduzione della spesa hanno infatti riguardato le infrastrutture, con la soppressione dal 2009 al 2013 di ben 72 reparti e l'adozione di oltre 1000 ulteriori misure organizzative di altro genere, con risparmi –a regime- per circa 7 milioni e mezzo di euro ed un recupero di personale all'attività operativa di 900 unità. Semplificando la catena logistica, informatizzando una serie di funzioni e riducendo del 4 per cento il parco auto, si è ottenuta poi un'ulteriore razionalizzazione di costi per oltre 6 milioni di euro, con effetti su più esercizi. Infine, nel comparto aeronavale sono stati conseguiti risparmi per 2 milioni di euro l'anno, attraverso una profonda riorganizzazione delle strutture tecniche di supporto volta a valorizzare le professionalità del Corpo per l'attività di manutenzione dei mezzi e di formazione dei piloti di aeromobili.

In questo ambito, da 468 mezzi navali si è passati agli attuali 320, con la previsione di dismettere altre 40 unità, nonché da 105 a 92 aeromobili, suddivisi in 14 ad ala fissa e 78 ad ala rotante. Rispetto al 2010, poi, i finanzieri di mare sono diminuiti dell'8,50 per cento e quelli del comparto aereo del 6,50 per cento.

Infine, nella direzione di un'ulteriore contrazione dei costi e di un adeguamento del dispositivo aereonavale del Corpo alle rinnovate minacce poste dai traffici illeciti internazionali, mediante una integrazione ancora più stretta con l'organizzazione operativa a terra, si muove la nuova riforma del comparto, attuata a seguito di un'attività di studio ed analisi intrapresa da oltre un anno. In estrema sintesi, le competenze dei reparti operativi aeronavali, prima riferite alla cosiddetta «zona contigua», sono state estese alle acque internazionali, dove in precedenza operava esclusivamente il dispositivo d'altura facente capo al Comando operativo aeronavale: ciò potrà rendere ancora più veloce ed incisiva la reciproca collaborazione investigativa contro le grandi azioni criminali.

Nel ribadire la più ampia disponibilità della Guardia di finanza ad ogni progetto o misura di ulteriore razionalizzazione e coordinamento fra istituzioni, in linea con i percorsi già intrapresi, invita la Commissione a tenere nel debito conto il valore sostanziale dell'attuale dispositivo, la cui riforma potrebbe dar luogo ad un indebolimento dell'azione di contrasto alla criminalità interna ed internazionale, con negative ripercussioni anche sulla tutela dei primari interessi del Paese e dell'Unione europea.

Il senatore MARTON *(M5S)* osserva che dalla relazione svolta dal generale Capolupo sembra evincersi una decisa rarità delle operazioni del Corpo aeronavale della Guardia di finanza prive di una precedente ed accurata programmazione.

Domanda inoltre delucidazioni sui controlli effettuati sulla nautica da diporto.

Conclude domandando se ed in che misura, anche alla luce dei precedenti quesiti, sia possibile operare un'ulteriore razionalizzazione della presenza del Corpo sul mare.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, nel riconoscere l'encomiabile ruolo rivestito dalla Guardia di finanza, precisa che il disegno di legge n. 1157 mira ad operare una razionalizzazione della presenza dello Stato sul mare.

Nel valutare, peraltro, l'effettivo impatto del provvedimento sulla Guardia di finanza, si dovrebbe tenere conto – a suo avviso – del fatto che, da quanto risulta dallo stesso intervento svolto dal generale Capolupo, l'attività di *intelligence* anti-crimine del Corpo appare svolta prevalentemente dai reparti ubicati a terra.

Per quanto riguarda, poi, la questione del personale, pone l'accento sulla previsione del consenso dell'interessato in ordine a qualsiasi trasferimento, rilevando che probabilmente l'ostacolo maggiore potrebbe essere rappresentato dalle differenze di trattamento economico attualmente vigenti.

Ad avviso del senatore DIVINA *(LN-Aut)*, l'intervento poc'anzi svolto dal generale Capolupo sembrerebbe orientato ad una decisa difesa delle funzioni e delle prerogative proprie del Corpo della Guardia di fi-

nanza. Tuttavia, è anche da rilevare che l'eventuale confluimento del settore aeronavale del Corpo in una nuova entità ben potrebbe non dare luogo ai paventati problemi di coordinamento, stante anche l'attività di indirizzo svolta dalle procure.

Inoltre, anche l'implementazione di importanti provvedimenti semplificativi in materia fiscale –come la digitalizzazione dei moduli per pagare le tasse, la centralizzazione del controllo dei redditi e l'evoluzione della disciplina dei concordati fiscali- potrebbe incidere sull'effettiva entità dei compiti del Corpo, favorendone una serena rivisitazione improntata a criteri di razionalizzazione e risparmio.

Con riferimento, quindi, alle specifiche problematiche che investono la nautica da diporto, si pronuncia in materia fortemente critica sul provvedimento, emanato a suo tempo dall'esecutivo Monti, che individua i natanti come indici di ricchezza personale, con conseguenze assai negative per il settore micro-cantieristico.

Conclude ribadendo la necessità di implementare un'efficace sistema per il controllo del mare improntato al conseguimento di importanti semplificazioni e significativi risparmi.

Il senatore Luciano ROSSI *(NCD)* invita la Commissione a valutare attentamente i rilievi svolti dal generale Capolupo, considerata l'importanza di garantire un'efficace azione contro la criminalità organizzata a fronte di una pur auspicabile razionalizzazione del Corpo della guardia di finanza.

Razionalizzazione che appare opera assai delicata, in quanto è assolutamente necessario, secondo la sua parte politica, garantire e preservare l'alto livello di professionalità e di competenza maturato dal Corpo nel quotidiano controllo di circa 8.000 chilometri di costa.

Conclude ponendo l'accento sulla particolare delicatezza delle problematiche sottese al disegno di legge n. 1157, che meritano un'analisi particolarmente ponderata.

Il senatore PEGORER *(PD)* osserva che, operando una sintesi tra gli elementi informativi emersi nella presente audizione e quelli a suo tempo forniti dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto lo scorso 15 luglio, la presenza dello Stato sul mare sembra articolarsi su due grandi direttrici: una squisitamente volta alla prevenzione ed alla repressione dei reati (operata principalmente dalla Guardia di finanza), ed una incentrata sul soccorso in mare e sulla sicurezza della navigazione (precipuamente in capo alle Capitanerie di Porto). In questo scenario, il disegno di legge n. 1157 rappresenterebbe l'occasione per verificare la possibilità o meno di una convergenza di queste due direttrici, sempre tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare le peculiarità e le competenze esistenti.

Domanda quindi se, nelle more delle possibili riforme future, non sia possibile, nel frattempo, introdurre delle misure volte ad un più efficace

coordinamento tra i Corpi attualmente operanti sul mare al fine di conseguire ulteriori e significativi risparmi di spesa.

Replica agli intervenuti il generale CAPOLUPO, precisando innanzitutto che l'operato del Corpo sulla terraferma e sul mare confluisce in un'unica, inscindibile, attività, che rischierebbe di essere significativamente menomata qualora perdesse una delle due caratteristiche citate.

Pone quindi l'accento sullo sforzo profuso per ridurre il più possibile la pressione sui diportisti, attraverso un'applicazione flessibile e compensativa delle normative in vigore.

Per quanto attiene alle problematiche relative alla razionalizzazione, precisa che, nel limite di salvaguardare le professionalità e quella che ben potrebbe essere definita come «cultura investigativa» maturata, il Corpo della guardia di finanza non ha alcuna contrarietà di principio. Va comunque tenuto conto che, stante i compiti ben definiti di polizia economica, non risultano esserci sovrapposizioni con l'operato di altri Corpi dello Stato.

Dopo aver rilevato che non sussistono grandi differenze nel trattamento economico spettante agli operatori della Guardia di finanza e delle Capitanerie di Porto, sottolinea come il Corpo della guardia di finanza risulta, a tutt'oggi, l'unica Forza di polizia giudiziaria operante in mare. Ciò considerato, la compresenza in mare di più Corpi con compiti distinti non dovrebbe apparire a priori come un fattore negativo ed al riguardo, appare difficile cogliere effettivi e concreti vantaggi nel far confluire nella nuova Guardia costiera i reparti aeronavali della Guardia di finanza. Anzi, vi sarebbe il concreto rischio di vedere sminuita, se non perduta, quella «cultura investigativa» prima citata, che costituisce una peculiarità in seno al Corpo di grande valore.

Con riferimento all'accertamento della regolarità contributiva tramite il controllo delle imbarcazioni, precisa, da ultimo, che i problemi principali derivano dai natanti che battono bandiera di paesi non collaborativi, rilevando altresì che anche questa attività rimane, comunque, relativamente marginale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare nuovamente il generale Capolupo per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'audizione, comunicando, altresì, che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

283ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409-A) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ed in parte non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il presidente AZZOLLINI rammenta che, nella seduta di ieri, era rimasto in sospeso l'esame di alcuni emendamenti, riferiti all'articolo 1, per i quali si rende necessario un approfondimento istruttorio.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso contrario sulle proposte 1.288, 1.291, 1.293 e 1.327, in quanto recanti criteri direttivi che alterano la *ratio legis* del provvedimento di delega.

Prospetta, poi, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.67 e 1.292, mentre esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.88 (testo 2), 1.303 e 1.307 (testo 2).

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione espressa dal rappresentante del Governo.

Passando, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, conviene con il Relatore circa l'individuazione degli emendamenti recanti maggiori oneri e di quelli su cui si prospetta un parere di semplice contrarietà.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* chiede chiarimenti sulle ragioni della valutazione di onerosità dell'emendamento 2.22 (testo 2).

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento richiederebbe l'acquisizione di apposita relazione tecnica, poiché istituisce, presso il Ministero del lavoro, un nuovo dipartimento.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* si sofferma, quindi, sulle proposte emendative 2.25 e 2.26, chiedendo il motivo della valutazione di onerosità.

Il PRESIDENTE rileva che anche tali emendamenti dovrebbero essere assistiti da apposita relazione tecnica, poiché ampliano il novero dei soggetti partecipanti all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione.

Procede, poi, alla disamina degli emendamenti all'articolo 2 per cui si rende necessario un approfondimento istruttorio, rilevando l'onerosità delle proposte 2.214, 2.218, 2.228 e 2.90 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO conviene con la valutazione del Presidente, formulando, altresì, un avviso di nulla osta sugli emendamenti 2.215 e 2.251.

La senatrice LEZZI *(M5S)* osserva come la proposta 2.214 si limiti ad intervenire su un semplice criterio di delega.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* si sofferma, invece, sull'emendamento 2.228, ritenendolo compatibile con la clausola di neutralità finanziaria inserita nell'articolo 6, comma 3.

Il PRESIDENTE evidenzia che le proposte 2.214 e 2.228 in esame presentano, comunque, profili di potenziale onerosità.

Passando, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con la valutazione del Relatore circa l'individuazione degli emendamenti recanti maggiori oneri.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso di nulla osta sull'emendamento 3.251.

Successivamente, il PRESIDENTE reputa condivisibile la disamina del Relatore circa l'individuazione degli emendamenti onerosi relativi all'articolo 4, rinviando, poi, alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, l'esame degli emendamenti al predetto articolo, per i quali si rende necessario uno scrutinio più ponderato.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANGALLI *(PD)* propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.288, 1.291, 1.293, 1.327, 2.22 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.26, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 2.0.9 (testo 2), 2.212, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 2.246, 2.247, 2.222, 2.214, 2.218, 2.228, 2.90 (testo 2), 3.25 (testo 2), 3.31 (testo 2), 3.37 (testo 2), 3.45 (testo 2), 3.0.2, 3.228, 3.229, 3.280, 3.0.200, 4.433, 4.434, 4.438, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.320 e 4.321.

Il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.77, 1.292, 2.10 (testo 2) e 2.42.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 3 e 4, fatta eccezione per le proposte 4.200, 4.201, 4.302, 4.313 e 4.438 (testo 2) il cui esame resta sospeso.

Resta altresì sospeso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.«.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

284ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409-A) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta antimeridiana di oggi, era rimasto in sospeso l'esame di alcuni emendamenti relativi all'articolo 4.

A tale riguardo, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.200, 4.201 e 4.438 (testo 2), stante gli effetti finanziari soltanto indiretti derivanti da questi emendamenti.

Concorda, poi, con il relatore circa la necessità di condizionare la valutazione non ostativa sulla proposta 4.302 all'inserimento dell'identica modifica apportata al testo del disegno di legge, con riferimento alla rideterminazione dei contributi riguardanti le prestazioni di lavoro accessorio. Evidenzia, infine, il carattere di onerosità dell'emendamento 4.313.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al Presidente.

Successivamente, il PRESIDENTE concorda con il relatore sulla individuazione degli emendamenti all'articolo 5 recanti maggiori oneri o per i quali si prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO, nell'esprimersi in senso analogo, si sofferma ad esaminare gli emendamenti per cui è necessario un approfondimento istruttorio, rilevando il carattere oneroso delle proposte 5.204, 5.9, 5.10, 5.205, 5.12 (testo 2), 5.13, 5.213, 5.0.6 e 5.0.6 (testo 2).

Il PRESIDENTE rileva come gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.6 (testo 2) richiederebbero l'acquisizione di apposita Relazione tecnica; propone, poi, di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.212, condizionandolo alla soppressione della seconda parte, essendo essa ultronea.

Reputa, poi, opportuno formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 5.51 (testo 2), di tenore analogo ad altre proposte giudicate onerose.

Passando, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, concorda con il relatore sul carattere oneroso delle proposte 6.201 e

6.0.200, unitamente all'emendamento 6.200, segnalato come meritevole di valutazione istruttoria.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Presidente.

Il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)* chiede il motivo della valutazione di onerosità dell'emendamento 6.0.200.

Il PRESIDENTE osserva come tale proposta rechi un onere privo della necessaria quantificazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANGALLI *(PD)* propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.313, 5.1, 5.15, 5.20, 5.22, 5.23, 5.26, 5.30 (testo 2), 5.36 (testo 2), 5.37 (testo 2), 5.64, 5.68, 5.73 (testo 2), 5.74 (testo 2), 5.75 (testo 2), 5.0.2, 5.0.4 (testo 2), 5.0.5 (testo 2), 5.200, 5.201, 5.203, 5.206, 5.207, 5.215, 5.216, 5.0.200, 5.204, 5.9, 5.10, 5.205, 5.12 (testo 2), 5.13, 5.51 (testo 2), 5.213, 5.0.6, 5.0.6 (testo 2), 6.200, 6.201 e 6.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.200, 4.201, 4.438 (testo 2), 5.32 (testo 2), 5.60 e 5.70 (testo 2).

Sull'emendamento 4.302, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: «previsione,», delle seguenti: «con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Sull'emendamento 5.212, il parere è di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della seconda parte, a partire dalla parola: «conseguentemente». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (n. 109)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale si evidenzia l'opportunità di inserire un filtro preventivo per la valutazione delle domande di accesso ai finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici; altresì, si auspica il differimento, in via transitoria, al 15 novembre prossimo, del termine per presentare le predette domande.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* chiede se sia stata valutata la possibilità di prevedere l'accesso ai finanziamenti anche in favore degli asili nido comunali.

Il RELATORE fa presente come gli asili nido non rientrino nel novero delle istituzioni di istruzione scolastica.

Il PRESIDENTE osserva che, secondo una nota del Governo, la giurisprudenza consolidata dalla Corte costituzionale ha escluso gli asili nido dal novero degli enti preposti all'erogazione del servizio di istruzione scolastica.

Pertanto, il recepimento dell'indicazione formulata dalla senatrice Comaroli richiederebbe una modifica della pertinente disciplina legislativa, senza considerare, poi, il rischio che l'ampliamento del numero dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento potrebbe determinare un'ulteriore dispersione delle erogazioni, rendendole, di fatto, inefficaci.

Il senatore D'ALÌ *(NCD)* prospetta la possibilità di individuare come criterio prioritario per l'assegnazione dei finanziamenti il carattere storico-artistico dei plessi scolastici.

Il RELATORE si riserva di riformulare, per la seduta di domani, la proposta di parere, accogliendo l'indicazione testé formulata dal senatore D'Alì.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra la schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, assistito da Relazione tecnica positivamente verificata, è assegnato alla 6ª Commissione per i profili di merito e a questa Commissione per l'esame dei profili di carattere finanziario.

Per quanto di competenza – pur nella vigenza della norma di cui all'articolo 1, comma 2, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze (tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi

di vendita) il potere di variare le aliquote di accisa, al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo derivante dal presente decreto – rileva l'opportunità di predisporre di un attento monitoraggio del gettito derivante dall'applicazione del nuovo sistema di tassazione dei tabacchi e dei prodotti affini, posto che esso sarà utilizzato a copertura di oneri finanziari di altri decreti attuativi della delega fiscale privi di copertura. Sempre in relazione alla citata disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, segnala l'opportunità di valutare se, per le variazioni e gli aumenti delle aliquote di accisa – anche se circoscritti nell'ambito di parametri definiti e generati dalla mutabilità dei consumi e del livello dei prezzi di vendita – decisi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non sia opportuno prevedere un meccanismo di controllo parlamentare preventivo al fine di verificare, sul piano finanziario, l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi di gettito. In merito all'articolo 1, comma 4, che attiene al contrasto dei fenomeni di elusione, chiede conferma della sostenibilità, ad invarianza di oneri, della predisposizione di eventuali strutture ed uffici dell'amministrazione finanziaria che dovranno essere allestiti per garantire il recupero di maggiori entrate. Altresì, stante la pendenza di una procedura di infrazione avente ad oggetto il regime dell'accisa minima sui tabacchi, in relazione ai potenziali oneri per la possibile condanna in sede europea dell'Italia, osserva che sarebbe opportuno disporre di una stima degli effetti finanziari associabili. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 65/2014 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE reputa di particolare interesse il rilievo della relatrice circa l'opportunità di prevedere un meccanismo preventivo di controllo parlamentare, per verificare l'adeguatezza delle variazioni di accisa predisposte con decreto ministeriale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gettito preventivati.

Il vice ministro MORANDO dichiara il proprio assenso su tale aspetto, raccomandando, tuttavia, che il controllo preventivo del Parlamento rivesta il carattere di informativa e non di formale espressione di un parere, in quanto ciò rischierebbe di dilatare i tempi di adozione dei decreti ministeriali di adeguamento delle accise, vanificandone l'efficacia.

Si sofferma, poi, sulla questione sollevata nella nota del Servizio del bilancio circa l'elasticità dei consumi di prodotti derivanti dal tabacco rispetto al prezzo, precisando che le relative dinamiche, anche nel recente passato, hanno assunto un andamento spesso differenziato e, quindi, di difficile previsione, fermo restando che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio quindicinale del gettito tributario derivante dai tabacchi.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* interviene incidentalmente per chiedere se sia possibile acquisire dati riguardanti il gettito dei prodotti succedanei del tabacco.

Il vice ministro MORANDO, nel riservarsi di produrre tali dati, avverte come la stima del gettito derivante da tali prodotti sia stata effettuata considerando gli effetti sostitutivi e gli effetti indotti connessi ai possibili risparmi delle voci di spesa di carattere medico-sanitario.

La relatrice ZANONI *(PD)* si riserva, quindi, di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti acquisiti dal Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1527) ***Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore VERDUCCI *(PD)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO formula un avviso conforme al relatore.

Il relatore VERDUCCI *(PD)* propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una documentazione recante i criteri di ripartizione dei contributi per l'editoria, richiesta dal senatore Sposetti la scorsa settimana.

Il PRESIDENTE, nel far presente che tale documentazione sarà messa a disposizione dei componenti della Commissione per via telematica, coglie l'occasione per ringraziare il vice ministro Morando per la puntualità e l'esemplare senso di correttezza istituzionale con cui si rapporta costantemente alle esigenze di questa Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 2 ottobre 2014, alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– risulta opportuno, al fine di garantire un'efficace applicazione del provvedimento in esame, che, per le future annualità, la valutazione delle domande di accesso ai finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica sia svolta, in via preventiva, da organismi territoriali decentrati (quali, a titolo esemplificativo, gli uffici scolastici regionali), sentito il ministero competente;

– appare, altresì, opportuno, per quest'anno, in via transitoria, differire al 15 novembre il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti di cui al precedente alinea.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

136ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alessandro De Biasio in rappresentanza della The European House – Ambrosetti, accompagnato dal dottor Andrea Guglielmo e dal dottor Massimiliano Sartori.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORGANISMI DELLA FISCALITÀ E SUL RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E FISCO

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che i rappresentanti della KPMG la cui audizione era prevista nell'odierna seduta antimeridiana, tenuto conto del regime di pubblicità adottato per le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità, hanno rinunciato a intervenire.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti della The European House – Ambrosetti

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Ha la parola il dottor DE BIASIO, il quale si sofferma sulle caratteristiche metodologiche dell'analisi svolta da The European House – Ambrosetti sul mercato delle sigarette in relazione all'impatto della componente tributaria. Illustra quindi le componenti strutturali del mercato, mettendo in evidenza il persistere di una naturale riduzione del numero dei fumatori, nonché la presenza di fenomeni di sostituzione derivanti anche dal diminuito potere d'acquisto. Osserva quindi come la preferenza dei consumatori si sia orientata verso segmenti di mercato che comportano una contrazione delle entrate fiscali.

Dopo un'interlocuzione del presidente Mauro Maria MARINO interviene il dottor SARTORI, che rileva come l'elasticità della domanda di sigarette sia complessivamente più modesta di quanto rilevato da altri studi, tenuto conto del costante calo del numero dei consumatori, risultando più significativa nel caso di repentini e marcati aumenti di prezzo.

Il dottor DE BIASIO dà conto delle simulazioni compiute al fine di valutare gli esiti di diverse strutture di imposta, dalle quali emerge il vantaggio per le entrate pubbliche di un aumento combinato dell'accisa minima e dell'accisa specifica, mentre appaiono non sostenibili ulteriori incrementi complessivi dell'aliquota di base. In forza dei risultati delle simulazioni effettuate, esprime una valutazione positiva rispetto allo schema di decreto legislativo riguardante l'imposizione sui tabacchi (Atto del Governo n. 106), pur specificando che la misura degli incrementi dell'accisa minima e dell'accisa specifica dovrebbero opportunamente risultare ancora più marcati, tenuto conto della finalità di garantire la tenuta del gettito.

Il senatore VACCIANO *(M5S)* pone un quesito concernente gli esiti di una diversa stima del valore dell'elasticità circa gli effetti di aumenti della componente specifica.

La senatrice GUERRA *(PD)* chiede ragguagli circa le valutazioni compiute riguardo la determinazione e gli effetti dell'elasticità.

Il dottor DE BIASIO fa presente che le rilevazioni compiute tenendo conto di una dinamica complessiva mettendo in luce la razionalità econo-

mica del summenzionato provvedimento del Governo in vista degli obiettivi di sostegno del gettito e del livello dei prezzi.

Il dottor SARTORI ribadisce l'effetto di stabilizzazione del gettito che può essere ottenuto attraverso interventi sulla componente specifica dell'accisa, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere il gettito indipendente dalle dinamiche e dalle strategie del mercato.

Il dottor DE BIASIO rileva il carattere strutturale del riordino di cui all'Atto del Governo n. 106, teso a tutelare la stabilità delle entrate fiscali.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

137ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marc C. Lundeberg, presidente e amministratore delegato della British American Tobacco Italia S.p.A., accompagnato dal dottor Giovanni Carucci e dal dottor Gian Luca Petrillo, nonché, il dottor Eugenio Sidoli, presidente e amministratore delegato della Philip Morris Italia Srl, accompagnato dal dottor Alessandro Maria Poggiali, dalla dottoressa Germana Barba e dal dottor Roberto Picchizzolu.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 106

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce di aver provveduto a indirizzare alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione alla proroga del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto

legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti British American Tobacco Italia S.p.A. e della Philip Morris Italia Srl

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione dei rappresentanti della British American Tobacco Italia S.p.A.

Il dottor LUNDEBERG svolge un intervento di carattere introduttivo, richiamando l'attenzione in particolare sull'entità degli investimenti compiuti dalla società British American Tobacco Italia e del gettito generato dalla propria attività.

Ha successivamente la parola il dottor CARUCCI, il quale rileva l'accentuarsi del calo dei consumi di sigarette in Italia determinato dall'aumento dell'IVA nel 2011, mentre il gettito si è stabilizzato nell'ultimo anno, grazie alla ripresa del mercato, garantita dalla presenza di un'offerta di prodotti a basso prezzo. In riferimento alle rimodulazioni della struttura delle accise previste dall'Atto del Governo n. 106, sottolinea il rischio di una marcata riduzione del consumo in conseguenza dell'aumento del carico fiscale, caratterizzato da un effetto regressivo che, penalizzando i prodotti di minor costo, comporta una sostanziale distorsione della concorrenza. Esprime poi perplessità in merito al previsto aumento della componente specifica dell'accisa, rispetto al quale è ragionevole ipotizzare una contrazione del gettito a motivo del carattere di tale componente della struttura impositiva. Dopo aver rilevato l'insussistenza di un modello univoco di struttura dell'accisa in Europa, e fatta presente la crescita del mercato illecito in Grecia anche a seguito della rimodulazione dell'imposta, auspica un adeguamento graduale dell'imposizione sui tabacchi ai principi recati dal citato schema di decreto legislativo e un'attenta valutazione dei

relativi esiti. Esprime un giudizio favorevole circa la previsione di un minor carico fiscale sui prodotti per il fumo elettronico e in materia di aggio per i tabaccai.

Il senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)* chiede un chiarimento circa la valutazione delle ipotesi di tassazione dei prodotti per il fumo elettronico.

La senatrice GUERRA *(PD)* chiede ragguagli in relazione ai dati utilizzati per la valutazione dell'andamento del mercato illegale in Italia.

La senatrice BELLOT *(LN-Aut)* chiede una valutazione sulle relazioni tra l'andamento del mercato del fumo elettronico e l'andamento del mercato tradizionale.

Il senatore VACCIANO *(M5S)* pone un quesito riguardo il modello utilizzato per valutare gli effetti di gettito di eventuali aumenti della componente specifica dell'accisa.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiede un approfondimento in merito agli effetti distorsivi della concorrenza delle previsioni di cui all'Atto del Governo n. 106 richiamati dagli auditi.

Il dottor CARUCCI giudica eccessivo il carico fiscale gravante sul fumo elettronico, pur essendo riconosciuta la sua minore dannosità. Osserva successivamente come le valutazioni, anche tenuto conto della componente illecita, siano derivanti da una rielaborazione di dati ufficiali, mentre un rapporto della società KPMG attesta la diminuzione dei volumi del mercato illegale come conseguenza della disponibilità di prodotti a basso prezzo. Prosegue rilevando come l'ingresso di nuovi investitori nel mercato del fumo elettronico sia condizionato da un'effettiva stabilità normativa. Rimarca infine la distorsione del mercato conseguente a un aumento della componente specifica dell'accisa a vantaggio dei produttori delle sigarette più costose e a fronte di una diminuzione di entrate erariali.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda gli auditi e introduce l'audizione dei rappresentanti della Philip Morris Italia Srl.

Interviene il dottor SIDOLI il quale illustra in premessa le caratteristiche industriali e il posizionamento di mercato della Philip Morris, con particolare riferimento all'Italia, in termini di addetti, di fatturato e di ruolo nella filiera produttiva.

Specifica inoltre che la Philip Morris è *leader* nel segmento di mercato delle sigarette di alta gamma (attualmente vendute a 5 euro a pacchetto) e nel segmento delle sigarette economiche. Specifica inoltre che le entrate fiscali derivanti dalla vendita di prodotti della Philip Morris ammonta a circa 7,5 miliardi di euro, tra IVA e accise, e che l'aggio distribuito ai rivenditori per le vendite degli stessi ammonta a circa 950 milioni

di euro all'anno. Dopo aver dato conto anche degli investimenti effettuati in tecnologia e ricerca – anche con riferimento alla costruzione del nuovo impianto industriale nei pressi di Bologna, interamente dedicato alla realizzazione di prodotti innovativi senza combustione e a base di tabacco – sintetizza l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati in Italia, per un valore, nel prossimo biennio, di circa 1 miliardo di euro. Passando ad analizzare i contenuti dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 106) esprime apprezzamento per la regolamentazione proposta dal Governo, che consente di modificare un regime fiscale ormai superato e di affrontare il calo di gettito registratosi negli anni scorsi. Pur apprezzando quindi gli obiettivi di fondo, esprime l'auspicio che tale intervento possa essere più incisivo, per quanto riguarda l'onere fiscale minimo al fine di costituire un'efficace protezione da ulteriori cali di gettito, ritenendo adeguato un valore di 180 euro per chilogrammo. Per quanto riguarda, invece, la struttura della tassa, auspica un orientamento più deciso della tassazione sulle quantità venduta, ovvero sulla componente specifica, in grado di tutelare il gettito e perseguire gli obiettivi di salute pubblica. Specifica inoltre che tale richiesta risponde sia a una maggiore adeguatezza alla struttura del mercato del tabacco che all'armonizzazione del prelievo rispetto a quanto previsto negli altri Paesi europei. Risulta inoltre opportuno fissare la componente specifica ad un valore non inferiore al 15 per cento del carico fiscale delle sigarette (accisa più IVA) fin dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda invece i prodotti innovativi, pur condividendo la scelta di prevedere una tassazione differenziata per tali prodotti in ragione dell'assenza di nicotina, ritiene la definizione della base imponibile e il meccanismo di equivalenza eccessivamente complesso, in assenza di standard di conversione riconosciuti. Suggerisce quindi di determinare il valore dell'imposta correlata per grammi di tabacchi per i prodotti innovativi a base di tabacco e per i milligrammi sui prodotti di tabacco contenenti nicotina. Conclude quindi il proprio intervento sollecitando il legislatore ad approvare definitivamente il nuovo regime, considerando il valore della certezza del quadro giuridico e tributario.

Il presidente Mauro Maria MARINO in merito a tale ultima osservazione fa presente che il lavoro istruttorio fin qui compiuto ha fatto emergere la complessità oggettiva della materia e la necessità di verificare con attenzione che l'intervento regolatorio non determini condizioni distorsive della concorrenza e garantisca allo stesso modo il gettito erariale previsto: tali fattori oggettivi hanno determinato l'esigenza di richiedere la proroga, come previsto dalla legge delega, del termine per l'espressione del parere.

La senatrice BELLOT *(LN-Aut)* chiede di specificare ulteriormente la proposta di equiparare il regime fiscale sui prodotti senza combustione e di chiarire se la diversa tassazione interessi tutte le categorie di nuovi prodotti compresi quelli di nuova generazione.

Il senatore VACCIANO *(M5S)*, dopo aver rimarcato la differente posizione espressa da British Tobacco e dalla Philip Morris sulla composizione dell'imposta e sull'accisa specifica, chiede di conoscere le ragioni di una posizione così divaricata tra due soggetti che operano sullo stesso mercato.

Il dottor SIDOLI specifica che la richiesta di equiparazione sulle sigarette elettroniche riguarda la percentuale di aggio ai dettaglianti e l'IVA «monofase», sottolineando la necessità di un analogo regime rispetto ai prodotti da fumo. Fornisce poi indicazioni sul nuovo insediamento di Crespellano in provincia di Bologna, che rappresenta una naturale evoluzione rispetto agli impianti produttivi già esistenti, sottolineando l'aspettativa di una regolazione che consenta una prospettiva certa e stabile anche per tale tipo di investimenti. Per quanto riguarda l'accisa specifica, fa presente che la differente valutazione dipende anche dalla posizione dell'interlocutore rispetto al segmento di mercato, rilevando inoltre che Philip Morris è l'unico soggetto ad operare nella fascia alta. Ribadisce quanto espresso in precedenza che un intervento come quello da lui invocato consente di dare certezza al gettito erariale sganciando il gettito dalle scelte commerciali dei produttori.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, giovedì 2 ottobre, è anticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
SIBILIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE avverte che i sottosegretari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono impossibilitati a partecipare alla seduta odierna. Considerato che la risposta all'interrogazione n. 3-01088 rivolta a tale Dicastero era stata sollecitata con urgenza dalla senatrice Blundo, propone di consentire comunque lo svolgimento di tale atto di sindacato ispettivo, ove l'interrogante sia d'accordo, essendo presente il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La senatrice BLUNDO *(M5S)* concorda con tale proposta.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01111 della senatrice Blundo sul ripristino dei poteri e delle funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) sull'immissione in ruolo degli insegnanti precari inseriti nelle graduatorie provinciali, rammentando che il decreto legislativo n. 233 del 1999, nell'ambito della riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) in luogo del CNPI. Il decreto legislativo ha previsto, quindi, al comma 9 dell'articolo 2 che, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti dei Consiglio.

Dopo aver ricordato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 00866/2014 – di conferma della pronuncia del TAR Lazio n. 8843/2013 – ha accertato l'inottemperanza del Ministero all'obbligo di adottare la predetta ordinanza, comunica che il Dicastero stesso è stato condannato ad emanarla nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza stessa, per regolare l'elezione e la composizione dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Precisa peraltro che, nelle more dell'attuazione della predetta sentenza, è intervenuto l'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le elezioni dello stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione devono essere bandite entro il 31 dicembre 2014. Inoltre, prosegue il Sottosegretario, il primo comma della medesima disposizione ha stabilito, da una parte, che nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e, dall'altra, che fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

Riferisce conclusivamente che il Ministero intende quanto prima addivenire ad una riforma complessiva di tutti gli organi collegiali della scuola e sta già lavorando in tal senso.

La senatrice BLUNDO *(M5S)* prende atto che il Ministero ha fornito una risposta indiretta, tenuto conto che le previsioni citate sono già contenute nel decreto-legge n. 90 del 2014. Afferma poi che il CNPI, in qualità di alta rappresentanza del mondo professionale della scuola, avrebbe dovuto essere ascoltato prima della elaborazione delle norme citate, in modo da consentirgli lo svolgimento delle funzioni. Ravvisa pertanto una sorta di irregolarità procedimentale nell'emanazione dei sopraccitati provvedimenti legislativi e si dichiara insoddisfatta.

Il sottosegretario TOCCAFONDI, come concordato, risponde poi all'interrogazione n. 3-01088 della senatrice Blundo sul restauro e la valorizzazione di Porta Barete a L'Aquila, ritenendo anzitutto corretta la sintesi delle complesse vicende relative a Porta Barete, tenuto conto che l'azione mirata alla tutela e alla valorizzazione dell'area in oggetto è stata sin dall'inizio caratterizzata dal confronto costante tra gli istituti regionali coinvolti e non ha mancato di essere divulgata in occasioni pubbliche e attraverso gli organi d'informazione.

Riferisce quindi che con la convenzione siglata nel 2012 tra il Comune dell'Aquila e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo è stato possibile avviare il recupero dell'intero perimetro delle Mura storiche dell'Aquila, finanziato tramite accordo di programma-quadro tra la Regione Abruzzo e il Comune dell'Aquila. Sottolinea tuttavia che il complesso restauro delle Mura cittadine, seriamente danneggiate dal sisma del 2009, può essere meglio compreso nell'ambito di un più ampio processo attraverso il quale riaffermarne il valore culturale e identitario. Per questo motivo, la Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha promosso un progetto di conoscenza e valorizzazione dedicato all'intera cinta muraria, nel cui ambito non poteva mancare una speciale attenzione dedicata a Porta Barete. Si tratta, difatti, di una realtà monumentale decisamente emergente nell'ambito della struttura urbica dell'Aquila, anche se fortemente compromessa da scelte urbanistiche risalenti agli ultimi decenni del secolo scorso, ma già ampiamente sacrificata agli inizi del XIX secolo con la nuova viabilità urbana.

Precisa quindi che l'attuale prospettiva della conservazione e della valorizzazione del luogo sembrerebbe scontrarsi con l'autorizzazione alla ricostruzione che il Comune dell'Aquila, nonostante il palese interesse culturale dell'area, ha rilasciato ai residenti del condominio di via Roma 207. Nel tentativo di valutare un'adeguata linea d'intervento che tenesse in equilibrio il diritto alla ricostruzione acquisito dalla proprietà con una rimodulazione del progetto edilizio ispirato alla qualità architettonica, sono stati organizzati numerosi incontri con il Comune dell'Aquila e con i rappresentanti dei residenti del condominio di via Roma 207. Puntualizza in merito che questi tentativi non sono finora andati a buon fine, a causa dell'apparente o presunta indisponibilità a rivedere il progetto originario da parte della proprietà.

Sottolinea altresì che le indagini archeologiche sono state avviate in seguito al sopralluogo del 18 settembre 2013, con l'assistenza archeologica della competente Soprintendenza alle fasi di messa in sicurezza del cantiere. Evidenzia poi che, nel gennaio 2014, la stessa Soprintendenza proponeva la prosecuzione dell'intervento di assistenza archeologica alle ultime fasi di demolizione della palazzina dell'*ex* civico 207 di via Roma e segnalava la necessità dell'avvio dell'intervento archeologico stratigrafico per la scoperta di un piano basolato pertinente alla Porta. La relazione inviata i primi di febbraio del 2014 alla Direzione regionale annunciava la necessità di una sospensione del cantiere di demolizione e di ricostruzione in atto, per la scoperta di ulteriori strutture murarie nell'ambito dell'antiporta.

Rende noto quindi che attualmente gli interventi risultano conclusi solo nell'area che era occupata dalla palazzina, mentre devono essere proseguiti a ridosso della porta. Rileva pertanto che, al termine della prima fase delle indagini archeologiche nel marzo 2014, si restituiva parte dell'area del cantiere, riservando la zona a ridosso delle mura per la prosecuzione degli scavi stratigrafici, di fatto ancora sospesi. La sospensione dei lavori in questo ultimo ambito è dovuta a motivi tecnico-amministrativi; si attende perciò la ripresa di tali scavi nella zona a ridosso dell'antiporta, per gli ulteriori accertamenti necessari all'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale delle preesistenze, ai sensi dell'articolo 13 del Codice dei beni culturali.

Tiene comunque a precisare che tutti gli interventi sopradescritti sono stati condotti in collaborazione tra la Direzione regionale, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e la Soprintendenza per i beni archeologici. L'attività svolta – prosegue il Sottosegretario – ha consentito di riportare alla luce le testimonianze di quanto resta della parte interna della Porta monumentale e del relativo spazio urbano antemurale.

Si sofferma indi sul percorso amministrativo della tutela dei beni culturali di proprietà pubblica avviato dalla Direzione regionale, che ha previsto la verifica dell'interesse culturale dell'intero perimetro delle Mura storiche, quindi anche del tratto di Porta Barete, rinviando ad altro momento – al termine degli accertamenti in corso – l'eventuale attivazione di procedimenti di dichiarazione di interesse culturale. Al riguardo, specifica comunque che la Direzione ha avviato la procedura di verifica di interesse culturale della cinta muraria, nel marzo scorso, proprio a partire dal tratto compreso tra via Vicentini e viale Ovidio, che comprende anche l'area di Porta Barete e i terreni individuati al foglio 93, particella n. 3, del catasto del Comune dell'Aquila. Nell'ambito di tale procedimento, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e la Soprintendenza per i beni archeologici hanno espresso i pareri di competenza, in cui sono contenute le raccomandazioni volte ad indirizzare gli interventi in modo corretto e compatibile con l'interesse culturale della cinta muraria e la sua conservazione, tra cui la fissazione di un'area di rispetto di almeno cinque metri all'interno e all'esterno della cinta monumentale. A questa potranno aggiungersi ulteriori indicazioni definite con

un altro strumento di tutela indiretta, da emanarsi a seguito del completamento della verifica di interesse culturale. Segnala peraltro che il risultato di tali procedimenti potrà avere conseguenze sulla ridefinizione del progetto per l'edificio di cui si discute da parte della proprietà.

Riferisce inoltre che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo ha sempre ribadito la sua posizione relativa all'opportunità di conservare e valorizzare tutte le preesistenze rinvenute, lasciando all'Amministrazione comunale la decisione sulla possibilità di valorizzare l'intera area dell'antiporta e sull'opportunità di valutare la delocalizzazione dell'edificio, utilizzando anche le forme partecipative previste dal decreto-legge n. 83 del 2012, all'articolo 67-*quater*, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013. In subordine, menziona l'eventualità di consentire la ricostruzione della palazzina, purché in modo conforme alle prescrizioni e alle indicazioni di distanza e rispetto, restituendo in parte la percorribilità della sola Porta Barete.

Per quanto riguarda gli organi del Ministero, assicura l'impegno a concludere celermente il procedimento di verifica dell'interesse culturale del tratto di mura sopradescritto, di competenza del Direttore regionale, figura per la quale è in corso un avvicendamento. Riconosce comunque le molte aspettative culturali che si sono concentrate sui resti del monumento architettonico, dovute all'accesa sensibilità della comunità aquilana sviluppatasi nel periodo *post* sisma. Dopo aver segnalato che Porta Barete è solo uno dei casi di tutela e valorizzazione di contesti urbani da attuare in modo sistematico in occasione della ricostruzione, fa presente che si è ritenuto di coinvolgere, oltre al Comune dell'Aquila, anche l'Ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila (USRA) chiamato a coordinare le attività *post* sismiche.

Ciò, integrato dall'indispensabile coordinamento con le attività di pianificazione di competenza dell'Amministrazione comunale, potrebbe a suo giudizio consentire di definire un percorso di valorizzazione di grande interesse per la città, che possa contemperare l'indiscutibile diritto dei cittadini al rientro nelle proprie abitazioni dopo i danni e le sofferenze causati dal sisma del 2009 con l'altrettanto legittima – e fortemente sentita a livello locale – richiesta dei cittadini per una piena tutela, valorizzazione e accessibilità del patrimonio culturale cittadino.

Comunica tuttavia che ad oggi non sembrano profilarsi accordi tra le parti tali da consentire una soluzione immediata in quanto permangono, da un lato, le sollecitazioni da parte del condominio per la ripresa dei lavori e la realizzazione del progetto così come approvato nel 2013 e, dall'altro, le richieste di salvaguardia, fruibilità e valorizzazione dei manufatti da parte di associazioni culturali cittadine e nazionali. Afferma però che la prossima conclusione dell'*iter* di verifica di interesse culturale del tratto di mura comprendente Porta Barete, e la eventuale adozione di provvedimenti di tutela indiretta sui lotti adiacenti, potranno fornire le indicazioni utili ad indirizzare la ricostruzione in modo corretto e compatibile con la tutela e la valorizzazione.

Reputa conclusivamente che una soluzione idonea a garantire il pieno recupero e godimento dell'area e della cinta muraria vada oltre la semplice definizione di prescrizioni di rispetto e tutela e debba individuare ipotesi di intervento capaci tanto di salvaguardare i diritti legittimi dei residenti quanto di assicurare la migliore sistemazione e valorizzazione del luogo, anche in funzione di una più generale e necessaria riqualificazione urbana della zona. Ciò dovrebbe avvenire a suo avviso attraverso il coinvolgimento del Comune dell'Aquila e dell'Ufficio speciale della ricostruzione nella formulazione di ipotesi sulle quali ricercare la disponibilità e il consenso dei proprietari interessati.

La senatrice BLUNDO *(M5S)* ringrazia il Sottosegretario per l'esame approfondito della questione, che denota a suo giudizio un'attenzione seria e sincera del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Precisa peraltro che il Comune ha tentato un percorso partecipativo e rileva criticamente l'assenza della figura del Direttore regionale. Dopo aver chiesto chiarimenti circa i candidati a ricoprire tale incarico, puntualizza che Porta Barete è la porta d'ingresso principale della città ed ha una indiscutibile valenza storica. Nel riconoscere l'esigenza di bilanciare la posizione dello Stato rispetto a quella dei privati, fa notare che attualmente tale porta storica risulta al servizio di un palazzo privato. Ritiene pertanto che essa non sia adeguatamente tutelata e che non venga garantito il diritto al godimento di tale bene. Si dichiara dunque parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (n. 105)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, allegato al resoconto della seduta di ieri.

AFFARI ASSEGNATI

Enti pubblici di ricerca (n. 235)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il relatore BOCCHINO *(Misto-ILC)* illustra un ulteriore nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, esprimendo viva soddisfazione per il lungo cammino intrapreso finora, a dimostrazione della complessità del tema. Preferendo evitare di utilizzare il termine «riforma», ritiene comunque che tale schema di risoluzione rappresenti un cambiamento di direzione. Afferma altresì che detto testo potrebbe per certi versi essere assimilato al documento conclusivo di un'indagine conoscitiva, in quanto sintetizza anche il contenuto delle numerose audizioni svolte, che a loro volta fotografano lo stato della ricerca pubblica in Italia. Ricorda peraltro che la VII Commissione della Camera dei deputati svolse, nella scorsa legislatura, un'indagine conoscitiva sulla ricerca conclusasi a ridosso dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 213 del 2009 di riordino del settore. In quella sede, non è stata dunque compiuta a suo avviso una riflessione sull'attuazione di tale normativa.

Nel richiamare il suo intervento svolto oggi in Assemblea in merito al disegno di legge n. 1428, ribadisce l'auspicio che gli investimenti in ricerca e innovazione costituiscano il volano della ripresa e che il Governo si impegni realmente su tale fronte.

Precisa a tale riferimento che lo schema di risoluzione menziona un piano di rifinanziamento della ricerca che, seppur di modesta entità, rappresenta a suo avviso una vera rivoluzione. L'approvazione della risoluzione costituirebbe dunque a suo giudizio un impegno della maggioranza e del Governo verso un cambio di rotta.

Manifesta tuttavia forte preoccupazione per le dichiarazioni del ministro Stefania Giannini apparse su articoli di stampa, in base alle quali il Dicastero parteciperà ai tagli lineari dei Ministeri con conseguente decurtazione di circa 400 milioni di euro solo per la ricerca. Invita pertanto il Governo a chiarire tale aspetto, tenuto conto che ciò si configurerebbe come una regressione drammatica per il comparto.

Venendo alle modifiche apportate allo schema di risoluzione rispetto alla versione già illustrata l'8 luglio scorso, fa notare che nell'impegno n. 3 ha accolto un suggerimento del Ministro circa l'esigenza di chiarire l'accesso ai fondi da parte dei ricercatori degli enti di ricerca. In merito al precariato, ha ritenuto invece preferibile menzionare detto fenomeno con riferimento al programma di assunzioni che dovrebbe nei fatti arginare tale problema.

Quanto all'impegno n. 9, ha accolto i rilievi del Ministro circa la previsione di un'unica tipologia contrattuale costituita dalla *tenure track*. In proposito, ha dunque invitato il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, in aggiunta al precedente, una forma contrattuale di lavoro a tempo determinato con tutele paragonabili a quelle della *tenure track*.

In relazione all'impegno n. 10, relativo alla *governance*, sottolinea di aver proposto, alla lettera a), la costituzione di una cabina di regia interministeriale la cui composizione è evidentemente rimessa al Governo. Reputa altresì necessario prevedere un «programma obbligatorio» di finanziamento alla ricerca libera. In merito alla lettera b), evidenzia di aver specificato che l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) – su cui il Ministro si è peraltro dichiarato favorevole – dovrebbe essere dotata di finanziamenti suppletivi rispetto a quelli oggi dedicati alla ricerca, in mancanza dei quali i benefici della costituzione di un organismo siffatto rischiano di essere annullati.

Nel ringraziare nuovamente tutti i commissari per i suggerimenti avanzati e coloro i quali si sono espressi favorevolmente sullo schema di risoluzione, si rallegra del fatto che il tema della ricerca si presta ad essere considerato in maniera trasversale in Parlamento. In ultima analisi, si augura che lo schema di risoluzione, con le modifiche testè avanzate, venga accolto all'unanimità.

Il sottosegretario TOCCAFONDI dà a sua volta atto al relatore di aver compiuto un approfondito lavoro di sintesi rispetto alle molteplici audizioni, alle posizioni di tutti gli schieramenti e alle dichiarazioni svolte dal Ministro, proprio con l'obiettivo di giungere ad un nuovo testo. Riferisce tuttavia che, sul nuovo schema di risoluzione poc'anzi illustrato, pur essendoci una generale convergenza dell'Esecutivo, sono emerse alcune questioni critiche di carattere formale e sostanziale. Domanda quindi di rinviare la votazione a martedì prossimo e consegna una griglia recante le modifiche richieste sul nuovo schema di risoluzione, che mette a disposizioni di tutti i senatori.

Il PRESIDENTE esprime un certo imbarazzo per la richiesta di rinvio, tenuto conto che è stata compiuta finora un'analisi lunga e condivisa. Prende atto perciò di tale esigenza, chiedendo tuttavia al Governo di assicurare un confronto più tempestivo. Rivolge pertanto le proprie scuse al relatore, con il quale si era impegnato a giungere ad una votazione nella seduta in corso. Nel rimettere pertanto alla valutazione del relatore la possibilità di accogliere o meno le richieste avanzate dal Governo, fa presente che la documentazione consegnata sarà immediatamente messa a disposizione di tutti i senatori.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* ringrazia il Presidente per la posizione espressa e sollecita il Sottosegretario a farsi interprete presso

il Ministro delle esigenze avanzate, tanto più che la Commissione si aspettava un'attenzione maggiore e più costante su tale tema. Rimarca perciò la necessità che il Governo manifesti una posizione chiara onde evitare un ulteriore slittamento della votazione.

La senatrice DI GIORGI *(PD)* si dichiara perplessa per la richiesta del Sottosegretario, ritenendo che la Commissione aveva già espletato tutte le fasi di confronto e di interlocuzione, anche con l'Esecutivo. Avrebbe peraltro ritenuto preferibile un'illustrazione delle richieste di modifica già in questa sede e chiede a nome del suo Gruppo di votare comunque il testo nella seduta di martedì prossimo.

Il relatore BOCCHINO *(Misto-ILC)* condivide la posizione del Presidente, tanto più che il testo appena illustrato era stato informalmente messo a disposizione di tutti i Capigruppo e del Governo già nella giornata di giovedì 25 settembre. Ritiene pertanto ci sia stato tempo sufficiente per un ulteriore confronto sulle richieste dell'Esecutivo prima della seduta odierna. Ribadisce pertanto la volontà di procedere alla conclusione dell'esame entro martedì prossimo.

Il senatore LIUZZI *(FI-PdL XVII)* ritiene legittima la richiesta di rinvio nel momento in cui il Ministro ha intenzione di proporre ulteriori modifiche, tanto più che l'intento della Commissione è di giungere ad una risoluzione il più possibile condivisa. Manifesta invece forte preoccupazione per i tagli lineari annunciati dal ministro Giannini, che a suo avviso contrastano con il contenuto dello schema di risoluzione.

Il senatore CONTE *(NCD)* reputa condivisibile l'opinione della senatrice Di Giorgi, tenuto conto che sarebbe stata opportuna quantomeno una illustrazione dei rilievi del Governo, fermi restando i contenuti già condivisi. Afferma comunque che il rinvio di una settimana non pregiudicherà il buon esito della procedura laddove si giunga ad un voto unanime.

La senatrice PETRAGLIA *(Misto-SEL)* invita a prendere atto che l'Esecutivo sembra non avere più una maggioranza in Commissione. Chiede a sua volta come lo schema di risoluzione – ampiamente concordato – si concili con gli annunci in merito alle imminenti riduzioni di risorse. Invoca pertanto un chiarimento all'interno della maggioranza in vista del voto di martedì.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento generale, rinvia a martedì la votazione sull'ulteriore nuovo schema di risoluzione del relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1569) ***Deputato DISTASO ed altri. – Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato. Comunica poi che è appena pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sulle proposte emendative, che è di tenore non ostativo tranne sull'emendamento 1.6, a condizione che venga soppresso il riferimento all'intesa, come peraltro già segnalato rispetto al testo.

In sede di articolo 1, il relatore LIUZZI *(FI-PdL XVII)* dà conto dell'emendamento 1.1 che posticipa la data di prima assegnazione del Premio, come preannunciato nella relazione introduttiva e segnalato dalla Commissione affari costituzionali. Stante tale modifica, occorre dunque anche posticipare la relativa copertura prevista all'articolo 4, comma 1.

Dà conto altresì dell'1.2, che recepisce una condizione della 1ª Commissione circa il carattere improprio dello strumento dell'intesa per regolare i rapporti tra soggetti pubblici e privati.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* riconosce che l'emendamento 1.6 a sua firma reca una dizione non corretta. Illustrando poi complessivamente le altre proposte emendative a sua firma presentate all'articolo 1, rileva che esse sono volte alla riduzione delle risorse del Premio nonché del contributo *una tantum* alla Fondazione. Tale obiettivo è motivato dalle criticità emerse in prima lettura con riferimento alla carriera del presidente della Fondazione Di Vagno e anche alle esigenze di *spending review* che impongono maggiore morigeratezza.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* si sofferma in particolare sull'emendamento 2.3, finalizzato a favorire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità per le nomine del comitato scientifico, nell'ottica di avviare una pratica virtuosa.

Dà conto anche del 2.5, sottolineando l'esigenza di introdurre, tra i temi del Premio, anche la tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno. Dà infine per illustrate le restanti proposte emendative.

Il relatore LIUZZI *(FI-PdL XVII)* illustra il 2.4 che, analogamente all'1.2, sopprime lo strumento dell'intesa, come richiesto dalla 1ª Commissione.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* illustra il 3.1, che richiama nuovamente i principi di trasparenza e imparzialità nella scelta dei componenti della giuria di cui all'articolo 3.

Il relatore LIUZZI *(FI-PdL XVII)* dà conto del 3.2, volto a specificare le modalità di nomina dei componenti della giuria.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore LIUZZI *(FI-PdL XVII)* raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.1 e 1.2, esprimendo poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario TOCCAFONDI manifesta un avviso conforme al relatore.

In merito all'articolo 2, il relatore LIUZZI *(FI-PdL XVII)* raccomanda l'approvazione del 2.4 ed esprime un parere favorevole sul 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7. Manifesta invece parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario TOCCAFONDI esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4. Si rimette invece alla Commissione sul 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7.

In sede di articolo 3, il relatore LIUZZI *(FI-PdL XVII)* esprime un parere contrario sull'emendamento 3.1 e favorevole sul 3.2.

Il sottosegretario TOCCAFONDI manifesta un avviso conforme al relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) ***Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati***

(934) ***TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati***

(972) ***Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti del Coordinamento dei presidenti degli istituti musicali pareggiati, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento ai disegni di legge in titolo, hanno consegnato una documentazione che sarà

resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi avente ad oggetto la programmazione dei lavori, prevista per oggi, mercoledì 1º ottobre, al termine della seduta plenaria, è posticipata alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 235

La Commissione,

premesso che:

gli enti pubblici di ricerca (EPR) sono, insieme alle università, i pilastri fondamentali su cui poggia la ricerca pubblica in Italia sicché, considerata la valenza strategica della ricerca e dell'innovazione per un Paese, il Parlamento ha il preciso obbligo di creare le migliori condizioni affinché gli EPR possano operare senza difficoltà;

purtroppo però, di fatto, gli EPR sono considerati un'appendice del tutto marginale del comparto della pubblica amministrazione da un lato e dell'università dall'altro, con il risultato che azioni strategiche e coordinate spesso non assumono la giusta priorità nelle agende dei lavori parlamentari e governativi;

nel corso della XVI legislatura, il settore della ricerca in Italia è stato oggetto di un'indagine conoscitiva della VII Commissione della Camera, deliberata il 7 aprile 2009 e conclusasi con l'approvazione di un documento conclusivo il 30 marzo 2011. Secondo tale documento, «gli interventi legislativi degli ultimi anni, adottati al fine di innescare processi virtuosi di semplificazione e ottimizzazione, non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Le principali criticità, che derivano dalla progressiva riduzione delle risorse, ma soprattutto dalla mancanza di una strategia capace di coinvolgere tutti i potenziali attori, a livello nazionale e locale, impediscono il decollo e l'attrattività del sistema, che rappresenta un volano della crescita del Paese. E', dunque, necessario razionalizzare e semplificare le norme, concentrare e coordinare programmi, interventi e risorse disponibili, superando i limiti vigenti nell'erogazione dei finanziamenti, favorire l'autonomia responsabile delle strutture di ricerca e l'investimento privato, intervenire sul rapporto ricerca-sistema produttivo. Infine, il percorso di qualificazione e ottimizzazione del sistema deve essere costantemente monitorato e valutato, mutuando modalità e strumenti anche dalle migliori esperienze internazionali»;

le audizioni della indagine conoscitiva della XVI legislatura si sono svolte in un periodo compreso fra il maggio del 2009 ed il marzo del 2010, mentre il decreto legislativo di riordino degli EPR (n. 213) reca la data del 31 dicembre 2009. E' chiaro dunque che l'indagine conoscitiva portata avanti dalla Camera dei deputati ha rappresentato una situazione pre-riforma ormai datata di 4 anni e richiede perciò un aggiornamento alla luce dei cambiamenti che sia il sistema dell'alta formazione

e della ricerca sia il «sistema Paese» hanno sperimentato durante questo intervallo di tempo. Vista l'ampiezza e la portata della riforma del decreto legislativo n. 213 del 2009, i tempi sono infatti ormai maturi per fare un momento di riflessione, un bilancio della riforma stessa, individuarne criticità e positività ed attuare le dovute manovre correttive;

la Commissione ha ritenuto necessario riportare il tema della ricerca nuovamente sotto i riflettori del dibattito parlamentare, ed è quanto mai opportuno che questo sia seguito da una risoluzione, cioè da un preciso atto di indirizzo al Governo, cosa che invece non è avvenuta a conclusione dell'indagine conoscitiva della precedente legislatura, atteso che detta procedura termina per definizione con l'elaborazione di un documento sostanzialmente ricognitivo;

il Governo attualmente in carica ha manifestato, tramite varie comunicazioni sia a mezzo stampa sia con interventi in Commissione, la volontà di intervenire con provvedimenti normativi al fine di mettere ordine nel comparto della ricerca, ed in particolare negli EPR, ma solo dopo la conclusione di questo affare assegnato, al fine di recepire le indicazioni della Commissione;

una delle critiche più accese che è stata rivolta al Governo in occasione del riordino degli EPR del 2009 è stata quella di non aver interpellato le parti oggetto della riforma, i ricercatori, i tecnici, il mondo delle imprese e tutte le persone che, a vario titolo, collaborano con gli EPR e con il settore della conoscenza;

la Commissione ritiene invece che il Parlamento debba giocare un ruolo fondamentale sia di «ascolto» che di «indirizzo» e proprio in quest'ottica ha effettuato, nell'ambito del presente affare assegnato, un ampio programma di audizioni, 32 in tutto, coinvolgendo gli EPR vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), quelli vigilati da altri Ministeri, sindacati ed associazioni di categoria, reti e libere associazioni di personale (tra cui anche quelle dei lavoratori precari) e organizzazioni internazionali. Sono altresì intervenuti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e Confindustria.

I soggetti auditi sono stati invitati ad esprimere le proprie considerazioni su cinque temi ritenuti dalla Commissione particolarmente rilevanti:

1. *Finanziamento alla ricerca*. – Qualità e quantità dei finanziamenti pubblici. Finanziamenti privati. Ricerca di base e ricerca applicata: vi è reale distinzione?

2. Status *giuridico dei ricercatori*. – I ricercatori sono inquadrati in modo diverso a seconda che si trovino nelle università, negli EPR o nel settore privato. Diversi contratti, diversi trattamenti, diverse opportunità di progressione della carriera, diverse modalità di assunzione, difficoltà di mobilità all'interno del settore. Si può considerare questo aspetto in accordo con la Carta europea dei ricercatori? Quali sono le iniziative da adottare per recepire interamente la Carta?

3. *Sistema nazionale della ricerca*. – Gli EPR come pubblica Amministrazione. Il problema del precariato. Fare sistema fra università e EPR. Dottorati.

4. *Valutazione della ricerca*. – La valutazione della qualità della ricerca (VQR), che ha riguardato le università e gli enti, rispecchia le specificità degli EPR? Come collegarla ai finanziamenti premiali?

5. Governance *ed altri aspetti della riforma degli EPR*. – Difficoltà gestionali ed operative incontrate. E' realmente assicurata l'autonomia degli EPR? È assicurata la rappresentanza di tutte le componenti negli organi direttivi e consultivi degli EPR?

I 5 temi sono evidentemente e profondamente correlati fra di loro e la loro distinzione è stata solo una guida per i soggetti auditi.

Al termine delle audizioni, il relatore Bocchino ha predisposto una griglia sintetica, depositata agli atti della Commissione, delle posizioni di tutti gli auditi sui summenzionati temi, di cui qui di seguito si dà una rassegna tematica con particolare riferimento alle opinioni maggiormente condivise:

per quanto riguarda il tema «Finanziamento della ricerca», l'auspicio di investimenti pubblici maggiori per la ricerca è stato quasi unanime da parte degli auditi, ma regna un atmosfera di rassegnazione ed impotenza. Il raggiungimento degli obiettivi *Horizon* 2020 (fra cui un rafforzamento dell'impegno pubblico, fino a portarlo allo 0,7 per cento del rapporto fra investimenti pubblici in ricerca e PIL) è ritenuto una condizione imprescindibile per assicurare competitività nel settennio, anche se appare impegnativa. Altresì forti sono le richieste da parte degli auditi di stabilità e programmazione pluriennale dei fondi (3 o 5 anni), richieste che sembrerebbero accoglibili più facilmente e a breve termine. Sono state poi manifestate forti critiche sui Progetti bandiera e soprattutto sui fondi premiali, che vengono accantonati dal Fondo ordinario degli enti (FOE) e indi ridistribuiti, non costituendo quindi risorse aggiuntive e subendo pesantemente l'eterodirezione del MIUR. Gli auditi hanno infine denunciato la percezione che l'Italia voglia fare delle risorse a valere sui fondi comunitari un sostitutivo dell'impegno pubblico statale, meccanismo ritenuto pericoloso che implicherebbe, tra le altre cose, un'ulteriore eterodirezione degli interventi strategici (con conseguente perdita di autonomia);

per quanto riguarda il tema «*Status* giuridico dei ricercatori», la maggior parte degli auditi si è soffermata sulla disomogeneità di *status*, trattamento, diritti e doveri dei ricercatori nei comparti dell'università (non contrattualizzati), degli EPR (soggetti al CCNL della ricerca) e del privato, vista generalmente come un problema serio che aumenta la frammentarietà e rende difficoltosa la mobilità. La situazione nell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è ancor più paradossale, in quanto il personale in servizio è diviso in due diversi comparti (non contrattualizzati provenienti da *ex* Osservatori e contrattualizzati CCNL preesistenti o provenienti da *ex* istituti CNR inglobati in INAF). Tale dicotomia è uno dei motivi per i quali vi è un'anomala e più sfavorevole sproporzione fra ricercatori, primi ricer-

catori e dirigenti di ricerca dentro l'INAF rispetto a tutti gli altri EPR e le corrispondenti posizioni universitarie, tanto più che le recenti procedure di progressione di carriera sono state bloccate da contenziosi amministrativi del personale non contrattualizzato escluso. Sindacati e universitari hanno peraltro espresso contrarietà ad applicare lo *status* giuridico universitario agli EPR ed hanno suggerito regole di mobilità per favorire l'interscambio. La Carta europea dei ricercatori risulta variamente recepita. L'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI) e l'Unione italiana del lavoro (UIL), nelle loro rispettive audizioni, hanno annunciato la predisposizione di una proposta per la realizzazione di uno statuto della ricerca unico, che affronti i temi dei principi, dello stato giuridico, del trattamento economico, delle aree scientifiche, del reclutamento, della progressione di carriera e della mobilità. E' generalmente unanime l'opinione che la politica di reclutamento è fondamentale per la qualità; si chiede dunque più autonomia, uno snellimento delle procedure, il superamento delle piante organiche, l'abolizione immediata del blocco del *turnover* e limiti solo di *budget*. Diversi soggetti auditi hanno poi rimarcato il fatto che la piaga del precariato negli EPR è più grave che nel privato o nel resto della pubblica Amministrazione. Hanno chiesto, quindi, un piano straordinario di assunzioni ed a regime ricorso solo a contratti a tempo determinato (TD) + *tenure-track* (misura già prevista dall'istituto contrattuale in vigore), a scapito di assegni di ricerca, borse di studio ed altre forme contrattuali che presentano tutele di gran lunga inferiori ai contratti a TD. È stato evidenziato, infatti, che il ricorso a tali forme contrattuali sfavorevoli al lavoratore (che si configura come un vero abuso, peraltro già sanzionato dall'Unione europea), è stato favorito dal combinato disposto della contrazione dei finanziamenti e del blocco delle assunzioni. L'Istituto italiano di tecnologia (IIT) ha segnalato anche come forma contrattuale molto attrattiva quella del co.co.pro di durata quinquennale con contributi previdenziali ed assicurativi. Molti soggetti auditi hanno infine posto l'accento sull'imminente scadenza dei pervasivi assegni di ricerca quadriennali non rinnovabili *ex* legge n. 240 del 2010, che causeranno a breve un devastante problema occupazionale negli EPR non senza ricadute su tutte le attività;

per quanto riguarda il tema «Sistema nazionale della ricerca», tutti gli auditi hanno riferito due problematiche che ritengono gravissime e che inficiano l'efficienza del sistema ricerca in Italia: la frammentazione degli EPR in svariati Ministeri vigilanti e la non completa indipendenza del comparto ricerca da quello della pubblica Amministrazione. Si reputa invece necessaria una qualche forma di coordinamento che renda possibile una visione strategica comune all'atto della definizione della politica della ricerca, delle priorità e dell'allocazione dei finanziamenti. Tre le tipologie di soluzioni proposte, in ordine di apparente gradimento:

1) istituzione di una Agenzia nazionale della ricerca – ANR (sul modello francese, suggerita ad esempio nelle audizioni del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR, dell'INAF e del Gruppo 2003), che si inter-

facci direttamente con la Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente, i soggetti auditi hanno sottolineato l'assoluta necessità che tale Agenzia sia adeguatamente dotata di finanziamenti aggiuntivi rispetto al volume attuale e che sia coadiuvata da un *board* scientifico di altissimo livello;

2) cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio. Molto articolata la proposta di USB PI Ricerca al riguardo, che ha illustrato una proposta sull'istituzione del Sistema nazionale degli EPR e di un Dipartimento per il coordinamento della ricerca pubblica presso la Presidenza del Consiglio, con compiti di programmazione a medio e lungo termine, un nuovo dispositivo di finanziamento ordinario e comunitario, una definizione del modello di funzionamento degli EPR e lo sviluppo di una legislazione che assicuri la terzietà degli EPR;

3) istituzione del Ministero per la ricerca (a tal proposito alcuni soggetti auditi hanno citato come positiva l'esperienza del MURST del ministro Antonio Ruberti).

Per quanto riguarda l'assimilazione alla pubblica Amministrazione, essa è ritenuta lesiva dell'autonomia fondamentale degli EPR e gravemente limitante nelle procedure, sia in quelle di reclutamento, sia in quelle di ordinaria amministrazione, come ad esempio gli acquisti. Molti soggetti auditi hanno segnalato le difficoltà che hanno i laboratori nell'acquisizione di beni e servizi attraverso le procedure standardizzate della PA, ribadendo come spesso le offerte ricevute tramite questi canali non sono compatibili con le richieste. Hanno chiesto invece di optare per un sistema più flessibile e basato sull'autonomia responsabile.

In merito ad eventuali *ipotesi di accorpamento fra EPR*, i soggetti auditi vi hanno fatto pochi cenni, e sempre in tono sfavorevole. A seguito anche del dibattito svolto in Commissione, è emersa la necessità che le eventuali esigenze di razionalizzazione del numero degli EPR debbano essere affrontate solo dopo che sia stato posto in essere l'imprescindibile coordinamento interministeriale nelle forme e nei modi già esposti. A tal proposito, è stato messo in evidenza come gli accorpamenti e le soppressioni già avvenute in passato (sono state citate, tra le altre, la chiusura dell'Istituto nazionale di fisica della materia – INFM, l'inglobamento dell'INRAN nel CRA, dell'ISPESL nell'INAIL, dell'ISAE nel ISTAT/MEF e la fusione di alcuni istituti del CNR con gli Osservatori astronomici), a fronte di un modesto o nullo risparmio, abbiano generato una notevole serie di problemi gestionali, operativi, perdita di autonomia, depauperamento delle attività di ricerca in alcuni settori e, non da ultimo, problemi occupazionali. Emerge perciò forte e chiara l'esigenza di non ripetere gli errori del passato. Alcuni degli EPR auditi hanno dichiarato infine che le loro attività non si configurano di fatto come quelle di un vero e proprio ente pubblico di ricerca, pur essendo annoverati fra gli EPR vigilati dal MIUR (Agenzia spaziale italiana – ASI e Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

per quanto riguarda il tema «Valutazione degli EPR», tutti i soggetti auditi ritengono che la valutazione è parte fondamentale di un si-

stema sano ed è stato ripetutamente fatto riferimento alla valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 completata dall'ANVUR nel luglio 2013. Secondo molti dei soggetti auditi, tra i quali la stessa ANVUR (come dichiarato dal presidente Fantoni nell'incontro del 12 marzo 2014), la parte della VQR relativa agli EPR è tuttavia sub-ottimale, perché essa valuta solo le attività di ricerca scientifica e non le attività strumentali e/o di servizio, attività che in varia misura sono presenti in tutti gli EPR, anche in quelli vigilati dal MIUR. Molti auditi hanno poi rivolto critiche alla VQR degli EPR anche per la parte relativa alla valutazione della ricerca scientifica, esprimendo un giudizio che va da un generico «migliorabile» a proposte di ristrutturazione complessiva basate sul modello inglese, dove non si usano indici bibliometrici, non si fanno *rankings* e le università di diverse macroregioni non competono fra loro (ad esempio, audizione Gruppo ROARS). Alcuni auditi hanno invece suggerito il metodo *peer review* e, soprattutto, quello delle *visiting committees* (commissioni itineranti di esperti internazionali esterni), sulle quali anche l'ANVUR si è dichiarata favorevole ma che non ha potuto usare a causa dei vincoli legislativi. Dalle audizioni è altresì scaturita una generale e condivisa atmosfera di seria preoccupazione per il modo in cui si lega la VQR ai meccanismi di distribuzione dei fondi premiali degli EPR. A tal proposito, la norma contenuta nel decreto-legge n. 104 del 2013 è troppo vaga ed ha generato un acceso dibattito sia interno agli EPR sia nelle competenti Commissioni parlamentari in sede di prima applicazione, con il decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 85) nell'aprile di quest'anno, a seguito del quale il Ministro, convocato in un'audizione *ad hoc*, si è dichiarato favorevole ad un intervento legislativo. Si segnala infine che gli EPR non soggetti alla vigilanza del MIUR non sono valutati dall'ANVUR ed hanno meccanismi di valutazione propri e differenti tra loro. Tra questi, l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) si avvicina maggiormente a *standard* internazionali, avendo meccanismi di *peer review*, visite ai siti e un comitato tecnico-scientifico formato da stranieri;

per quanto riguarda il tema «*Governance* ed altri aspetti della riforma Gelmini», è stato rilevato dalle audizioni che il decreto di riordino n. 213 del 2009 sembra aver generato una situazione piuttosto variegata per quanto riguarda gli organi di *governance* degli EPR. Vi sono EPR che vantano una forte elettività dei membri dei propri organi, in alcuni casi estesa addirittura ai ruoli apicali, ed una discreta partecipazione del personale. Di norma, questo è percepito positivamente ed auspicato laddove non presente perché ritenuto segnale di autonomia responsabile e terzietà, nonché di indipendenza dalla politica. Del resto, è stato evidenziato che basterebbe semplicemente dare attuazione all'articolo 12, comma 2, del CCNL 2006-2009, secondo cui gli EPR dovrebbero favorire la presenza dei ricercatori negli organi di governo e nei consigli scientifici, o ulteriori organi elettivi a carattere consultivo. Di contro, vi sono EPR

che presentano poche o nulle componenti elettive o di personale interno negli organi di *governance*. I meccanismi per i quali si sono generate queste differenze non sono del tutto chiari. La natura più marcatamente «funzionale» di alcuni EPR, specialmente (ma non solo) quelli non vigilati dal MIUR ma da altri Ministeri, pone poi un problema maggiore di terzietà, in quanto è stato evidenziato che spesso questi EPR svolgono delle attività che li configurano come vere e proprie *authority* in alcuni settori, esponendoli ad un rischio maggiore di condizionamento da parte della politica o più in generale di situazioni conflittuali con il rispettivo Ministero vigilante. Tali rischi si sono concretizzati, a parere di alcuni soggetti auditi, in un vero e proprio tentativo di «agenzificazione» di alcuni EPR non vigilati dal MIUR (ad es. ISFOL e, in parte, ISPRA, come è emerso nel corso dell'audizione di Rete Ricerca Pubblica). Vista la varietà di situazioni createsi, si ritiene opportuno un intervento a garanzia dell'autonomia e terzietà di tutti gli EPR, in concomitanza con le proposte avanzate nel tema «Sistema nazionale della ricerca». Tra i casi particolarmente negativi, è stato segnalato quello dell'ENEA, commissariato da ben 5 anni ed ancora in attesa del decreto ministeriale previsto dalla legge istitutiva 23 luglio 2009, n. 99, che ponga in essere tutti gli organi di controllo. Il lungo ed immotivato periodo di commissariamento, accompagnato da un deciso taglio ai finanziamenti, ha posto infatti l'ente di fronte ad una serie di difficoltà.

Considerato infine che:

nel documento «Potenziare l'istruzione e il capitale umano», prodotto nel 2013 dai dieci saggi nominati dal Presidente della Repubblica, essi individuano lo «stato giuridico dei ricercatori degli EPR» come strumento essenziale per «consentire una totale mobilità anche temporanea dei ricercatori tra EPR e università», valutando che ciò «consentirebbe di creare in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei un Sistema nazionale della ricerca»;

nelle linee programmatiche illustrate nel giugno 2013 dall'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Maria Chiara Carrozza, nonché nell'atto di indirizzo dello stesso Ministro per l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2014, è stata sottolineata l'assoluta necessità di creare un efficiente Sistema nazionale della ricerca che garantisca «mediante una stretta collaborazione tra Ministeri a vario titolo competenti un governo unico del processo e quindi una coesione delle politiche sulla ricerca», e che l'atto di indirizzo prosegue invitando a procedere con «il riconoscimento della specificità del lavoro nella ricerca e la definizione dello *status* giuridico del personale degli EPR», assicurando nel contempo «al ricercatore la gestione diretta e autonoma dei fondi acquisiti e la loro portabilità in casi di mobilità»;

nelle linee programmatiche illustrate nell'aprile 2014 dall'attuale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini è stato rimarcato che «gli strumenti di programmazione a disposizione del MIUR sono tendenzialmente deboli, mirando più al coordinamento che ad una efficace politica d'indirizzo». Il Ministro si è soffermata an-

ch'essa sul Sistema nazionale della ricerca, per la realizzazione del quale occorre «rendere efficace il coordinamento degli enti di ricerca e tra questi e le università semplificando le norme che oggi ne ostacolano il colloquio e la collaborazione reale», e ha ribadito che la programmazione non deve riguardare i soli EPR vigilati dal MIUR ma deve anche prevedere «un raccordo strutturale con gli altri enti di ricerca che non dipendono dal MIUR, eventualmente attraverso la forma stabile di un Coordinamento nazionale degli enti di ricerca» e che «c'è bisogno di un nuovo strumento programmatorio agile ma, soprattutto, c'è bisogno di un livello stabile di risorse su base pluriennale con cui alimentare la ricerca di base e applicata»;

in data 2 giugno 2014, la Commissione europea ha presentato il documento programmatico di sintesi «Semestre europeo 2014: raccomandazioni specifiche per Paese. Costruire la crescita» (COM (2014) 400), che contiene un quadro valutativo generale dell'UE, nel quale si precisa che «Per risultare competitiva a livello mondiale e rispondere alle aspettative dei cittadini, l'UE nel suo complesso deve investire maggiormente nella R&S, nell'innovazione, nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze, nelle politiche attive per il mercato del lavoro, nell'energia, nei trasporti e nell'economia digitale»;

sulla base delle audizioni svolte nell'ambito di questo affare assegnato, della discussione generale avvenuta in seno alla Commissione, delle linee programmatiche espresse dai Governi della legislatura in corso, nonché dell'orientamento della Commissione europea, si ritiene dunque opportuno affrontare al più presto le criticità emerse con provvedimenti legislativi ad ampio respiro miranti al rilancio, alla semplificazione, al coordinamento ed all'internazionalizzazione della ricerca;

la Commissione impegna il Governo ad intraprendere tutte quelle iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate:

1. a varare un piano pluriennale di rifinanziamento pubblico in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di passare dall'attuale 0,52 per cento allo 0,7 per cento nel 2020 (circa 3 miliardi di euro in 7 anni, corrispondente alla media OCSE riferito al 2010), definendo allo stesso tempo, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF), gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica ed il quadro delle risorse finanziarie complessive (quelle già attivate e da attivare), e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali;

2. ad indicare e descrivere le azioni innovative volte alla realizzazione degli indirizzi e delle priorità strategiche ed al raggiungimento degli obiettivi H2020 nel Piano nazionale della ricerca (PNR), anche avvalendosi per specifici interventi di particolare rilevanza strategica o di particolare urgenza di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca;

3. a rifinanziare, nell'ambito del piano pluriennale di cui al punto 1, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che contiene i programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi a sostegno dei giovani ricercatori, facendo in modo da assicurare l'accesso a questi fondi su base competitiva indipen-

dentemente dall'ente o università di appartenenza, rimuovendo dunque il divieto per i ricercatori e tecnologi EPR di partecipare alle selezioni come responsabili di progetto;

4. a prevedere un unico Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE), riassorbendo i finanziamenti a progetti specifici (come i Progetti bandiera ed i cosiddetti «progetti premiali», ed esclusi i progetti internazionali) all'interno delle assegnazioni ordinarie, con l'obbligo per gli enti di emanare bandi annuali di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN interni) dedicando ad essi almeno il 2 per cento della quota parte del FOE loro assegnato, con valutazione esclusivamente *ex post* da parte dell'ANR. Il riparto del FOE dovrà avvenire su base triennale e dovrà assicurare che, per ogni ente, la nuova ripartizione ordinaria al netto delle premialità aggiuntive e dell'inflazione non sia inferiore a quella precedente;

5. a dedicare alla premialità una quota parte delle risorse aggiuntive di cui al punto 1, ed a distribuirle fra gli enti su base triennale e allineata al riparto del FOE di cui al punto 4. La distribuzione della quota premiale deve avvenire sulla base della valutazione complessiva dell'ente stesso fatta dall'ANVUR, dei progetti PRIN interni di cui al punto 4, delle attività dei neo assunti;

6. all'abolizione di ogni limite sul *turnover* già dal 2015, all'abolizione delle piante organiche e all'implementazione di meccanismi di controllo sul volume delle assunzioni esclusivamente di tipo «*a budget*», introducendo conseguentemente la possibilità per gli EPR di avvalersi di procedure di reclutamento basate sulla flessibilità del numero e delle caratteristiche delle posizioni bandite a parità di *budget* e contemporaneamente prevedendo dei meccanismi di valutazione dei neoassunti che rientrino nella valutazione complessiva e concorrano alla determinazione delle quote premiali;

7. a sviluppare una cornice comune per i ricercatori ed i tecnologi degli EPR, definita da solidi principi di stato giuridico, che consenta l'effettiva circolarità tra gli EPR, con le università e con le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli EPR. Tale normativa deve intervenire sul ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, i relativi principi di stato giuridico, l'ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico, le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento, i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, i percorsi di mobilità, le procedure per accertare il merito, le modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e le regole di condotta al fine di garantire altresì il recepimento della Carta europea dei ricercatori ed il documento *European Framework for Research Careers*, ed in particolare la libertà di ricerca, l'autonomia professionale, la titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, il riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l'aggiornamento professionale;

8. a prevedere un piano straordinario di assunzioni negli EPR che riporti i livelli di precariato dall'attuale valore medio del 50 per cento almeno alla soglia del 20 per cento, riallineandolo quindi ad altri settori occupazionali, peraltro recentemente sanciti dalla normativa dei contratti di lavoro temporaneo;

9. a semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro temporaneo negli EPR, in modo tale da prevederne solo un'unica tipologia: un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso *(tenure track)*; a valutare l'opportunità di prevedere anche, in aggiunta al precedente, un forma contrattuale di lavoro a tempo determinato con tutele paragonabili a quelle della tipologia precedente ma con l'incarico e durata legati ad un progetto di ricerca specifico, insieme a flessibilità nella determinazione della retribuzione; a favorire, anche con provvedimenti di carattere fiscale, l'assunzione di giovani ricercatori da parte degli EPR e la riduzione del divario dei salari con i Paesi europei, in modo tale da creare le condizioni sia per ridurre il fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli» sia per rendere competitivo il lavoro in Italia da parte di meritevoli ricercatori stranieri, scongiurando così l'inevitabile esodo che si verificherebbe, stante la situazione attuale, qualora fosse implementato lo Spazio europeo della ricerca (obiettivo ERA *Vision* 2020).

10. a realizzare, al fine di definire una politica unitaria della ricerca che sia realmente coordinata con le altre politiche nazionali, una *governance* del Sistema nazionale della ricerca che superi la distinzione fra EPR vigilati dal MIUR e quelli vigilati da altri Ministeri, nonché la distinzione artificiale fra EPR che svolgono attività di servizio ed EPR che svolgono attività di ricerca cosiddetta non strumentale, sancendo invece per tutti gli EPR la doppia natura di ente di ricerca, terzo ed indipendente, e la natura strumentale relativamente ad alcuni obiettivi che appartengono alla *mission* dei diversi Ministeri a vario titolo interessati o correlati con specifici enti. Tale *governance* unitaria, che deve comprendere anche la ricerca universitaria e quella privata, si deve realizzare attraverso tre livelli:

a. la definizione delle politiche della ricerca e dei relativi stanziamenti, tramite la costituzione una cabina di regia interministeriale che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF). Gli interventi devono includere un «programma obbligatorio» di finanziamento della ricerca libera (o *curiosity-driven)* il cui ammontare in percentuale sul finanziamento totale in R&S è stabilito annualmente al di sopra di un valore minimo di soglia definito da norma primaria.

La cabina di regia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da membri scelti tra perso-

nalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Tale organo sostituisce l'attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR);

b. la gestione degli strumenti di finanziamento, tramite l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con *referee* esterni e *study sessions*, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'*European Research Council* (ERC). L'ANR, autonoma, dovrebbe non solo essere dotata dell'intero portafoglio ricerca ma dovrebbe essere anche capace di aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione e, nel contempo, essere svincolata da ogni interesse politico. Sulla base di esperienze internazionali, si reputa necessario dotare l'ANR di finanziamenti suppletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca, in mancanza dei quali i benefici della costituzione di un organismo intermedio rischiano di essere annullati;

c. i soggetti attuatori delle politiche di ricerca, cioè il sistema unitario degli EPR, delle università, dei consorzi, delle imprese e degli altri soggetti attuatori, che, in piena autonomia responsabile, implementano le linee programmatiche e gli obiettivi generali.

11. ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della pubblica Amministrazione, che inquadri gli EPR in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca, o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali;

12. a potenziare le attività di valutazione dell'ANVUR specifiche per gli EPR, prevedendo una graduale diminuzione di peso degli indici bibliometrici a fronte di un rafforzamento del peso dell'attività di revisione tra pari, anche avvalendosi di commissioni di esperti internazionali itineranti con visite ai siti; a prevedere specifici meccanismi di quantificazione delle attività strumentali degli EPR, in modo tale da tenerne conto nella valutazione finale; ad estendere la valutazione a tutti gli EPR;

13. a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata da questa risoluzione, con particolare riferimento alla normativa dello *status* giuridico dei ricercatori, del comparto della ricerca pubblica, dei nuovi organi di *governance* unitaria della ricerca e della gestione dei fondi di ricerca, nonché della valutazione; a prevedere nello stesso tempo la più am-

pia partecipazione dei ricercatori e tecnologi degli EPR negli organi di governo e consultivi degli stessi enti;

14. a recepire le proposte della Carta europea dei ricercatori e del documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers.*

La Commissione impegna altresì il Governo a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti normativi aventi carattere di necessità ed urgenza, finalizzati a:

a. risolvere ed eliminare la dicotomia del personale dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) che vede il personale di questi enti diviso fra ricercatori provenienti da *ex* Osservatori aventi lo *status* giuridico dei ricercatori e professori universitari, e ricercatori provenienti da *ex* Istituti CNR confluiti o preesistenti nell'ente con CCNL degli EPR, anche avvalendosi della possibilità di bandire dei concorsi riservati a norma di legge con riconoscimento dell'anzianità di servizio, nonché della possibilità per il personale avente *status* giuridico universitario di optare per il nuovo *status* giuridico previsto da questa risoluzione o per il regime contrattualizzato;

b. promuovere una ricognizione di eventuali ulteriori criticità presso gli EPR soggetti ad accorpamenti negli ultimi anni, al fine di effettuare gli interventi correttivi che si rendessero necessari per risolverle;

c. nelle more della riforma dei contratti di lavoro a tempo determinato negli EPR di cui al punto 9, ampliare immediatamente, e prima che cominci ad andare in scadenza, l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista l'attuale mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale urgenza ed emergenza che, a fronte di una brusca interruzione del contratto, vedrebbe gli assegnisti avere basse probabilità di un'opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, sicché già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, sottraendo ai progetti di ricerca già avviati dei ricercatori altamente specializzati e contribuendo così al deplorevole fenomeno della cosiddetta «fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

d. porre fine entro e non oltre il 31 dicembre 2014 al commissariamento dell'ENEA ed a provvedere alla nomina di tutti gli organi di *governance* e consultivi dell'ente;

e. riconoscere la diversa natura degli enti che sono impropriamente qualificati come EPR, in particolare l'Agenzia spaziale italiana (ASI) ed il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, e prevedere l'adozione di misure di *governance*, vigilanza, finanziamento e valutazione più appropriate e rispondenti alle rispettive missioni.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1569

Art. 1.

1.1

LIUZZI, *relatore*

Al comma 2 sostituire le parole: «la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2014» *con le seguenti:* «la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2015».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2014», *con le seguenti:* «per l'anno 2015».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo l è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.2

LIUZZI, *relatore*

Al comma 3 sopprimere le parole: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e».

1.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sopprimere il comma 5.

1.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «40.000 euro» *con le seguenti:* «20.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» *con le seguenti:* «80.000 euro».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma l, sostituire rispettivamente le parole: «140.000» *e* «40.000» *con le seguenti:* «100.000» *e* «20.000».

1.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «40.000 euro» *con le seguenti:* «20.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «100.000 euro», *con le seguenti:* «50.000 euro».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma l, sostituire rispettivamente le parole: «140.000» *e* «40.000» *con le seguenti:* «70.000» *e* «20.000».

1.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Fondazione Giuseppe Di Vagno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ripartisce tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito».

1.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al precedente periodo» *con le seguenti:* «previste dallo statuto».

1.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» *con le seguenti:* «50.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «di 140.000 euro» *con le seguenti:* «di 90.000 euro».

1.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «100.000 euro» *inserire le seguenti:* «,non cumulabile con il contributo ordinario annuale dello Stato, che la Fondazione riceve,».

Art. 2.

2.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1 sopprimere le parole: «Su proposta della Fondazione Giuseppe Di Vagno,».

2.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1 sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «cinque».

2.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di favorire il rispetto dei principì di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per le nomine di cui al precedente periodo sono rese pubbliche, anche mediante pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.4

LIUZZI, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri,».

2.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis*) tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno».

2.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«g-*bis*) le trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e prospettive per il XXI secolo».

2.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis*) il ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'Occidente».

Art. 3.

3.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I vincitori del Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria, composta da cinque componenti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra studiosi di chiara e comprovata fama di storia contemporanea. Al fine di favorire il rispetto dei principì di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la scelta dei componenti la giuria sono rese pubbliche, anche mediante pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.2

LIUZZI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– «*alla lettera* a)*, sostituire le parole:* ''scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo'', *con le seguenti:* ''nominato con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo'';

– *alla lettera* c), *aggiungere, infine, il seguente periodo:* ''nominati con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo''».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 18,15 alle ore 18,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1167 E 953

Il PRESIDENTE richiama il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1167 e 953 sulla riforma del codice della nautica da diporto, all'ordine del giorno della seduta odierna. In proposito, segnala che tutte le Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva hanno trasmesso il prescritto parere, ad eccezione della Commissione bilancio. Poiché tale parere è essenziale per la prosecuzione dell'*iter*, propone di rinviare la trattazione dei provvedimenti, in attesa che la Commissione bilancio si esprima.

Osserva che il ritardo nell'espressione del suddetto parere, come pure quello dell'altro parere richiesto alla stessa Commissione bilancio sui disegni di legge nn. 370 e 120 sulla riforma della legislazione portuale, sta condizionando pesantemente i lavori della Commissione, impedendo di procedere nell'esame di importanti provvedimenti, da tempo attesi dagli operatori dei settori interessati.

Sottolinea che parte dei problemi sono invero legati al ritardo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nella predisposizione della relazione tecnica e dei necessari elementi informativi sui profili finanziari dei provvedimenti in esame, senza i quali anche la Commissione bilancio non può procedere per quanto di sua competenza.

Auspicando quindi i prescritti pareri sui disegni di legge all'esame della Commissione possano essere resi in tempo utile per la prossima seduta, si riserva di adottare tutte le necessarie iniziative, anche di tipo formale, per sollecitare la Commissione bilancio e il Governo ad espletare gli adempimenti di loro competenza.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente di rinviare la trattazione dei disegni di legge nn. 1167 e 953, nonché di adottare iniziative di sollecito in ordine all'espressione dei prescritti pareri.

La seduta termina alle ore 15,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SETTORE DELLA PERMACULTURA IN ITALIA

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Interviene in discussione generale il senatore DALLA TOR *(NCD)* il quale richiama i contenuti dell'audizione svolta lo scorso 5 agosto dalla Commissione, con la Commissione ambiente, del Corpo forestale dello Stato. Ricorda che già in tale sede aveva sottoposto all'attenzione della Commissione la necessità di tener conto del processo di riordino che sta interessando le Province e quindi, conseguentemente, la polizia provinciale.

Evidenzia che le competenze in materia ambientale delle polizie provinciali potrebbero essere ricomprese nelle prerogative del Corpo forestale dello Stato valutandone peraltro l'eventuale inquadramento nel più ampio sistema delle Forze dell'ordine, senza che ne venga intaccata l'autonomia operativa.

La senatrice FATTORI *(M5S)* fa presente che il Corpo forestale dello Stato svolge importanti funzioni di polizia ambientale e di tutela delle risorse naturali. Si dichiara pertanto contraria a ogni ipotesi di accorpamento di tale organismo nell'ambito delle Forze di polizia.

Tuttavia, valuta positivamente l'esigenza di un coordinamento operativo tra le funzioni del Corpo forestale e la polizia provinciale.

Richiama infine l'attenzione sulla necessità di una riorganizzazione interna del Corpo per valorizzarne le funzioni prettamente operative e per favorirne un ricambio nelle funzioni apicali.

Il senatore RUVOLO *(GAL)* interviene a sua volta sulla problematica dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, sottolineando l'esigenza di istituire un sistema unico di coordinamento con le strutture regionali. Ciò consentirebbe anche di conseguire risparmi di spesa.

Soffermandosi quindi sulle funzioni di controllo in materia di sicurezza alimentare e di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, evidenzia la necessità di un riordino dei compiti che sono attualmente suddivisi tra Corpo forestale dello Stato e Ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi.

Prende atto positivamente dei rilievi svolti dal senatore Dalla Tor quanto all'esigenza di intervenire anche sulle competenze delle polizie provinciali. Sottolinea peraltro l'analoga necessità di una definizione dei confini operativi tra il Corpo forestale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolge anche attività ulteriori rispetto a quelle relative agli incendi.

Rileva infine che, a suo avviso, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura non dovrebbero solamente essere riformate, occorrendo ripensarne la stessa esistenza.

Il senatore RUTA *(PD)* ricorda di essere stato primo firmatario dell'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del provvedimento di urgenza sulla semplificazione e trasparenza amministrativa. In tale sede si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti

sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare condizioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.

Auspica quindi che la Commissione possa esprimere un parere che si muova nella stessa direzione del citato ordine del giorno, in un'ottica di potenziamento dell'attività di detto Corpo.

Rispetto alle Camere di Commercio, ritiene che esse debbano essere oggetto di una profonda rivisitazione da effettuare, tuttavia, nell'ambito di un provvedimento legislativo appositamente dedicato. Esse svolgono infatti importanti compiti che potrebbero essere resi ancor più efficienti e funzionali per favorire la crescita delle imprese.

Il senatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* riterrebbe utile disporre di dati aggiornati sull'attività delle Camere di Commercio nelle diverse Regioni.

La relatrice PIGNEDOLI *(PD)* si riserva alla luce del dibattito testé svolto di presentare nella prossima seduta una proposta di parere.

Il vice ministro Olivero preannuncia il proprio intervento in sede di valutazione di tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM (2014) 388 definitivo) (n. 37)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento e rinvio)

La relatrice BERTUZZI *(PD)* riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che le possibilità di pesca per il 2015 saranno stabilite per la prima volta nell'ambito della nuova politica comune della pesca (PCP), applicandone pertanto uno dei principali strumenti di gestione: la definizione di possibilità di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile *(maximum sustainable yield* – MSY), onde garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e una gestione di tali attività in grado di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Fa presente che le possibilità di pesca devono essere fissate in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (regolamento sulla PCP), e dunque in linea con l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli *stock* ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

L'obiettivo dell'MSY va raggiunto per quanto possibile entro il 2015 e comunque, in modo progressivo, entro il 2020 per tutti gli *stock* ittici. Per raggiungere tale obiettivo, le proposte della Commissione europea mireranno a ricondurre nel più breve tempo possibile l'impatto delle flotte pescherecce sugli *stock* (vale a dire la mortalità per pesca) a livelli che consentano di ripristinare la biomassa necessaria a produrre l'MSY. Una volta raggiunto tale risultato, la Commissione europea vaglierà se proporre ulteriori misure volte a incrementare ulteriormente la ricostituzione degli *stock*.

Osserva che con l'entrata in vigore, a partire dal 2015, dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca – piccola pesca pelagica, grande pesca pelagica, pesca a fini industriali, pesca del salmone nel Mar Baltico, tra le altre –, le possibilità di pesca per gli *stock* interessati dovranno essere fissate tenendo conto del fatto che tali possibilità non sono più riferite agli sbarchi, bensì alle catture, ma tenendo fermo il principio che ciò non deve compromettere il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY né provocare un aumento della mortalità per pesca nelle attività in questione.

La nuova PCP prevede la possibilità di posticipare oltre il 2015 (comunque non oltre il 2020) il conseguimento dell'obiettivo MSY, ma solo nei casi in cui la sostenibilità economica e sociale delle flotte interessate dovesse risultare fortemente minacciata. La Commissione europea fornisce altresì un quadro evolutivo e aggiornato sullo stato degli *stock*, evidenziando come la pesca eccessiva sia diminuita nelle acque europee dell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.

Quanto al Mediterraneo e al Mar Nero, rileva che tra il 2007 e il 2012 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno realizzato oltre 300 valutazioni. Il numero degli *stock* per i quali si dispone di una valutazione è passato da 29 nel 2007 a 104 nel 2012, ma le conoscenze sono ancora lungi dall'essere esaustive, in quanto il numero degli *stock* utilizzati a fini commerciali è decisamente più elevato. In linea generale, i livelli di sfruttamento superano di gran lunga gli obiettivi MSY: su 97 *stock*, il 91 per cento risulta sottoposto ad eccessivo sfruttamento. Il nasello, la triglia, il gambero rosa, la sardina e l'acciuga subiscono lo sfruttamento più massiccio.

Segnala infine che il principio che regola gli orientamenti e le conseguenti raccomandazioni della Commissione è quello dell'attuazione progressiva: vale a dire, il raggiungimento progressivo, da parte degli Stati membri, di un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità di pesca delle loro flotte e le possibilità di pesca.

Ciò premesso, propone che la Commissione possa svolgere un'audizione dei rappresentanti del comparto della pesca per acquisirne le valutazioni, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione conviene di svolgere le predette audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il presidente relatore FORMIGONI *(NCD)* informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).

Dichiara improponibili per estraneità alla materia gli ordini del giorno G/1328/14/9 e G/1328/15/9 e gli emendamenti 1.25, 1.0.15, 4.0.3, 4.0.4, 6.0.1, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.13, 6.0.23, 6.0.24, 10.0.3 e 13.0.2.

Informa che la Commissione bilancio non ha ancora reso parere sugli emendamenti. L'eventuale parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione comporterà la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti.

Avverte che si procede all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice DONNO *(M5S)* dà per illustrato l'ordine del giorno G/1328/1/9.

Il senatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli ordini del giorno a sua firma G/1328/2/9, G/1328/3/9, G/1328/6/9, G/1328/12/9 e G/1328/13/9.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rappresentati dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) e della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CONFAI) sulla meccanizzazione nel settore agricolo di mercoledì 24 settembre 2014, come pure di rappresentati dell'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli ed acquaviti (ASSODISTIL) sulle problematiche del comparto delle bevande spiritose di giovedì 25 settembre, sono state consegnate delle documentazioni che sa-

ranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che è stata depositata, da parte dei rappresentanti della dell'Accademia italiana di Permacultura, dell'Istituto Italiano Permacultura e della Permacultura Bioregionale, la documentazione relativa all'odierna audizione sul settore della permacultura in Italia e che anche tale documentazione sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

G/1328/1/9

DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni;

a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;

in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;

secondo Equitalia sarebbero 980.000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;

gli altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;

le Regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;

considerato che:

la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma iniziano ad accusare *deficit* di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure di esdebitazione non hanno apportato benefici;

nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;

dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione ordinaria;

nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che iniettare liquidità alle imprese agricole;

in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;

tale contesto di *credit crunch*, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate agli aiuti di stato, al *de minimis,* e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di *spread* non saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;

le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori istituzioni europee,

impegna il Governo:

a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del Mezzogiorno in particolare;

ad intervenire urgentemente nei confronti delle aziende non *in bonis* con una moratoria per il settore agricolo e, in particolare, attraverso

misure che favoriscano l'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole.

G/1328/2/9

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

diversi provvedimenti in quest'ultimo anno, da ultimo il cosiddetto decreto «Competitività», hanno portato avanti la necessità di semplificare il sistema normativo italiano ed in particolare quello relativo al settore agricolo;

in materia di semplificazioni, il settore vitivinicolo richiederebbe una particolare attenzione, essendo gravato forse più di ogni altro da adempimenti spesso ripetitivi: è pur vero che basterebbe applicare le norme emanate in materia (per esempio quella fondamentale per cui se i dati sono in possesso di una pubblica amministrazione, un'altra, che ha competenze sulla stessa materia, non dovrebbe richiederle all'impresa), così come quelle sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione e quindi basterebbe adottare provvedimenti amministrativi; però i funzionari del Mipaaf spesso non le applicano,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere finalmente in maniera organica una delegificazione o una delega sul sistema di certificazione e controllo nel settore vitivinicolo da informare ai seguenti princìpi:

a) unicità degli adempimenti da parte degli utilizzatori e coordinamento fra le amministrazioni interessate, al fine di consentire l'interscambio e l'interconnessione per rendere conoscibili il complesso delle informazioni di rispettiva competenza;

b) applicazione del principio dell'autocontrollo aziendale;

c) scelta da parte dell'utilizzatore della struttura di controllo;

d) previsione di piani di controllo per ognuna delle seguenti categorie di vini: DOCG, DOC, IGT, varietale;

e) controlli a campione basati su analisi dei rischi e intensificazione degli stessi in caso di non conformità con addebito agli utilizzatori dei maggiori oneri;

f) applicazione del principio di proporzionalità nella impostazione dei piani di controllo in funzione della seguente piramide qualitativa: DOCG, DOC, IGT, varietali;

g) nuova classificazione delle ipotesi di non conformità;

h) garanzia della tracciabilità e rintracciabilità di ciascuna partita di vino, mediante utilizzo di contrassegni o lotto certificato;

i) applicazione del sistema di controllo anche alla fase della commercializzazione;

j) non riproduzione di adempimenti o controlli già previsti e certificati nelle diverse fasi procedimentali o in fase di autocontrollo.

G/1328/3/9

PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

il settore agricolo, per la sua stessa natura legata agli eventi climatici, utilizza spessissimo assunzioni temporanee, impiegate per la raccolta della frutta e per la vendemmia, in periodi ristrettissimi e con scadenze particolarmente stringenti dettate dalle condizioni meteorologiche e dalle esigenze del mercato. I *vouchers* (sistema dei buoni lavoro) costituiscono sicuramente un ottimo strumento messo in atto per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ma ancora una volta quando si parla di attività agricole ci si scontra con limitazioni troppo pregnanti che finiscono per sminuire la bontà e la fruibilità dello strumento;

relativamente alle attività agricole, infatti, sono state previste limitazioni sia dal punto di vista del volume di affari annuo massimo che deve possedere l'azienda agricola, sia dal punto di vista delle categorie di prestatori che possono essere utilizzati da tali aziende. Riguardo al volume d'affari annuo, il limite sotto il quale i datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 possono utilizzare tutte le categorie di prestatori è di euro 7.000 e sopra tale soglia (eccessivamente bassa) i datori di lavoro agricoli sono costretti ad utilizzare esclusivamente giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e solo nei periodi di vacanza, i pensionati e i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. La soglia di euro 7.000 è sicuramente troppo bassa e, di conseguenza, eccessivamente limitante rispetto alla possibilità di trovare lavoratori disponibili, tenendo in considerazione il fatto che nei lavori agricoli il bisogno di manodopera si concentra, generalmente, in tempi ristretti e con esigenze immediate determinate dalla imprevedibilità atmosferica. Per questo risulta necessario innanzitutto togliere la soglia (o almeno innalzarla) e quindi ampliare la

possibilità, come succede per tutti gli altri settori produttivi, di utilizzare i *vouchers* anche a persone con contratto di lavoro subordinato, che, per limitatissimi periodi, potrebbero collaborare nelle aziende agricole (si pensi al lavoratore dipendente che nel fine settimana aiuta l'azienda familiare o i parenti per la vendemmia o la raccolta); ciò consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di assumere, per poche giornate, tutte le persone che sono disposte a prestare la loro manodopera per brevi periodi e ai lavoratori dipendenti di arrotondare stipendi oggi troppo bassi rispetto al costo della vita. Inoltre, si consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di regolarizzare i dipendenti con modalità semplici e snelle, limitando la necessità di manodopera straniera, soprattutto extracomunitaria;

un altro problema da affrontare per le assunzioni agricole e quindi nell'utilizzo dei *vouchers* è l'immediatezza della loro operatività. Il *voucher* viene acquistato facilmente tramite i canali a ciò adibiti (sedi INPS, tabaccai aderenti, procedure telematiche, banche abilitate e uffici postali), ma, di fatto, dal momento dell'acquisto del *voucher* devono passare 24 ore per la sua attivazione e, di conseguenza, la comunicazione all'INPS non può che avvenire il giorno successivo all'acquisto. Questa dinamica comporta, di fatto, il differimento di un giorno dell'inizio della prestazione lavorativa, determinando una evidente difficoltà, da parte delle piccole aziende, a far fronte alle esigenze improvvise ed immediate di manodopera, che, non sempre per periodi così brevi ed imprevedibili, è facile da reperire;

rilevato che:

con riferimento alla nuova PAC, la Politica agricola comune, sta per concludersi l'*iter* di approvazione e nelle prossime settimane il Governo ne completerà il recepimento. L'impegno dei territori di montagna, in particolare di quelli delle Alpi, in questi ultimi anni è stato convinto e determinato per far recepire all'Unione europea la consapevolezza che le aziende di montagna necessitano di interventi mirati e che non possono adempiere alle normative valide per le grandi aziende di pianura, strutturate ed organizzate. Molte istanze sono state accolte e devono essere ora approvate anche in sede nazionale;

in tale contesto, va evidenziata la problematica dei titoli di coltivazione dei pascoli montani, che ha determinato una situazione incresciosa ed inaccettabile per le comunità su cui insistono. Come noto, infatti, i territori di pianura godono dei titoli di pascolo e ciò attribuisce alle loro aziende un forte vantaggio nelle gare di assegnazione dei pascoli da parte dei proprietari, spesso enti pubblici. Ciò comporta l'assegnazione delle nostre malghe ad aziende che, pur di riscuotere i titoli, assumono in affitto gli alpeggi e poi non li caricano o li utilizzano solo formalmente, con un evidente danno per l'economia e l'immagine della zona, per il mantenimento del nostro territorio e ancora una volta per la tenuta delle aziende zootecniche e le società di allevamento che sono quelle più fragili. Il recepimento della nuova politica europea può costituire l'occasione per trovare definitivamente una soluzione a questa incresciosa situazione che sta

peraltro avvelenando i rapporti tra i nostri allevatori e alcune amministrazioni comunali;

preso atto che:

ad aggravare ulteriormente la situazione delle aziende montane, è giunta la nuova disposizione introdotta dall'allora Governo Monti che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ha abrogato tutte le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali. La legge di stabilità per il 2014 ha reintrodotto la tassa fissa per gli agricoltori professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola, ma non ha ripristinato l'agevolazione anche per le aziende a *part-time* della montagna. Vani sono stati finora tutti i tentativi per far comprendere che la montagna vive una situazione particolare in cui la cronica scarsità di terreni disponibili rende spesso impossibile l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, anche al settore agricolo, la possibilità di assumere con la forma di lavoro occasionale di tipo accessorio *(vouchers)* anche le persone regolarmente iscritte nell'assicurazione obbligatoria, quindi non solo disoccupati, pensionati e giovani studenti, prevedendo quindi un unico utilizzo dei *vouchers* per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo;

per le assunzioni agricole e, quindi, nell'utilizzo dei *vouchers,* a prevedere l'immediatezza della loro operatività;

a riconoscere, nella fase di recepimento della nuova PAC, le peculiarità dei territori di montagna e delle loro piccole aziende, prevedendo il sostegno pubblico non solo, e doverosamente, all'agricoltore professionale, ma, con misure diversificate, anche a tutti coloro che, pur a titolo non principale, coltivano la terra e garantiscono il mantenimento dell'equilibrio naturale;

a prevedere nella nuova normativa che i titoli di coltivazione dei pascoli montani siano riservati esclusivamente agli agricoltori che prima del disaccoppiamento esercitavano attività di pascolamento e la cui stalla e/o centro aziendale abbia sede entro un raggio di 50 km dal pascolo oggetto di titolo;

a valutare la possibilità di reintrodurre, totalmente o almeno con aliquote ridotte, almeno per i giovani coltivatori diretti fino a 40 anni, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina nei territori di montagna, dall'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001.

G/1328/4/9
CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging* ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;

oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;

le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo, il *packaging* etc...;

a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

il regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP – IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;

la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del

prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,

impegna il Governo:

a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;

ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti, più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti similari generici rispetto ai prodotti DOP – IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei prodotti DOP – IGP rispetto ai similari generici;

a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP – IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.

G/1328/5/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la Federazione russa alle quali il nostro Paese ha aderito esponendolo così a delle rappresaglie commerciali varate dalle autorità di Mosca;

le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono state un duro colpo per il nostro *Made in Italy* che è un valore aggiunto fondamentale;

per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro del totale dell'*export* europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il 10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco per l'*export* dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'*export* europeo agroalimentare il 27 per cento è rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;

il valore dell'*export* italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e pesando per il 2,8 per cento sull'*export* complessivo italiano. L'*export* italiano nel settore agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto – 221 milioni di euro – riguarda i prodotti che figurano nella «*black list*» russa;

le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore – cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori – per il 2014 che può arrivare a 250 milioni nel 2015, stime però provvisorie e alquanto aleatorie perché non tengono in considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;

ai danni diretti, infatti, si devono aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni delle nostre eccellenze che nulla hanno a che fare con il *Made in Italy,* oltre che il rischio di dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e del *packaging*;

non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;

la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,

impegna il Governo:

ad intervenire per compensare i danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato delle esportazioni, visto che le stime prevedono

che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di danni e quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;

a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato russo;

a prevedere che i fondi necessari per la compensazione dei danni non siano i medesimi provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno dell'agricoltura italiana.

G/1328/6/9

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

le piccole aziende agricole di montagna versano, da sempre ma adesso in particolare, in una difficile situazione, in quanto si trovano a dover affrontare una normativa nazionale sempre più stringente, perché calibrata sulle strutture delle grandi realtà esistenti a livello nazionale, ma poco (o nulla) calata nella realtà delle piccole imprese montane. Già si trovano a dover fronteggiare una situazione difficile per la esasperata frammentazione fondiaria, la distanza degli appezzamenti, le accentuate pendenze e le conseguenti difficoltà di lavorazione, i prezzi elevati di acquisto; se poi ci si mette anche una burocrazia assillante, il rischio di esasperare gli operatori, specie quelli a *part-time*, è davvero alto, con il rischio concreto di chiusura e quindi con gravi e chiare ripercussioni nel mondo del lavoro (già in grave crisi);

sarebbe un vero peccato se queste aziende fallissero perché, oltre a costituire una preziosa fonte di integrazione del reddito familiare, presidiano il territorio e ne garantiscono la vivibilità e la qualità della vita, valorizzano l'identità e l'immagine turistica della montagna e delle sue valli, contribuiscono efficacemente a prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico. L'abbandono della coltivazione porterebbe ad un irreversibile declino della montagna e alla rottura di un equilibrio naturale e sociale, con fatica mantenuto nei secoli;

il ministro Martina, in occasione della sua prima audizione in Commissione agricoltura del Senato, ha espresso la necessità di «garantire la permanenza dell'agricoltura delle aree marginali e montane e sostenere con decisione la zootecnia», sfruttando tutte le possibilità offerte dai nuovi

regolamenti comunitari; lo stesso Ministro ha ritenuto necessario distinguere «l'agricoltura che produce in prevalenza per il mercato ''da quella'' che produce in prevalenza beni pubblici»;

preso atto che:

uno dei problemi di maggior complessità e insostenibilità, reclamato a gran voce dal comparto agricolo, riguarda l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Ora, fatte tutte le premesse del caso riguardo all'imprescindibile tutela della salute dei lavoratori e all'esigenza di un'efficace azione di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, dobbiamo renderci conto che una normativa generale come quella del richiamato D.Lgs. 81/2008, creata e calata nella realtà di grandi aziende, non può e non deve essere applicata con rigidità e con la stessa ottica per le piccole aziende;

il decreto legislativo di cui sopra ha introdotto, fra le altre cose, l'obbligatorietà per le imprese agricole (anche di piccolissime dimensioni) di dotarsi del piano di sicurezza, alla pari di aziende con decine, se non centinaia, di lavoratori (nel precedente decreto legislativo n. 626 del 1996 sulla sicurezza erano escluse le aziende agricole e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sembrava inizialmente che le piccole aziende agricole potessero essere esonerate, mentre invece alla fine sono state ricomprese *in toto*, senza nessuna differenziazione). Sono stati fatti grandi sforzi per riuscire a mettere in sicurezza queste aziende, il loro lavoro e i loro collaboratori, partendo dal presupposto che la maggioranza di esse, almeno in Trentino e in Alto Adige, sono affiliate al sistema cooperativo e che solo una minima parte di esse si avvale di almeno un dipendente. La stessa cosa si può dire dell'obbligo della visita medica per i dipendenti agricoli se superano le 50 giornate lavorative, che, se considerate le varie fasi di lavoro che deve affrontare l'azienda agricola nel corso dell'anno, sono sicuramente poche;

a ciò si aggiungono le ore di formazione che il coltivatore deve svolgere in azienda per qualsiasi lavoratore assunto, anche per una sola giornata, o per i collaboratori familiari che lo coadiuvano nelle operazioni colturali. Ad esempio per l'utilizzo delle scale per la raccolta della frutta, sono previste ben 8 ore di formazione. Ci rendiamo conto di che cosa significa per un'azienda di 5.000 mq?

in sintesi, quindi, la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 è sicuramente giusta e preordinata alla tutela del lavoratore, ma non può essere applicata allo stesso modo alle aziende con centinaia di dipendenti e alle imprese (come la grande maggioranza di quelle agricole del territorio montano) con magari un solo dipendente o addirittura con dipendenti solo in alcuni periodi dell'anno;

nonostante gli adempimenti pesanti e tutto sommato anche costosi, tutti gli imprenditori agricoli trentini si sono adeguati alla normativa ed oggi sono dotati di DVR, che viene regolarmente aggiornato;

rilevato che:

a dover subire un'eccessiva complessità normativa sono anche le regole per l'utilizzo dei macchinari agricoli, che adesso prevedono una specifica abilitazione per il conducente;

ad essere troppo complessa è anche la normativa per la revisione dei mezzi agricoli e delle attrezzature di lavorazione, oggi obbligatoria ad intervalli troppo ravvicinati e che andrebbe invece dilatata su periodi più lunghi;

vanno inoltre consolidate e rafforzate le procedure previste per la tracciabilità dell'impiego di prodotti fitosanitari e per lo smaltimento dei rifiuti, prevedendo nel contempo l'esenzione di tali procedure dal sistema SISTRI, allo scopo di evitare ridondanze nella registrazione di dati che sono obbligatori;

lo stesso ministro Martina, sempre nella sua prima audizione al Senato, ha riconosciuto che «dove l'agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio, la difesa idrogeologica e, più in generale, il mantenimento dell'equilibrato rapporto tra pressione antropica ed ambiente, non sarà importante chi farà cosa, ma che le cose da fare si facciano»;

i problemi che stanno sempre più velocemente soffocando le nostre piccole aziende agricole di montagna sono quindi molteplici e stanno portando molte di esse al «punto di non ritorno», con conseguenze disastrose per l'agricoltura di montagna della nostra Provincia, per il nostro territorio e per la nostra economia;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a porre in atto le necessarie modifiche normative per semplificare e promuovere l'attività delle piccole aziende agricole che presidiano il nostro territorio, salvandole da una inaccettabile e ormai insostenibile burocratizzazione di tutto il sistema;

a prevedere la riduzione delle ore di formazione previste per i collaboratori familiari che prestano la loro opera a puro titolo volontario e per poche giornate all'anno;

a valutare la possibilità di esentare le aziende agricole, quando il periodo di lavoro esterno per singola azienda non superi le 50 giornate consecutive, dall'obbligo di visita medica per i dipendenti agricoli e della frequenza dei corsi di formazione antinfortunistica;

a valutare la possibilità di modificare la normativa per la revisione dei macchinari e delle attrezzature agricole, ampliando l'intervallo di revisione almeno fino a cinque anni.

G/1328/7/9
MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

considerato che:

il decreto legislativo n. 99 del 2004 disciplina la figura dell'imprenditore agricolo professionale;

è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

molto spesso nei territori si riscontra la disponibilità di aree coltivabili destinate allo sviluppo rurale PSR 2014-2020 destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire e regolare la qualifica di imprenditore agricolo equestre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razza equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020), non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica.

G/1328/8/9
CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza, la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che lascia gli Stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla Commissione europea la ragione del divieto;

questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;

con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato;

preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;

l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830 del 2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;

ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM *free*;

forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi geneticamente modificati;

impegna il Governo:

a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato.

G/1328/9/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;

frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;

le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agro alimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono fondamentali per l'economia del territorio;

al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni sia amministrative che penali – in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati differenti tipi di sanzioni – per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;

spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;

attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;

il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro, il 15 per cento dell'intera contraffazione rivenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;

la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «*Made in Italy*». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-*bis* prevede, inoltre, che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 250.000 euro;

la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-*quater* all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-*bis* della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;

il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di carattere penale, per invertire un *trend* pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;

la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.

G/1328/10/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni alimentari dei territori medesimi;

le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;

il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici, sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;

le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;

adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani, lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le specificità del territorio;

così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;

essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo.

G/1328/11/9
CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

i dazi *antidumping* sono miranti a scoraggiare la pratica del *dumping*, cioè l'esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel paese d'origine. Con questa azione il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi;

la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;

la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi. Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei prodotti e dei marchi dei Paesi europei, l'ingresso nell'Unione di prodotti che non rispettano le normative ambientali, sociali e gli *standard* di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti da produttori situati nell'Area asiatica e, in particolare, della Cina. Gli effetti negativi di questi

fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto *made in Italy* e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;

la lentezza e l'atteggiamento renitente con cui la Commissione europea sta operando, si manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti *antidumping* che penalizza le molte piccole e medie imprese, in particolare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;

il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato dalla crisi economica in atto, si trova anche a dover affrontare la concorrenza di paesi, come la Cina, che non osservano le regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di politiche di *dumping* a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei,

impegna il Governo:

ad avviare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, le procedure per l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali necessarie per impedire pratiche di concorrenza sleale a tutela dei prodotti *made in Italy* e delle imprese italiane.

G/1328/12/9

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE, PIGNEDOLI, SAGGESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede, se non in minima parte, interventi specifici a favore dell'agricoltura di montagna, che sta vivendo una congiuntura particolarmente critica perché alle condizioni di svantaggio oggettivo (pendenze, scarsità di territorio coltivabile e spezzettamento fondiario esasperato, avversità e rigidità climatiche, difficoltà di lavorazione e di collegamento con i centri di servizio, ecc.), che aumentano considerevolmente i costi di produzione, si aggiunge il peso eccessivo di una burocrazia che è modulata su aziende di ben altra dimensione e complessità;

ciò ha comportato l'abbandono dei terreni più impervi e meno remunerativi ed una preoccupante demotivazione dei giovani, ai quali l'agricoltura non riesce a garantire un adeguato reddito;

per tali motivi, nelle zone dì montagna sarebbe indispensabile favorire e sostenere, oltre gli imprenditori professionali, anche i coltivatori diretti *part-time*, che assumono un ruolo strategico, sia per la tenuta del sistema sociale, sia dal punto di vista economico per l'immagine turistica del territorio, sia per la preziosa integrazione al reddito familiare, sia perché garantiscono la stabilità del sistema idrogeologico che in montagna è particolarmente fragile;

considerato che:

per favorire la permanenza dei coltivatori diretti, anche a tempo parziale, e l'insediamento dei giovani in montagna è necessario agevolare l'acquisto dei terreni, strumento di lavoro indispensabile per chi intende esercitare o ampliare un'attività agricola a qualsiasi titolo, terreni che in montagna sono particolarmente scarsi, frammentati in mille appezzamenti e in innumerevoli proprietari. L'alternativa sono l'abbandono della coltivazione ed il conseguente degrado di queste attività;

che dal 1º gennaio 2014 inspiegabilmente per i coltivatori diretti a *part-time* delle zone di montagna, che sono quelle maggiormente bisognose di sostegno, la tassa di registro è aumentata da un importo fisso di circa 150 euro al 12 per cento, mentre contestualmente la tassa di registro a carico di chi acquista la terra per speculazione è stata ridotta dal 17 al 12 per cento;

che ciò ha favorito il crollo delle compravendite in montagna e di conseguenza il pericoloso espandersi dei fenomeni di abbandono della coltivazione dei terreni più impervi e meno remunerativi,

impegna il Governo:

a farsi carico del problema sopra esposto e a ricercare idonee misure atte a ripristinare, anche parzialmente o in misura ridotta, le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle zone montane e non solo, come tuttora, per gli imprenditori agricoli professionali.

G/1328/13/9

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole

del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;

nel settore della produzione di agro energie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe incentivanti;

le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;

non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e cosa accadrà a queste imprese se il Gse (Gestore dei servizi elettrici), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;

la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e syngas costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;

la rivista «L'Informatore Agrario» ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti, molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, analizzando le motivazioni, spiega l'articolo di stampa, pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi;

vi è una normativa ancora troppo farraginosa e la burocrazia continua a scoraggiare gli investimenti;

già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al Registro per ottenere la quale è necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al Gse. Inoltre, la tariffa incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per una incerta concessione dell'incentivo;

la normativa sui controlli documentali affidati al Gse in fase di rilascio della tariffa, infatti, è talmente articolata da determinare, spesso, sovrapposizioni con la procedura autorizzativa. Accade così che un impianto autorizzato dalla Regione o dal Comune non passi l'esame del Gse;

considerato che:

con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la concessione di un incentivo;

il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a proseguirlo. Infatti il *plafond* di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste; il settore è davvero in crisi e la responsabilità, ancora una volta, ricade su un'assurda burocrazia che acuisce le difficoltà nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle agroenergie,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.

G/1328/14/9

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

la diffusione della popolazione di cinghiali interessa molte aree del nostro Paese, ivi compresi i pascoli di alta montagna. La predetta diffusione è stata negli anni alimentata dall'importazione di esemplari alloctoni dal centro Europa, profondamente diversi dal cinghiale nostrano, caratterizzato da piccole dimensioni e scarsa prolificità e da esemplari che morfologicamente ed etologicamente risultavano essere perfettamente integrati e in equilibrio con l'ambiente;

tale fenomeno ha provocato ingenti danni alle colture agricole che, negli anni, hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni sui bilanci economici delle aziende agricole, in particolare delle aziende di medie e piccole dimensioni che vedono compromesso gran parte del reddito;

secondo diverse stime delle associazioni di categoria, la percentuale di danneggiamento da parte dei suidi, ha superato la soglia di tolleranza fissata al 4-5 per cento di perdita di prodotto. Tra le regioni più col-

pite si contano il Lazio, la Valle d'Aosta, il Piemonte, le Marche, la Toscana, nonché il Molise;

considerato che:

il comma 1, dell'articolo 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

il comma 2, dell'articolo 19 della predetta legge n. 157 del 1992 stabilisce che: «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia»,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, anche di concerto con le Regioni, per porre fine ai ripopolamenti di cinghiali su tutto il territorio nazionale, valutando altresì l'opportunità di sviluppare e applicare metodologie di controllo non cruente.

G/1328/15/9

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'articolo 842 del codice civile dispone che: «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno (...).»;

in data 26 giugno 2012 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso, nel ricorso Herrmann contro Germania, che vi sia violazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali n. 11 in occasione dell'attività venatoria svolta sui fondi di altrui proprietà. La Grande Camera della Corte è giunta a tale conclusione a seguito dell'esame di due precedenti decisioni, sentenze Chassagnou contro Francia e Schneider contro Lussemburgo. Nella sentenza Chassagnou contro Francia la Corte aveva rilevato «che la situazione in questione costituiva

un'eccezione a due principi: quello secondo il quale la proprietà di un bene implica il diritto di goderne e disporne in modo assoluto e quello secondo il quale nessuno può cacciare sulla proprietà altrui senza il consenso del proprietario». Nella sentenza Schneider contro Lussemburgo la Corte aveva, invece, sottolineato come la previsione di un indennizzo economico a favore di proprietari non fosse un elemento decisivo «considerato che non poteva essere operato un bilanciamento tra le convinzioni etiche di una persona contraria alla caccia e la remunerazione annuale del diritto d'uso perduto dall'interessata» (punto 77);

conseguentemente, la Corte di Strasburgo, nella sentenza del 26 giugno 2012, dopo aver ricordato: «che, pur senza essere tenuta formalmente a seguire le sue precedenti sentenze, nell'interesse della certezza del diritto, della prevedibilità e dell'uguaglianza dinanzi alla legge essa non si discosta senza un valido motivo dalla sua giurisprudenza» (punto 78), ha confermato i princìpi enunciati nelle sentenze Chassagnou e Schneider, e sottolineato che: «il fatto di imporre ad un proprietario terriero, contrario alla caccia per motivi etici, l'obbligo di tollerarne l'esercizio sui suoi terreni pregiudica il giusto equilibrio tra la protezione del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale ed impone al proprietario un onere sproporzionato ed incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 11» (punto 80),

impegna il Governo:

a sostenere una revisione dell'articolo 842 del codice civile e, conseguentemente, delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» al fine di armonizzare le predette disposizioni al recente orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

G/1328/16/9

CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento reca disposizioni di delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca;

considerato che:

anche per il fermo pesca 2013 continuano a registrarsi ritardi nei pagamenti dei premi previsti agli imprenditori ittici, come peraltro già avvenuto a conclusione del fermo pesca 2012;

il fermo pesca, pur costituendo una misura che va mantenuta e che rappresenta un indispensabile strumento di lotta allo sfruttamento delle risorse ittiche, interrompe l'attività lavorativa dei pescatori rendendo, in alcuni casi, il premio l'unico mezzo di sostentamento e rappresentando quindi una risorsa fondamentale;

in regime di crisi molte aziende puntano sulla liquidazione del premio per provvedere al pagamento del gasolio e dei lavori di bordo eventualmente effettuati;

la grave crisi in cui versa il comparto ittico (diminuzione della risorsa ittica disponibile con conseguente diminuzione della produttività e dei ricavi, aumento dei costi di produzione, difficoltà di accesso al credito, eccessiva pressione fiscale) aggrava ulteriormente la situazione di coloro che non hanno ricevuto il premio dovuto;

come già sottolineato dalle associazioni di categoria e da atti di sindacato ispettivo, vi è l'urgenza che nel più breve tempo possibile si chiudano le istruttorie necessarie per il pagamento dei premi relativi al periodo di fermo pesca a valenza biologica effettuato nell'estate ed autunno 2013,

impegna il Governo:

a definire tramite appositi strumenti normativi a favore delle aziende interessate un meccanismo di compensazione dei mancati pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013 con altri oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle imprese del settore della pesca;

comunque a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013.

G/1328/17/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;

premesso che:

l'articolo 23 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso»;

l'intero settore della produzione risicola è ormai a rischio sopravvivenza. Il comparto è particolarmente danneggiato dalla concorrenza sleale del riso di importazione, che entra in Europa a dazio zero e a prezzi troppo bassi, proveniente dalla Cambogia, Vietnam e Birmania, ma in generale da tutto l'Estremo oriente;

la Lombardia, il Piemonte e il Veneto producono oltre il 90 per cento del riso nazionale ed il nostro Paese a livello europeo è il primo produttore con 216.000 ettari e oltre 10.000 famiglie impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della nostra storia e del nostro paesaggio, un comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la produzione locale significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

solo nel primo trimestre del 2014 le importazioni a dazio zero di riso dalla Cambogia, di qualità indica, hanno registrato un incremento del 360 per cento – la qualità indica occupa il 40 per cento della superficie a riso italiana;

le speculazioni sull'*import* del riso asiatico stanno mettendo in ginocchio i nostri produttori che, visti gli scarsi guadagni, stanno riconvertendo le loro produzioni verso altre più redditizie mettendo a rischio il posto di lavoro per migliaia di addetti;

è necessario tutelare le nostre produzioni agricole, perché non possiamo perdere un comparto, come quello del riso, strategico e di grande valenza culturale. Non si vuole impedire alle economie dell'Asia di affacciarsi nel mercato proponendo prodotti alternativi a prezzi competitivi ma è necessario che ci sia il rispetto delle regole e l'introduzione di tutele,

impegna il Governo:

a considerare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela del mercato italiano del riso o l'introduzione di un dazio anche per il riso al fine di evitare che i produttori di riso vengano sottratti dalle importazioni a dazio zero provenienti particolarmente dalla Cambogia e Birmania.

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.2

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.3

PIGNEDOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi

non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.'';

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-*bis*. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.''».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.4

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «effettuati dagli organi di vigilanza», *inserire le seguenti*: «rispettando gli obblighi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e».

1.5

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione

degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».

b) sopprimere il comma 4.

1.6

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».

1.7

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole sono», *inserite le seguenti*: «registrati, mediante apposito *software*, nei *server* della Sogei s.p.a. e ».

1.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere il comma 4.

1.9

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di cate-

goria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole.».

1.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.».

1.11

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

5-*ter*. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma».

1.12

DALLA TOR

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''imprese agricole'' ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ''e agroalimentari'';

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e agroalimentari'' e al secondo periodo, dopo le parole: ''imprese agricole'', sono aggiunte le seguenti: ''e agroalimentari'';

c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare''.

5-*ter*. All'attuazione del comma 6 si provvede a sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e secondo le modalità definite con un Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.13

DALLA TOR

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».

1.14
DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

''3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.''».

1.15
SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:

''3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.''».

1.16
SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli

quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.''».

1.17

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».

1.18

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, attenuare il vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».

1.19

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».

1.20

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.».

1.21

RUTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 16 è sostituito dal seguente: ''16. L'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono di competenza anche degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale''».

1.22

DI MAGGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: ''sono dematerializzati'', sono sostituite dalla seguenti: ''possono essere dematerializzati.''».

1.23

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: ''sono dematerializzati'', sono sostituite dalla seguenti: ''possono essere dematerializzati.''».

1.24

SUSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dell'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento''.

b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio intracomunitario.''».

1.25

PUPPATO, ALBANO, CIRINNÀ, AMATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare annualmente, nello specifico periodo deciso dalla Regione, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni''».

1.26

DONNO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

1.27

ALBANO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi '', sono inserite le seguenti: ''e di olio di oliva''.».

1.28

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:", ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese florovivaistiche,''».

1.29

PADUA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: ''Per i contratti di cui al comma 1'' sono inserite le se-

guenti: ’’, ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese agricole,’’».

1.30

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All’articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ’’zootecnica e forestale’’ sono inserite le seguenti: ’’, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica ed informatica e all’agricoltura di precisione,’’».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo **l’articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All’articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ’’La condanna comporta l’interdizione dall’esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese’’.

2. L’articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente: ’’Art. 518. — (Pubblicazione della sentenza). — La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza’’.

3. Al comma 3-*bis* dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: ’’474,’’ è inserita la seguente: ’’517 –*quater*,’’.

4. Al comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: ’’articolo 51, commi 3-*bis*’’ sono inserite le seguenti: ’’, con l’eccezione di quello di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall’articolo 517-*quater* del codice penale,’’».

1.0.2

STEFANO

Dopo **l'articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n.853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;

b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;

c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;

d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;

e) lavorazione dei legumi;

f) produzione di formaggi e salumi;

g) produzione di vino;

h) produzione di olio d'oliva;

i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

2. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».

1.0.3

PIGNEDOLI, BERTUZZI, GATTI

*Dopo l'***articolo 1**,*inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Piano triennale per le macchine agricole)

1. Il Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, predispone un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Il Piano triennale prevede:

a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza della macchine agricole;

b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;

c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di sicurezza;

d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate.

3. Il Piano prevede altresì un piano progressivo di certificazione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di risorse adeguate alla sua realizzazione. ».

1.0.4

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Dopo l'***articolo 1**, *inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

''*a*-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.''

2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.5

SUSTA, MARAN

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controlli dei bovini)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento.''

b) all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio intracomunitario.''».

1.0.6
DALLA TOR

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Organismi bilaterali in agricoltura)

1. Nel settore agricolo, la contribuzione a favore del Fondo interprofessionale per la formazione continua e quella prevista dalla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, stipulata tra le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a favore degli organismi o enti bilaterali dalle stesse costituiti, è dovuta salvo che gli interessati non formulino esplicita rinuncia nei confronti dei soggetti preposti alla riscossione».

1.0.7
CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,'';

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'arti-

colo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002'';

c) sopprimere il comma 3-*bis*.

All'articolo 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* ''6 metri cubi'' *con le seguenti:* ''5 metri cubi'';

b) sopprimere il comma 2».

1.0.8

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''

b)dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

c) sopprimere il comma 3-*bis*».

1.0.9

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''».

1.0.10

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002''».

1.0.11

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1, sopprimere il comma 3-*bis*.

1.0.12

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 sostituire le parole: ''6 metri cubi'', con le seguenti: ''5 metri cubi''; e sopprimere il comma 2.

1.0.13

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1-*bis*, comma 1 sostituire le parole: ''6 metri cubi'', con le seguenti: ''5 metri cubi''».

1.0.14

CANDIANI

*Dopo l'***articolo** *l inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 201 4, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 1-*bis*, sopprimere il comma 2.

1.0.15

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'' è sostituito dal seguente:

''2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati''».

Art. 2.

2.1

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «i proprietari di strade private sono tenuti», aggiungere le seguenti: «previa valutazione delle alternative praticabili su strade comunali».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di danni o non esecuzione dei ripristini a perfetta regola d'arte il Comune obbliga il soggetto che effettua i lavori a sottoscrivere una polizza fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente arrecati sulla proprietà privata che concede il passaggio».

2.2

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo le parole: «di contatori»*, inserire le seguenti:* «nonché delle reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, di comunicazione elettronica in fibra ottica e di nuove tecnologie di radiodiffusione».

2.3

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica».

2.4

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «con ordinanza,», *inserire le seguenti:* «previa valutazione delle alternative praticabili su altre strade,».

2.5

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla richiesta di cui al precedente periodo deve essere allegata la documentazione relativa al progetto dei lavori con indicazione dell'ammontare quantitativo dei lavori stessi per ogni terreno o strada privata e la stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni. Gli organi tecnici del comune esprimono parere vincolante sulla documentazione presentata. In caso di parere positivo, gli interessati, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di cui al secondo periodo, versano ai proprietari dei terreni o delle strade private una cauzione pari all'ammontare della stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni e presentano una fideiussione di un importo stabilito dagli uffici tecnici comunali, a tutela di ulteriori eventuali danni.».

2.6

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.».

2.7

DI MAGGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.8

SCOMA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.9

STEFANO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».

2.0.1

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61)

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 8, è sostituito dal seguente: ''La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dall'utilizzatore della denominazione.''

b) all'articolo 13, il comma 10, è sostituito dal seguente: ''Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produttore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposite convenzioni e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.''

c) all'articolo 13, comma 17, le parole: «nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: ''nonché gli schemi tipo dei piani di controllo, basati su controlli a campione, analisi dei rischi, prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3, e alle dimensioni aziendali.''

d) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le procedure e le modalità per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC e IGT;

c) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC;

d) l'espletamento degli esami organolettici che possono essere richiesti specificamente dal produttore per i vini DOC;

e) le operazioni di prelievo dei campioni;

f) i casi in cui è ammessa l'autocertificazione dei parametri chimico-fisici e organolettici''.

e) all'articolo 17, comma 4, le parole: ''di almeno il 40 per cento dei viticoltori'' sono sostituite dalle seguenti: ''di almeno il 50 per cento dei viticoltori''.

f) all'articolo 17, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il regolamento dovrà altresì stabilire procedure e modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4''.

g) all'articolo 17, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitarsi con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo di assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori ed in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati.''».

2.0.2

PANIZZA, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli)

1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo a1colometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di

fuori del periodo stabilito al comma l effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma l sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma l, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini.

6. Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari

7. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

8. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

9. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

10. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 7, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

11. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

12. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.

13. Qualora, nell'etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivinicoli ''varietali'', ad IGP ed a DOP, di origine nazionale, siano indicati due o più nomi di varietà di vite, il prodotto così designato deve essere stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di vite

che concorre in misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento del totale».

2.0.3

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina gli adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) 1308/2013, cui sono tenute le imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.

2. Sono inserite nell'ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine di consentire alle imprese agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.

3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti princìpi:

a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;

b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per le produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di Stato;

c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

d) consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti produttivi».

2.0.4

STEFANO

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Impianti di biogas e compostaggio)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''; gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio e biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate, quando il digestato o il *compost* prodotti sono destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia.'';

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: '', fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*;''.

2. All'articolo 52, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''delle produzioni vegetali'', sono inserite le seguenti: ''e delle produzioni zootecniche''».

2.0.5

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure di semplificazione)

1. I produttori di vino che non effettuano operazioni intracomunitarie sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se producono un quantitativo annuo di vino superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo».

2.0.6

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure di semplificazione)

1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico».

Art. 3.

3.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

3.2

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono estese al settore dell'acquacoltura.».

3.3

DALLA TOR

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai predetti procedimenti si applicano le disposizioni sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatte salve le forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali».

3.4

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Nei casi di primo rilascio della licenza di pesca professionale, l'Autorità marittima che ha ricevuto l'istanza può rilasciare, entro i successivi 30 giorni, un'attestazione provvisoria che consenta all'impresa di avviare trascorsi trenta giorni la propria attività».

3.0.1

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Sportello unico pesca e acquacoltura)

1. È istituito presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, lo sportello unico nazionale della pesca e acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento, e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto, oltre ad ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territoria1mente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne è data tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche relative all'attività dello sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 4.

4.1

SCOMA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4.3

STEFANO

Sopprimere l'articolo.

4.4

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

4.5

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

4.6

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

4.7

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sopprimere il comma 1.

4.8

CANDIANI

Sopprimere il comma 1.

4.9

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Sopprimere il comma 1.

4.10

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere il comma 1.

4.11

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.12

SUSTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle individuate come tali dal Ministero del lavoro, anche tenuto conto delle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la riscossione dei contributi associativi. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».

4.13

SUSTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, quelle rappresentate, direttamente o per adesione, in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».

4.14

STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle che gestiscono direttamente, o tramite società o associazioni da esse partecipate, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».

4.15

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, l'assistenza sindacale di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 può essere prestata dalle associazioni di categoria regolarmente costituite e dai professionisti iscritti agli albi professionali agricoli».

4.16

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.» *inserire le seguenti:* «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono ammesse anche le organizzazioni professionali su base provinciale.».

4.17

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i)*, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».

4.18

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di facilitare maggiormente l'accesso alla terra per i giovani, l'ISMEA procede all'assegnazione a giovani imprenditori agricoli, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti nelle relative gestioni previdenziali, anche in affitto, dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale degli assegnatari».

4.19

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 2, possono essere annoverate anche le imprese che non hanno i requisiti minimi di fatturato per l'iscrizione al Registro delle imprese, al fine di consentire loro di crescere e raggiungere una dimensione aziendale economicamente sostenibile.».

4.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4-*bis*. Ai fini del presente articolo rimangono comunque valide le convenzioni stipulate in conformità all'articolo 45 della presente legge''».

4.21

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è abrogato».

4.0.1

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a)*, n. 1), immatricolate in data successiva allo gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1º gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».

4.0.2

SCOMA

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)

1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a)*, n. 1), immatricolate in data successiva al 1º gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1º gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione

a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».

4.0.3

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''*gg)* è vietato immettere sul territorio nazionale esemplari di cinghiali.''.

2. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta infine la seguente lettera:

''*m)* per la violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *gg)* si applica la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 1.500 per ciascun esemplare.''».

4.0.4

DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''*f-bis)* il giudice delle esecuzioni, ivi compresi i soggetti da lui delegati ai sensi dell'articolo 179-*ter* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, e l'esattore nelle vendite coattive di beni immobili disciplinate dagli articoli 570 e seguenti e 576 e seguenti del codice di procedura civile e dalla legislazione vigente.''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sono ancora esaurite le operazioni di vendita ed all'aggiudicazione dei beni pignorati».

4.0.5

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Depositi di olio di oliva)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi'', sono inserite le seguenti: ''e di olio di oliva''».

4.0.6

SCOMA

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Depositi di olio di oliva)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi'', sono inserite le seguenti: ''e di olio di oliva''».

Art. 5.

5.1

SAGGESE, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo»*, inserire le seguenti:* «, sentite le organizzazioni di rappresentanza agricola e agroalimentare maggiormente rappresentative a livello nazionale,».

5.2

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo ed in eventuali».

5.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo univoco ed in eventuali».

5.4

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo ed in eventuali».

5.5

SCOMA

Al comma 1, dopo le parole: «a raccogliere»*, inserire le seguenti:* «in un codice agricolo ed in eventuali».

5.6

DI MAGGIO

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* d).

5.7

SCOMA

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* d).

5.8

STEFANO

Al comma 2, sopprimere le lettere e)*,* f)*,* g)*,* h).

5.9

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)*, dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e acquacoltura»

b) al comma 2, lettera *f)*, dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», inserire le seguenti: «e acquacoltura».

5.10

CIAMPOLILLO

Al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013».

5.11

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* armonizzazione e razionalizzazione della normativa controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi agroalimentari, del settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento CE n. 882 del 2004;».

5.12

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* «sulla qualità dei prodotti»*, inserire le seguenti:* «nonché sulle produzioni a qualità regolamentata».

5.13

CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis) revisione delle disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori agricoli autonomi, al fine di prevedere l'estensione della riduzione del 50 per cento dell'importo del contributo previdenziale, relativo alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica, a tutti i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, prescindendo dal requisito dell'età.».

5.14

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, lettera h)*, aggiungere, in fine, seguenti parole:* «, fermi restando gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro.».

5.15

ALBANO

Al comma 2, dopo la lettera h) *aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per le filiere.

h-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e di contratti di organizzazione e vendita nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.

h-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.

h-septies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

h-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.

h-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.».

5.16

MARINELLO

Al comma 2, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;

h-septies) adeguare la normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;

h-octies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-nonies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».

5.17

RUTA

Al comma 2, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

«*h*-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».

5.18

STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere le seguenti:*

h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura, al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) implementazione della coerenza nell'esercizio della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita.

5.19

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) *aggiungere le seguenti:*

«h-*bis)* incentivazione e sostegno del ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa dell'agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di concorrenza;

h-*ter)* semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura;

h-*quater)* revisione della disciplina tesa alla prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di sanzioni appropriate, efficaci, dissuasive e proporzionate;

h-*quinquies)* armonizzazione della disciplina delle pesca non professionale con le disposizioni dell'Unione europea in materia di pesca».

5.20

GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«h-*bis)* in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della normativa relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l'introduzione di una gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché di contrastare l'intennediazione illecita e l'impiego illegale della manodopera in agricoltura, favorendo:

a) l'adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al fine di garantire un migliore e più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e concorso alla valutazione dei risultati;

b) la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in relazione le diverse basi di dati gestite da amministrazioni, enti ed agenzie pubbliche, prevedendo:

1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresì che i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli e i lavoratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori da impiegare in agricoltura siano iscritti automaticamente alla Rete;

2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, contestuale a quella effettuata ai centri per l'impiego, per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale, nonché analoga comunicazione alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;

c) l'attivazione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da realizzare anche d'intesa con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

d) la stipula di apposite convenzioni per l'adesione alla Rete degli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e l'inclusione delle Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) quale articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la formulazione di proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

e) l'adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad apposite convenzioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della convenzione deve essere considerata condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti dagli enti locali, e la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa;

f) la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione, anche temporanea, dalla rete medesima;

g) apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati impiegati illegalmente in agricoltura possano presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all'autorità competente».

5.21

RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«h-*bis)* provvedere alla predisposizione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali, anche attraverso la istituzione di apposito marchio ''dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità'' e lo stanziamento di risorse appositamente destinate».

5.22

BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2 dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«h-*bis)* revisione della normativa in materia di contratti agrari al fine di: adeguarla alle mutate condizioni del settore agricolo; ridurre il ricorso ai contratti in deroga; renderla diversificata, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di durata dei contratti, attraverso l'opportuna valutazione delle differenti caratteristiche colturali dei terreni in affitto; prevedere nuove modalità di affidamento dei fondi; adeguare le disposizioni in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni;».

5.23

RUTA

Al comma 2, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

«h-*bis)* riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;».

5.24

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente

comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

5.25

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 3, dopo le parole: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere'', aggiungere la seguente: ''vincolante''.

b) sopprimere il comma 4».

5.26

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere»*, inserire la seguente:* «vincolante».

5.27

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere il comma 4.

5.28

PIGNEDOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le attività di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle

piante officinali, non ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie come definite dall'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e che restano soggette alle prescritte autorizzazioni».

5.0.1
MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire i seguenti:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipo-

tesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-*ter*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime nel campo dell'acquacoltura)

1. La delega concessa al Governo dall'articolo 5-*bis* si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al precedente articolo sono integrati dai seguenti:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;

b) riconoscimento e valorizzazione della funzione dell'imprenditore ittico, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio

2012, n. 4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e massima concorrenza, anche al fine di definire la natura ricognitoria dei canoni di concessione per le aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura».

5.0.2
MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere: il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.4

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;

h) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

i) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;

m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;

n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

o) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;

p) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

q) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e foresta li finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

5.0.5

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 200 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

5.0.6

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007.

6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

5.0.7

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96")

1. All'articolo 7, comma 1, la lettera *a)* è soppressa.
2. All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 8, comma 1, le parole: ''*a)*'', sono soppresse.
4. All'articolo 8, il comma 3 è soppresso.
5. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

''*a-bis)* detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore''.

6. All'articolo 10, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-*bis)* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

1-*ter)* È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013''.

7. All'articolo 11, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-*bis)* Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis)* è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1000 a 6000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

1-*ter)* Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis)* non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca''.

8. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole ''articolo 11, commi 1,'' sono aggiunte le seguenti: ''1-*bis*''.

9. Il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

10. Le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce.

11. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ''taglie minime'' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente.».

5.0.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni correttive e modificative del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:

''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: ''comma 1'', sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';

4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto''.

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

6. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''tempi vietati'' sono inserite le seguenti: ''quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino''».

5.0.9

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente:

''*g)* ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività''.

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».

5.0.10

STEFANO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

''*g)* ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;''».

5.0.11

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschicoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

5.0.12

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo o passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschiocoltura, realizzazione di

manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

5.0.13

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.

5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in

caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d)* allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.14

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Norme in materia di licenza di pesca e in favore delle navi da pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.

5. Fermo restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d)* allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».

5.0.15

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Equipollenza tra imprenditore agricolo e imprenditore ittico)

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante ''misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura'' al settore della pesca non si applicano:

a) la disciplina delle società di comodo di cui al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per effetto della disapplicazione prevista, in favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricole, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012, prot. 2012/87956;

b) l'obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-*ter*, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come previsto dalla bozza del nuovo decreto diramato dal Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* esclude dall'obbligo le imprese, di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come previsto dal successivo comma 3 che ne esclude l'applicazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

2. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è esteso il sistema di ammortizzazione sociale ordinario previsto dalla Cassa integrazione guadagni agricoltura di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e

agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.».

5.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Tassa di concessione e di licenza di pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nelle licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso è applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta prima della scadenza degli otto anni in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza».

5.0.17

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Titoli professionali)

1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.''.

2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi''.

3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-*bis*. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisca altresì i programmi''».

5.0.18

STEFANO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo per il riassetto del servizio fitosanitario nazionale)

1. Al fine di procedere al riassetto organizzativo del servizio fitosanitario nazionale e fare fronte più tempestivamente alle frequenti emergenze settoriali che condizionano l'economia agro-forestale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad introdurre apposite modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziare le attività di ricerca sul campo;

b) disporre una più efficace sinergia con i servizi regionali preposti;

c) consentire la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene ai mezzi impiegati nei servizi fitosanitari, nonché l'impiego senza limitazioni, nelle situazioni di emergenza, delle risorse finanziarie resesi disponibili su fondi comunitari, nazionali e regionali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5.0.19

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Taglie minime di cattura)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

''Art. 86. - *(Sottotaglia). – 1.* Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».

5.0.20

BERTUZZI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Gli imprenditori agricoli, anche organizzati in forma associata, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, subentrati nella conduzione di un'impresa agricola gestita da un agri-

coltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e/o che hanno avviato una nuova impresa utilizzando i terreni di proprietà di soggetti ultra-sessantacinquenni o pensionati, che abbiano stipulato con i medesimi soggetti un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, o altro contratto di società di persona o di capitale, al fine del passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai soci giovani attraverso un graduale processo di affiancamento economico e gestionale, godono delle agevolazioni di cui al presente articolo.

2. Agli imprenditori agricoli giovani di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del contratto.

3. Ai fini di cui al comma 1, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è definito un programma di affiancamento sottoscritto dai soci, nel quale sono specificate le modalità di svolgimento del programma medesimo, ed è indicato un termine massimo della durata di sette anni per il totale trasferimento della gestione esclusiva ai giovani imprenditori.

4. Ai giovani imprenditori agricoli stipulanti il contratto è comunque fatto obbligo, entro il termine dei sette anni, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

5. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata».

5.0.21

RUTA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modificazioni alla legge 28 agosto 1989, n. 302)

1. All'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-*bis*. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui al comma 37 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 39, comma 7 del decreto

legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.''».

5.0.22

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento''».

5.0.23

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

5.0.24

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Ricerca effettuata da strutture cooperative)

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.

2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento».

5.0.25

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)

1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n, 1639 dopo le parole: ''per la raccolta di'' sono inserite le seguenti: ''ricci di mare''.

2. All'articolo 140, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

''*g)* l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura''».

5.0.26

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Esclusione tenuta inventario di bordo)

1. Alla lettera *a)* dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad esclusione delle navi da pesca''.

5.0.27

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Rapporti di lavoro nel settore della pesca)

1. All'articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

''*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».

5.0.28

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

''*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca.''».

5.0.29

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione dall'applicazione ASpI del settore della pesca)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

''*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».

5.0.30

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Interventi in materia ambientale)

1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10

per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità».

5.0.31

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Cessione dei prodotti ittici)

1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009».

Art. 6.

6.1

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

6.2

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. È istituito nell'ambito delle risorse umane strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.A. il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza i dati già inseriti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli orga-

nismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti esclusivamente in formato elettronico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di registrazione delle citate attività presso la banca dati di cui al comma 2 e le modalità di accesso da parte degli utenti».

b) sopprimere il comma 4.

6.3

PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», *aggiungere le seguenti:* «e delle aziende».

6.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.5

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi informativi», *aggiungere le seguenti:* «dagli adempimenti del presente comma, sono esentate le produzioni destinate all'autoconsumo e le produzioni a km zero».

6.6

DALLA TOR

Al comma 3, dopo le parole: «i registri aziendali» *inserire le seguenti:* «e la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche

di cui all'allegato I del decreto ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e lo scambio dei dati fra questi.».

6.7

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

6.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «il SIB.» *aggiungere le seguenti:* «Le Regioni che non attivano i sistemi informatici sono escluse dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non realizzate dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti».

6.9

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche».

6.0.1

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Verifiche di attrezzature, sostituire la tabella con la seguente:

Attrezzatura	**Intervento/periodicità**
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica quinquennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica quinquennale
ldroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere per numero di giri 450 (m x giri/min)	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere per numero di giri o > 450 (m x giri/min)	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica quinquennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica quinquennale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica quinquennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedete 10 anni	Verifica quinquennale

Attrezzatura	**Intervento/periodicità**
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica quinquennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo l (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in III e in IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I D.lds. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità decennale
Attrezzatura/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insieme contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dei vapori d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento quinquennale
Generatori di vapore acqua	Vesita interna: quinquennaleVerifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di integrità: decennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS $\leq$ 350 ºC	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 ºC	Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 Kw	Verifica quinquennale
(436) Allegato così sostituito dall'art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto	

6.0.2
SCOMA

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera *z)* è sostituita dalla seguente:

''*z)* allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

";

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn)* è soppressa».

6.0.3

CIOFFI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera *z)* è sostituita dalla seguente:

''*z)* allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

";

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn)* è soppressa».

6.0.4
DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera *z)* è sostituita dalla seguente:

''*z)* allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000

Categoria animale e tipologia di allevamento	Nº capi
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

";

b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn)* è soppressa».

6.0.6

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601''.

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ''14 per cento''».

6.0.5

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, all'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le quali è prevista un'aliquota del 5 per cento.''.

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', sostituire le parole: ''12 per cento'' con le seguenti: ''13 per cento''».

6.0.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le quali è prevista un'aliquota del 4 per cento.''

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le pa-

role ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', le parole: ''12 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,5 per cento''».

6.0.8

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto di animali)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

''4-*bis*. I rimorchi di cui al comma 2, lettera *b)*, possono essere utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008, anche per il trasporto di animali vivi''».

6.0.9

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle zone montane)

1. All'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228''.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', sostituire le parole: ''12 per cento'' con le seguenti: ''15 per cento''».

6.0.10

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Esenzione PEC per le piccole imprese)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile''».

6.0.11

PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di prestazioni di lavoro accessorio)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: ''commerciali,'' sono aggiunte le seguenti: ''agricoli'';

b) il comma 2 è abrogato».

6.0.12

PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Estensione dell'utilizzo dei vouchers in agricoltura)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: ''di carattere stagionale effettuate'' sono aggiunte le seguenti: ''da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione generale obbligatoria,'';

b) al comma 2, sopprimere la lettera *b)*.

6.0.13

PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«*b*-bis) quando l'azienda utilizza lavoro dipendente per più di 50 giornate all'anno».

6.0.14

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Abilitazione all'utilizzo di macchine agricole)

1. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti richiamate dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno sei mesi».

6.0.15

PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Abilitazione macchine agricole)

1. L'abilitazione degli operatori di cui dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'utilizzo delle macchine agricole non è richiesta agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2035 del codice civile».

6.0.16

CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

6.0.17

DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

6.0.18

SCOMA

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

6.0.19

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato''».

6.0.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nell'Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: ''Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato'', e ''Verifica annuale'', è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

---

6.0.21

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

''4-*bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)* della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993''».

6.0.22

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di appalti)

1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in fine, è aggiunta la seguente lettera:

''*b-bis)* l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati''».

6.0.23

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''Ai consumatori'' sono inserite le seguenti: '', alle microimprese''».

6.0.24

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i prodotti con accisa fissata pari a zero l'obbligo della tenuta dei registri di cui al presente comma non sussiste''».

6.0.25

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6, è inserito il seguente:

''Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro''».

6.0.26

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: ''compresi quelli artigiani'', sono inserite le seguenti: ''e le aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228''».

6.0.27

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)

1. All'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è inserito il seguente comma:

''3-*bis.* Non sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 50 ettolitri di aceto''».

6.0.28
DI MAGGIO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(IMU aree montane)

1. All'articolo 22, comma 2, capoverso 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: ''terreni posseduti'', inserire le seguenti: ''o condotti''».

Art. 7.

7.1
RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale ''Verdissima'').* – 1. Al fine di procedere a una razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata ''Verdissima'', che ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali e ittici anche ai fini statistici e socio-economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto e il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipa-

zione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (lSMEA), dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa, dalla Società di gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) srl, da Investimento per lo sviluppo (ISI) srl, dal Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) e dall'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ricerca in agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti alle seguenti autonome aree funzionali:

a) Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi di dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

b) Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

c) Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;

d) Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiali agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;
b) il consiglio;
c) il collegio dei revisori.

5. Il presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità e di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il consiglio.

7. Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

8. Al consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il consiglio:

a) adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia;
b) delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento;
c) adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti;
d) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
e) esamina e approva il bilancio;
f) esercita le ulteriori competenze indicate dallo statuto.

9. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

10. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

11. In sede di prima applicazione lo statuto dell'Agenzia è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Lo statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare:

a) stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia;
b) disciplina il funzionamento degli organi e, in tale ambito, stabilisce i *quorum* costitutivi e deliberativi di quelli collegiali;

c) stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;

d) definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi di cui al comma 4.

14. Alla data di entrata in vigore dello statuto, gli enti di cui al comma 1 sono soppressi, ad eccezione del SIN, per il quale l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede agli enti soppressi in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.

15. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere.

16. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi.

17. Entro sessanta giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi, il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto e dall'articolazione territoriale.

18. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.2

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;

c) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale. (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: – sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; – modello organizzativo omogeneo; – uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; – uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;

d) al comma 2, lettera *d)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici affinché la società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sia interamente ricollocata entro struttura pubblica che possegga le alte competenze informatiche necessarie al fine di uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e di garantire la completa realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; devono essere altresì assicurati processi di collocamento e mobilità che garantiscano che il personale possegga adeguate competenze informatiche e tecnico-operative;»

e) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, mediante istituzione di una nuova agenzia preposta alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria che agisca in collaborazione diretta con il Consiglio nazionale delle ricerche. La

nuova agenzia è preposta alla partecipazione e al coordinamento di un numero limitato di soggetti territoriali che possono assumere la forma di enti di ricerca, società partecipate ovvero poli tecnologici, garantendo in ogni caso il collegamento con il sistema imprenditoriale e realizzando un sistema integrato di ''Poli regionali per l'innovazione in agricoltura e il trasferimento tecnologico''. Il sistema, a livello centrale e nelle sue articolazioni territoriali, deve essere in grado di interagire con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare, al fine di realizzare, laddove necessario, una produzione scientifica interdisciplinare; le risorse della ricerca e quelle derivanti dall'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, Regioni e privati devono essere prioritariamente assegnate alle articolazioni territoriali maggiormente competenti, attraverso l'opportuna azione di coordinamento e valutazione operata dall'ente centrale; ai fini del processo di riordino e riorganizzazione, devono essere assicurati processi di collocamento e mobilità del personale funzionali al nuovo sistema;»

f) al comma 2, lettera *d)*, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante accorpamento o riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»

g) al comma 2, dopo la lettera *d)* inserire le seguenti:

«*d*-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;

d-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia agricola, ittica e agroalimentare; »

h) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamen-

tari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»

i) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».

7.3

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi»;

b) al comma 2, sostituire la lettera *d)* con la seguente: «*d)* riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

7.4

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sopprimere la lettera *c)*

2) alla lettera *d)*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale.

1-*bis)* creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del sistema informatico dei controlli di cui all'articolo 1, comma 2 e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della società Agecontrol Spa.

2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di *governance*, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura.»

b) al comma 4, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «imprese agricole sono», *aggiungere le seguenti:* «registrati, mediante apposito software, nei server della Sogei s.p.a. e».

7.5

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «criteri di nomina»*, con le parole:* «modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza».

7.6

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 1.*

7.7

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

Al comma 2, sostituire la lettera d)*, capoverso e il numero 1) con i seguenti:*

«*d)* riduzione a non più di tre degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

1) la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi con particolare riferimento alle modalità di gestione delle misure nazionali inserite a partire dal 2015 nei PSRN e del sistema di pagamenti, nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL s.p.a.».

7.8

CANDIANI

Al comma 2, lettera d)*, numero 1 sostituire le parole da:* «riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» *fino a:* «attualmente detenute da AGEA» *con le seguenti:* «soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e istituzione di una Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura che si articola in dipartimenti interregionali che subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Restano confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia interregionale avrà anche la funzione di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,».

Conseguentemente sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.».

7.9

DALLA TOR

Al comma 2, lettera d)*, numero 1), sostituire le parole:* «nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale,» *con le seguenti:* «nonché dell'attribuzione del coordinamento e della gestione del SIAN al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la riforma dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004».

7.10

PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere il numero 2).*

7.11

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione del settore agricolo, agroalimentare, delle foreste e della pesca mediante incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria, di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e successiva riorganizzazione che preveda una riduzione e concentrazione delle strutture di ricerca e delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed efficienza nell'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e immobiliari, mantenendo funzioni di sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati».

7.12

STEFANO

Al comma 2, lettera d)*, sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecno-

logici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di Economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Tale accorpamento dovrà prevedere la razionalizzazione delle funzioni tecniche e amministrative, salvaguardando al contempo le specificità delle competenze di provenienza, e creando le condizioni di sinergia con l'attività di altre istituzioni scientifiche, anche di natura privatistica. L'ottimizzazione funzionale e il potenziamento delle attività sul campo dovrà garantire il mantenimento di un'articolazione di livello nazionale e regionale delle attività di ricerca, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni;»

7.13

FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, numero 2), dopo le parole:* «*spin-off* tecnologici» *inserire la seguente:* «pubblici».

7.14

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4.

7.15

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, numero 4), sostituire le parole:* «o soppressione»*, con le seguenti:* «finanziaria e operativa».

7.16

DI MAGGIO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.17

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.18

SCOMA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «dell'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.19

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «l'assistenza tecnica degli allevatori»*, inserire le seguenti:* «e della disciplina della riproduzione animale».

7.20

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «del sistema di consulenza al settore»*, inserire le seguenti:* «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.21

SCOMA

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «del sistema di consulenza al settore»*, inserire le seguenti:* «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.22

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «del sistema di consulenza al settore»*, inserire le seguenti:* «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».

7.23

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole:* «alle relative associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.24

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole:* «alle relative associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.25

SCOMA

Al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole:* «alle relative associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.26

SCOMA

Al comma 3, lettera f)*, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Le associazioni di allevatori delle razze equine sportive, per adempiere a tali funzioni utilizzeranno le risorse presenti nei fondi europei destinati alla politica agricola comune (PAC) relativa al periodo 2014-2020, in particolare relative al programma operativo nazionale (PON) e dalle maggiori entrate provenienti da giochi e scommesse. La ripartizione di tali fondi tra le diverse associazioni di allevatori verrà stabilita con apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 7, della legge 19 novembre 2008, n. 184 e successive modificazioni;».

7.27

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera g)*, sostituire le parole:* «associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

7.28

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera g)*, sostituire le parole:* «associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».

7.29

SCOMA

Al comma 3, lettera g)*, sostituire le parole:* «associazioni di allevatori»*, con le seguenti:* «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.»

7.30

DI MAGGIO

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.31

SCOMA

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.32

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.33

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 3, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».

7.34

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis*. Introduzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Equestre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razze equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020) non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica».

7.35

CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«g-*bis*. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».

7.36

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* Al comma 4, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'' fino alla fine del comma, con le seguenti: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.''

b) sopprimere il comma 5.».

7.37

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto» *inserire le seguenti:* «con il Ministro della salute,».

7.0.1

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata ''Banca'', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle università e degli istituti superiori».

7.0.2

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. in fine aggiungere le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale'';

2. le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';

3. le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';

le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';

comma 7, lettera *b)*, capoverso 4-*bis*, al primo periodo, prima delle parole: ''attraverso il proprio sito istituzionale'' premettere la seguente: ''anche''».

7.0.3

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale'';

le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';

le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ''che producono prodotti agricoli'', sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';

le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';

al comma 7 sopprimere la lettera *b)*. Conseguentemente sopprimere il comma 8''».

7.0.4

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiungere, in fine, le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agro alimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale'';

le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';

le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».

7.0.5

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';

le parole: ''che producono prodotti agro alimentari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».

7.0.6

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 1 infine aggiungere le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale''».

7.0.7

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7** *inserire il seguente:*

«Art.7-*bis.*

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';

le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».

7.0.8

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art.7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

All'articolo 3, comma 7, sopprimere la lettera *b)*.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.».

7.0.9

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 3, comma 7, lettera *b)*, capoverso 4-*bis*, al primo periodo, prima delle parole: ''attraverso il proprio sito istituzionale'' premettere la seguente: ''anche''».

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

8.2

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché alle», *inserire le seguenti:* «microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».

8.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», *inserire le seguenti:* «ed alle organizzazioni ed associazioni di produttori riconosciute.».

8.4

SCOMA

Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», *inserire le seguenti:* «ed alle Organizzazioni dei produttori riconosciute».

8.5

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione, del 6 agosto 2008,», *inserire le seguenti:* «ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute.».

8.6

FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «anche con riguardo» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «in particolare riguardo la corretta e tempestiva informazione circa la effettiva possibilità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

8.7

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole: «anni 2014 e 2015» *con le seguenti:* «anni 2015 e 2016» *e sostituire le parole:* «anno 2016» *con le seguenti:* «anno 2017».

8.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere il comma 4.

8.0.1

STEFANO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti,

caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1º gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

4. L'agevolazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8.0.2

STEFANO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

8.0.3

STEFANO

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Piani nazionali di settore)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

3. Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario, dal piano cerealicolo e dal piano d'azione per l'agricoltura biologica».

Art. 9.

9.1
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

9.2
CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

9.3
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

9.4
SCOMA

Sopprimere l'articolo.

9.5
DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

9.6
STEFANO

Sopprimere l'articolo.

9.7

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, l'introduzione di un segno identificativo pubblico e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza».

9.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere lo parola: «privato»;

b) al secondo periodo, dopo lo parola: «marchio», aggiungere le seguenti: «di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

9.9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la parola: «maggiormente».

9.10

SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale», *inserire le seguenti:* «che indichi anche l'impiego di manodopera di qualità».

9.11

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre

1999, n. 350, all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti: ''Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui agli elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Per tali finalità, i predetti soggetti possono ottenere marchi collettivi nazionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che producono tali prodotti, nel rispetto delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscrizione negli elenchi.

Le norme tecniche di produzione, delimitazione territoriale e quanto ha permesso l'iscrizione dei prodotti negli elenchi nazionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 devono costituire la base per i disciplinari di produzione, che non possono omettere alcuna delle predette norme tecniche, inclusi i disciplinari di produzione redatti al fine di ottenere l'attribuzione del marchio DOP, IGP e delle altre forme di tutela previste dalla normativa nazionale ed europea. La produzione dei prodotti iscritti negli elenchi, con i nomi di cui ai medesimi elenchi, non può avvenire al di fuori dei territori ivi indicati''».

9.12

ALBANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d'eccellenza locali, è istituito il Registro delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti enogastronomici, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale e i cui associati provengano da almeno undici Regioni e cinquanta Comuni. Tale Registro è tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede all'iscrizione degli aventi diritto».

9.0.1

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Interventi per la tutela e la promozione della dieta mediterranea)

1. Ai fini della tutela e della promozione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e quale modello nutrizionale cui sono legate specifiche attività economiche, ambientali, sociali e culturali, il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

2. Ai fini di cu al presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di fili ere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

3. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio ''dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità'', di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio nonché le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Il Ministero verifica altresì il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

6. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

7. Ai compiti di cui ai commi 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 3 provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

8. Per l'attuazione delle finalità di tutela e promozione della dieta mediterranea, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea –

patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2015 e 2016 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma , pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Misura volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli)

1. All'articolo 33, comma 2-*bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono altresì considerate produttive di reddito agrario le attività connesse alla commercializzazione, ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non superiore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli''».

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

10.2

CIOFFI, DONNO, GAETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

10.3

CIOFFI, DONNO, GAETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', premettere le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,''».

10.4

SCOMA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 , comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', premettere le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,''».

10.5

DI MAGGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 , comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole:

''entro due mesi'', premettere le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,''».

10.6

SCOMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma''».

10.7

DI MAGGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».

10.0.1

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al presente comma

è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.''».

10.0.2

DONNO, PUGLIA, CATALFO

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Assunzione congiunta di lavoratori)

1. Al comma 3-*ter*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole: ''50 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''40 per cento.''».

10.0.3

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 3 , comma 4-*ter*, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', sono premesse le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*,''» .

Art. 11.

11.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «amministrazioni interessate»*, inserire le seguenti:* «i comuni, le unioni dei comuni, le regioni e gli enti vigilati,».

11.2

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «7-*bis*»*, dopo lo parola:* «forniscono»*, inserire la seguente:* «a titolo gratuito».

11.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La partecipazione agli aiuti europei è estesa alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 attraverso l'istituzione di un apposito Fondo a valere sulle risorse del Piano Sviluppo Rurale – PSR».

11.0.1

PIGNEDOLI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Consorzi di tutela per le bevande spiritose)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato

III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».

Art. 12.

12.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

12.2

DALLA TOR

Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di» *con le seguenti:* «anche in attuazione della normativa dell'Unione Europea per la».

12.3

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire le parole: ''degli orientamenti'' con le seguenti: ''dei principi generali'';

b) sostituire la lettera *a)* con la seguente: ''*a)* revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi e fondi di mutualità anche in forma combinata fra loro a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole e la diretta gestione agli imprenditori agricoli in forma singola o associata'';

c) sostituire la lettera *b)* con la seguente: ''*b)* disciplina dei Fondi di mutualità costituiti dagli imprenditori agricoli per l'erogazione di compensazioni a seguito di avversità atmosferiche, fitopatie epizoozie e per la stabilizzazione del reddito degli agricoltori;''

d) istituzione di un corpo peritale autonomo per la rilevazione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle infrastrutture agricole ed agli impianti produttivi ai fini dell'erogazione dei risarcimenti assicurativi e delle compensazioni dai fondi di mutualità;»

12.4

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei rischi e delle crisi» *inserire le seguenti:* «e dell'attività di prevenzione».

12.5

BERTUZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con le seguenti:

«*a)* revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo in considerazione i due elementi del rischio concernente il prodotto e del rischio derivante dalla volatilità dei prezzi di mercato, anche attraverso una adeguata assegnazione delle risorse della Politica agricola comune alla copertura assicurativa dei rischi di mercato, favorendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole, rapportando le perdite economiche alle rese e ai cicli di produzione delle specifiche colture prodotte;

2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto;

3) lo sviluppo di forme di assicurazione del reddito, come forma di gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo a seguito di crisi di reddito, dovute a fattori esogeni comuni a tutte le imprese dell'area o del settore considerato, così come definite a livello europeo anche al fine di rendere il sistema compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato in agricoltura;

4) l'introduzione di forme di assicurazione dal rischio finanziario per le imprese agricole con maggior rischio di esposizione debitoria».

b) Sostituire la lettera *c)* con la seguente:

«*c)* revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati agroalimentari, con particolare riferimento a:

1) forme di organizzazione, requisiti delle organizzazioni dei produttori e delle unioni di rappresentanza, forme di rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali ai fini dello sviluppo dell'integrazione economica;

2) intese di filiera, definendo criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza, potenziando il ruolo delle organizzazioni interprofessionali nella stipula, nella concertazione e nella definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto, favorendo la definizione di condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della filiera al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno per i consumatori e gli operatori della filiera;

3) contratti di organizzazione e vendita, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di contratti quadro».

12.6

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo:

1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto».

12.7

DALLA TOR

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «strumenti assicurativi»*, inserire le seguenti:* «e mutualistici, e la loro integrazione reciproca,».

12.8

DALLA TOR

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche prevedendo gradualità nelle agevolazioni;».

12.9

DALLA TOR

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:* «*b)* disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori».

12.10

DALLA TOR

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente: «b-bis).* Istituzione di un corpo peritale autonomo in funzione della trasparenza e della corretta erogazione dei contributi pubblici».

12.11

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento:

1) agli accordi interprofessionali

2) ai contratti di organizzazione e vendita;

3) alle forme di organizzazione dei produttori agricoli (OP), anche mediante le modifiche del decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 necessarie a modificare i requisiti di riconoscimento nelle seguenti forme:

aa) per i settori apistico, cerealicolo-riso-oleaginoso, sementiero, sughericolo, zootecnico e florovivaistico, di prodotti biologici certificati ed agroenergetico, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;

bb) per i settori olivicolo e vitivinicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinquanta a venti;

cc) per il settore pataticolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da venticinque a dieci;

dd) per il settore tabacchicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da quaranta a dieci;

ee) per gli altri settori, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;

ff) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, la soglia minima del volume di prodotto debba essere conseguita nel triennio e non nell'anno;

gg) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, il requisito della commercializzazione diretta del 75 per cento della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento, a condizione che entro la fine del secondo anno successivo al riconoscimento la OP commercializzi direttamente almeno il 37,5 per cento di tale produzione;

hh) ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui alle lettere *ff)* e *gg)*, sono esclusi i prodotti autoconsumati».

12.12

ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«c-*bis*) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati finanziari delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese stesse delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.

c-*ter*) individuazione di adeguati strumenti di intervento utili a fronteggiare crisi di mercato dei prodotti agricoli, ittici e di acquacoltura.».

12.13

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

b) sopprimere il comma 3.

12.14

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Nella rubrica, dopo le parole: «rischio in agricoltura»*, inserire le seguenti:* «e nel settore della pesca e acquacoltura».

12.0.1

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Istituzione della Banca della Terra regionale)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, viene istituita la ''Banca della Terra regionale''.

2. La Banca della Terra regionale consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di concessione o autorizzazione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di funzionamento della Banca della Terra regionale.

4. Le Regioni provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione in convenzione da soggetti pubblici e privati e inseriti nella Banca della Terra regionale.

5. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

6. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, le Regioni valorizzano le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

7. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree spontanee;

8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di iscrizione di cui al comma 13, lettera *c)*. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento dell'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.

9. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.

10. La Regione provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 13.

11. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 13.

12. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 13, possono chiedere di coltivare direttamente

i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 13.

13. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 ''Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate'', il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i seguenti principi e criteri ai quali le Regioni si dovranno attenere:

a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;

b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti;

c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra regionale;

d) l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva autorizzazione o concessione del bene da parte della Regione;

e) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra regionale;

f) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 10;

g) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;

h) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;

i) i criteri e modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 10 e 12 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;

l) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative dì cui al comma 9.

14. il Governo, entro il 30 dicembre di ogni anno, invia al Parlamento una relazione annuale contenente le informazioni sullo stato di attuazione della legge, contenente, in particolare, una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella Banca della terra regionale e sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della Banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.

15. Per la realizzazione della Banca della Terra regionale è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2015.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo ammontanti a 1.000.000 di euro per l'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.2

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«12-*bis*.

(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015;

b) Al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2015'';

c) Al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle seguenti ''30 giugno 2015''

2. Le maggiori entrate di cui al precedente comma confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.3

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso art. 10-*bis (soggetti beneficiari)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni consecutivi''».

Art. 13.

13.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

13.2

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. – *(Benefici)*» *dopo la parola:* «durata» *sostituire le parole:* «comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni» *con le seguenti:* «escluso il periodo di preammortamento e non superiore a venti anni».

13.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. – *(Benefici)*» *sostituire le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «quindici anni».

13.4

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. – *(Benefici)*» *dopo le parole:* «dieci anni», *sostituire la parola:* «comprensiva» *con le seguenti:* «escluso il periodo di preammortamento».

13.5

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10. – *(Benefici)*» *sostituire le parole:* «75 per cento» *con le seguenti:* «85 per cento».

13.6

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10-*bis*. – *(Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

13.7

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 10-*bis*. – *(Soggetti beneficiari)*» *Alla lettera* c) *dopo la parola:* «civile» *aggiungere le seguenti:* «a titolo principale».

13.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. – (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* e) *sostituire le parole:* «quaranta anni» *con le seguenti:* «quarantacinque anni».

13.9

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. – (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* f) *sostituire la parola:* «quarantesimo» *con la seguente:* «quarantacinquesimo».

13.10

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. – (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* f) *dopo le parole:* «conduzione di un» *sopprimere la parola:* «intera.

13.11

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. – (Soggetti beneficiari)*» *alla lettera* f) *dopo le parole:* «prodotti agricoli» *aggiungere le seguenti:* «o di produzione di energia».

13.12

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis*»*, comma 1, lettera* f)*, al primo periodo, aggiungere in fine lo seguente parola:* «autoprodotti».

13.13

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*bis. – (Soggetti beneficiari)*»*, comma 2, dopo le parole:* «forma societaria» *aggiungere le seguenti:* «a prevalente maggioranza giovanile».

13.14

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 10-*quater. – (Risorse finanziarie disponibili)*» *sopprimere la lettera* b).

13.0.1

STEFANO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo di colture non finalizzate alla produzione alimentare)

1. Al fine di consentire lo sviluppo di colture agricole non finalizzate alla produzione alimentare, nonché facilitare la fitodepurazione e la bonifica di terreni soggetti a fenomeni di inquinamento, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso di regolare fascicolo aziendale presso l'anagrafe istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, è consentita la coltivazione di canapa appartenente al genere *Cannabis spp*, esclusivamente previo impiego di sementi certificate ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. Alle sementi di *Cannabis spp* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, ottavo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) conservare il cartellino di certificazione sementiera e la relativa documentazione fiscale concernente l'acquisto delle sementi per un periodo non inferiore a dodici mesi successivi alla semina;

b) recapitare alla più vicina stazione operativa delle forze di pubblica sicurezza, entro e non oltre quindici giorni dalla semina, apposita comunicazione contenente le informazioni sull'ubicazione del lotto coltivato, sulla varietà di semente utilizzata e sulla prevista destinazione del prodotto ottenuto.

3. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera *a)*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale sanzione viene raddoppiata in caso di mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Il numero 6) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''6) la *Cannabis spp*, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli (thc) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;''».

13.0.2

STEFANO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

13.0.3
STEFANO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

''*g-bis)* le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012'';

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-*bis*. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera *g-bis)*, del presente articolo, gli organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali che concorrono alla definizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e le pratiche tradizionali che la supportano e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica.''».

13.0.4
DONNO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze'', aggiungere le seguenti: ''e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali'';

b) alla lettera *a)*, dopo il punto 4, aggiungere il seguente: ''4-*bis*. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo.''».

13.0.5
RUTA

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''datori di lavoro di cui all'articolo 2135 del codice civile,'' sono inserite le seguenti: ''ed agromeccanici''».

Art. 14.

14.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

14.2
STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – *(Disposizioni in materia di filiera corta)*. – 1. Al fine di promuovere il rapporto diretto fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata ''Prodotto di fattoria'', finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e

di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera *a)*, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

14.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, dopo la parola: «ospedaliere» *inserire le seguenti:* «, aziendali e private».

14.4

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere», *con le seguenti:* «devono prevedere».

14.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di» *sopprimere le seguenti:* «prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché» *e, al comma 2, dopo le parole:* «i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione» *sopprimere le seguenti:* «dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché».

14.6

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e della pesca sociale, e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica»

b) al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari» inserire le seguenti: «e della filiera ittica,» e dopo le parole «provenienti da operatori dell'agricoltura sociale» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».

14.7

IL RELATORE

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.8

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2 dopo le parole: «e prodotti agricoli e alimentari» *inserire le seguenti:* «derivanti dall'agricoltura biologica o comunque».

14.0.1

PUGLIA, GAETTI, DONNO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Banca della Terra)

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Albo denominato 'Banca della Terra", elenco periodicamente aggiornato contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

2. La Banca della Terra comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà degli assessorati regionali o provinciali, comunque denominati, competenti in materia di agricoltura, sviluppo rurale e pesca e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza degli stessi;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra a favore di imprenditori agricoli e giovani, che

intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

4. Le funzioni della Banca della Terra possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione o alla provincia autonoma, come *royalties* di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.».

14.0.2

ORRÙ, RUTA, RANUCCI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni a sostegno dell'agricoltura delle Isole minori)

1. In considerazione del valore che le Isole minori rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari,

prevedono la particolare tutela di tali aree, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, a decorrere dall'anno 2015 ai terreni agricoli situati nei comuni delle Isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché alle imprese agricole ivi situate sono estese le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i terreni agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

14.0.3

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000'' e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni'';

Al primo periodo sopprimere le parole da ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,'' fino alla fine del periodo.

Sopprimere il terzo periodo;».

14.0.4

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000'' e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni;''».

14.0.5

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sopprimere le parole da: ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,'' fino alla fine del periodo;

sopprimere il terzo periodo».

14.0.6

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';

al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000'';

aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli im-

porti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».

14.0.7

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';

al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000''».

14.0.8

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inu-

tilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».

14.0.9

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''è punito'' aggiungere le seguenti: ''con la reclusione da 6 mesi a tre anni e''».

14.0.10

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 5 sopprimere il comma 4».

14.0.11

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 5, comma 4 sopprimere la lettera *b)*».

14.0.12

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''35 anni'' con le seguenti: ''50 anni''».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;

b) ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con la seguente: «lavoratori».

14.0.13

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle impresf1, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.»;

b) al comma 4, lettera *b)*, dopo la parola «perdono» aggiungere le seguenti «uno o più».

14.0.14

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 6, comma 3 primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese».

14.0.15

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 6, comma 4, lettera *b)* dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».

14.0.16

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera *a)* capoverso 1-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole «trentacinque anni» con le seguenti «quaranta anni»;

b) sopprimere le parole «diversi da quelli di proprietà dei genitori».

14.0.17

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera *a)* capoverso 1-*quinquies* sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

14.0.18

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, comma 1 lettera *a)* capoverso 1-*quinquies* sopprimere le parole: «diversi da quelli di proprietà dei genitori».

14.0.19
CANDIANI

*Dopo l'***articolo 14** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)

1. All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

14.0.20
GAETTI

*Dopo l'***articola 14,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574)

1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

''Art. 1-*bis*.

(Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)

1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo l, comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo

tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali''.

b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-*bis*. Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.''».

14.0.21

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di *compost* o a fini energetici».

14.0.22
D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

''*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana''».

14.0.23
D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

''*v*-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante'';

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

«*v*-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato''».

14.0.24

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: ''di biogas o di compostaggio'', sono aggiunte le seguenti: ''quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f)* del comma 1''».

14.0.25

PADUA, PIGNEDOLI

*Dopo l'***articolo***, 14 inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-*bis)*, dopo la parola: ''basilico,'' sono inserite le seguenti: ''origano a rametti o sgranato,''.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze''».

Art. 15.

15.1

RUTA

Al Titolo IV, sopprimere il Capo 1.

15.2

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Sostituire gli articoli da 15 a 22, con il seguente:

«Art. 15.

(Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, confezionati e venduti o posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardia dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle varietà di pomodoro tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione delle produzioni di pomodoro tipiche italiane, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

j) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà di pomodoro che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative con indicazione dei valori massimi riconosciuti,

dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche;

g) previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle norme abrogate dai decreti legislativi di cui al comma 1;

f) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 16.

16.1

SAGGESE

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «espressi in residuo rifrattometrico», *con le seguenti:* «espressi come residuo secco» *e le parole:* «passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro» *con le seguenti:* «passaggio da un residuo secco ad un altro».

16.2

ALBANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d)*, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto dalla macinazione di fiocco di pomodoro oppure da concentrato di pomodoro essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.»;

b) dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

«d-*bis*) pomodori semi-*dry* o semi secco: prodotto ottenuto per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri».

Art. 18.

18.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.

19.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a), *sostituire rispettivamente le parole:* «3.000» *e* «18.000» *con le seguenti:* «2500» *e* «15.000».

19.2

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera b), *sostituire rispettivamente le parole:* «9.000» *e* «54.000» *con le seguenti:* «10.000» *e* «60.000».

Art. 21.

21.1

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma l, sopprimere le parole da: «o in Turchia» *fino alla fine del paragrafo.*

Art. 23.

23.1

GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 2, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'', fino alla fine del comma, con le seguenti: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari''.

b) sopprimere il comma 3».

23.0.1

FATTORI, DONNO, PUGLIA

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI DEMANIALI AGRICOLI

Art. 23-*bis*.

(Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

''Art. 66. – *(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola) – 1*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono acce-

dere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.

Art. 23-*ter*.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 23-*bis* della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;

b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare;

c) prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, a sistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;

d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologici naturali;

e) prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.0.2

GATTI, RUTA, Rita GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:

«TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 24

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, e i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.

1-*bis* Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

1-*ter*. Ai medesimi fini, il lavoratore, italiano o straniero, che intende iscriversi deve sottoscrivere apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. Ai fini della sottoscrizione, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza. In sede di prima applicazione i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla Rete, in attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma. I lavoratori a cui viene rilasciato il nullaosta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura sono automaticamente iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. L'INPS procede in ogni caso alla compilazione degli elenchi nominativi secondo le disposizioni vigenti.

1-*quater*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

1-*quinquies*. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:

a) monitoraggio del mercato del lavoro;

b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;

c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2''.

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7-*bis*. Il datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione effettuata ai centri per l'impiego, comunica per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga comunicazione deve essere inviata alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando altresì per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.

7-*ter*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.

7 –*quater*. I lavoratori che siano stati impiegati illegalmente in agricoltura possono presentare alla Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi all'autorità competente. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dei necessari accertamenti ispettivi».

23.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DEL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 23-*bis*.

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – *(Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni) – 1.* Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato,

del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in auto clave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini''.

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

''Art. 15.

(Planimetria dei locali)

1.Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari.

2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza''».

23.0.4

CIAMPOLILLO

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 23-*bis.*

(Modifica del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109)

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la definizione e la designazione di ''Oli raffinati diversi dall'olio di oliva'' sono sostituite dalle seguenti:

Oli raffinati di origine vegetale	Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "oli vegetali", immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell'origine vegetale specifica e, Oli raffinati eventualmente, anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Se raggruppati, gli oli vegetar sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.
Oli raffinati di origine animale	«Olio» accompagnato dall'aggettivo "animale", oppure dall'indicazione specifica. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.

b) la definizione e la designazione di "Grassi raffinati", sono sostituite dalle seguenti:

Grassi raffinati di origine vegetale	Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "grassi vegetali", immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell'origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un grasso idrogenato.
Grassi raffinati di origine animale	"Grasso" o "materia grassa", con l'aggiunta dell'aggettivo "animale", oppure dell'indicazione dell'origine animale specifica. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare animale l'indicazione di un grasso idrogenato.

23.0.5

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno del settore della pesca)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al settore della pesca sono estesi:

a) le disposizioni relative alla non applicazione della disciplina in materia di società non operative o in perdita sistematica, di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già previste a favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricola;

b) le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) il regime speciale previsto per i produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dall'anno 2015, ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è applicabile il sistema di ammortizzatori sociali

di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto in favore dei lavoratori agricoli e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, trova applicazione nei casi di agevolazioni previste a favore dell'imprenditore agricolo che possano ritenersi compatibili con l'attività dell'imprenditore ittico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali''».

23.0.6

VALENTINI

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(Taglie minime di cattura)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

''Art. 86. - *(Sottotaglia) – 1.* Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sotto taglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».

23.0.15

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis.*

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Alle concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze, nonché di zane di mare territoriale richieste da saggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)* del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreta del Ministro. dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retro attiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreta legislativo 26 maggio 2004 n. 154. Le eventuali somme versate in eccedenza sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

23.0.7

RUTA

Al Titolo IV, dopo il Capo II aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis.*

(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, è ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa relativa alla licenza di pesca anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

3. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella *d)* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero''».

23.0.8

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis.*

(Comitati di controllo)

1. Allo scopo di agevolare l'attività di controllo e rendicontazione delle misure nazionali, realizzate dagli enti e dalle associazioni di categoria nell'ambito del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono istituiti appositi Comitati di Controllo dei quali sono chiamati a far parte anche dipendenti dell'Amministrazione.

2. Il compenso spettante ai componenti è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con riferimento ai parametri previsti dal Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in vigore, nonché dai Piani precedenti. Il relativo onere rientra tra le spese sostenute e ammissibili a rendicontazione da parte dagli enti e associazioni di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2015, sono a carico degli enti ed associazioni di cui al presente articolo».

23.0.9

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis.*

(Prodotti della pesca)

1. Al fine di garantire gli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224 del 2009 e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento UE n. 1380 del 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare le cassette *standard*. Le specie ittiche per le quali possono essere individuate le cassette *standard*, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni

sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224 del 2009 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento UE n. 404 del 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre e/o un QR-Code».

23.0.10

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di equipaggi e movimenti marittimi, si provvede alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione - Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, si provvede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione».

23.0.11

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(Lavoro usurante per i pescatori)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: ''*d-bis)* lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca'';

b) al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: ''lettere *a), b), c), d)*'' inserire le seguenti: ''*d-bis)*''.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.12

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di pesca)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole ''attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''e della pesca e dell'acquacoltura''.

2. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole ''imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''del settore ittico''.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani».

23.0.13

LAI

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 24.

(Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso)

1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata ''Regionale Sardegna''.

2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per cento della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, la regione Sardegna, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi sardi beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno nonché le percentuali sulla quota regionale della Sardegna attribuite alle singole imbarcazioni di cui sopra.

4. Ai fini dell'accesso ai permessi speciali per la pesca al tonno rosso, la regione Sardegna emana apposito bando, prevedendo una omogenea suddivisione numerica, compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 10, dei nuovi permessi di pesca speciali, nei cinque compartimenti marittimi della regione medesima. Il bando deve prevedere priorità per le imbarcazioni superiori ai 10 metri FT e inferiori ai 15 metri FT, che non hanno effettuato negli ultimi 3 anni pesca a strascico, che hanno effettuato prevalentemente pesca con palangaro negli ultimi 3 anni, che hanno effettuato il maggior numero di rigetti di tonni rossi vivi nell'anno 2014 fino alla data di approvazione della presente legge».

23.0.14

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 23-*bis.*

(Garanzie per le imprese della pesca)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, dopo le parole ''alle imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''e della pesca''».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

97ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 108)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il presidente MUCCHETTI *(PD)*, in sostituzione del relatore, senatore Scalia, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore PETROCELLI *(M5S)* annuncia il voto di astensione del Gruppo M5S.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere testé illustrato, che risulta approvato dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO *(M5S)*, in relazione al recente annuncio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico circa un aumento del costo dell'energia elettrica e del gas per imprese e cittadini e al fine di fornire indicazioni al Governo, sollecita la conclusione dell'indagine cono-

scitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

Il PRESIDENTE condivide la richiesta del senatore Girotto e richiama l'attenzione della Commissione sull'attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, che dovrebbe comportare una riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Programma di utilizzo per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, osservando:

1) che, il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2015, deve essere presentato alle Commissioni parlamentari competenti entro il primo trimestre dell'anno;

2) che, a partire dal prossimo schema di decreto, occorre trasmettere, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca, nonché di fornire l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi;

3) la necessità di trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per i programmi relativi all'anno 2013.

Plenaria

98ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario limitatamente all'articolo 9)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il senatore TOMASELLI *(PD)*, relatore, illustra una proposta di parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario, limitatamente all'articolo 9, che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso della seduta precedente.

Il senatore SCALIA *(PD)* condivide la proposta di parere, segnalando, al contempo, che già oggi nella Conferenza dei servizi, richiamata all'articolo 2, si decide sulla base degli interessi prevalenti.

Il senatore GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)* condivide la proposta del relatore in merito all'articolo 9.

La senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)*, condividendo la proposta del relatore, pone l'accento, in relazione all'articolo 2, sul tema dell'autocertificazione.

Il presidente MUCCHETTI *(PD)* condivide la proposta di parere del relatore, soprattutto quanto all'articolo 9, sul quale conferma l'impegno politico della Commissione a promuovere nelle sedi opportune iniziative modificative che vadano nella direzione di quanto indicato nel parere.

Il senatore GIROTTO *(M5S)* e il senatore CONSIGLIO *(LN-Aut)* dichiarano il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posto ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto

delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, e che la Commissione approva.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi per il parere alla 2ª Commissione permanente, che reca un complesso di norme in materia di processo civile e introduce nell'ordinamento disposizioni volte, da un lato, a ridurre il contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo attraverso un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia abbia scalato ben 37 posizioni nella classifica del rapporto «Doing Business» della Banca Mondiale sull'efficienza della giustizia passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Come indicato dal citato rapporto «Doing Business», i tribunali sono indispensabili per gli imprenditori perché interpretano le regole del mercato e tutelano i diritti economici. Tribunali efficienti e trasparenti incoraggiano nuovi rapporti commerciali in quanto le imprese sanno di potervi contare in tempo utile quando un nuovo cliente non paga. In particolare, procedure rapide sono indispensabili per le piccole aziende, le quali possono non disporre delle risorse necessarie per continuare l'attività mentre attendono l'esito di una lunga controversia giudiziaria

Quanto è efficiente la giustizia italiana nella risoluzione delle controversie commerciali? Sulla base dei dati raccolti da «Doing Business 2014», sono necessari 1.185 giorni, si devono seguire 37 procedure e si deve affrontare un costo pari al 23,1 per cento del valore della causa. L'Italia nella relativa classifica si trova al 103º posto, mentre il Lussemburgo è al 1º, la Germania al 5º, la Francia al 7º, gli Stati Uniti all'11º, il Belgio al 16º, la Cina al 19º, la Svizzera al 20º, il Giappone al 36º e il Regno Unito al 56º posto.

Tra il 2009 e il 2013 la Banca mondiale non ha rilevato riforme utili al miglioramento della situazione in Italia, mentre nel 2014 ha riconosciuto al Paese di aver approvato i parametri per la liquidazione dei com-

pensi per la professione forense e di aver semplificato alcune procedure legali.

Insomma, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica.

L'intervento proposto, con l'obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediante gli strumenti allo scopo introdotti.

Il Capo I del decreto legge in conversione – composto dall'articolo 1 – prevede che, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel Codice di procedura civile espressamente richiamate), con l'esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Il comma 3 stabilisce che il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si applicherà il pagamento solidale delle spese legali.

È stabilita la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le disposizioni di cui al Capo II del decreto legge in conversione (articoli da 2 a 11) hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge medesimo. In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come sotto numerosi profili esse si aggiungano agli strumenti esistenti mutuando soluzioni già sperimentate dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

In particolare l'articolo 2 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato definendola, al comma 1, come l'accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per ri-

solvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

L'articolo 3 della proposta normativa illustrata prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei casi di mediazione obbligatoria, costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Dall'operatività della norma sono poi escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Il capo V (articoli da 17 a 20) contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

L'articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti), al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali, uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

Con l'articolo 18 («Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione») si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di risorse di personale di cancelleria si è ora ritenuto di avvalersi, sia delle potenzialità dello strumento informatico sia della collaborazione del creditore procedente, introducendo la nota di iscrizione a ruolo e stabilendo gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione. Correlativamente sono state modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che, sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.

L'articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) è volto in primo luogo a modificare il criteri di compe-

tenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, governato – anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione – dalla regola inderogabile di cui al secondo comma dell'articolo 26 del Codice di procedura civile, ai sensi del quale per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Secondo la relazione di accompagnamento l'innovazione proposta con il nuovo articolo 26-*bis* del Codice di procedura civile è diretta a favorire la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori, sia per consentire all'esecutato un più agevole ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell'articolo 546, secondo comma, del Codice di procedura civile, sia per ridurre ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.

L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli *asset* patrimoniali appartenenti a quest'ultimo, e consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.

La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del Codice di procedura civile. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura – secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione – sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

L'articolo 19, comma 1, lettera *h)* contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del Codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione, bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento

è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del Codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita.

L'articolo 20 interviene in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Si stabilisce in particolare che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista – a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale – l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche .

Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure.

Per quanto di competenza della Commissione, si fa presente che con la previsione dello strumento della negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie civili il Governo intende mettere in campo un ulteriore strumento deflattivo del processo civile. Si segnala, tuttavia, che le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione in Italia sono già numerose. Si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali, le Authority pubbliche, i Corecom e i patronati. Nel 2010 era stato poi introdotto uno strumento simile a quello in esame (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza n. 272/2012 – e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) che nei due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi.

Nei primi tre mesi del 2014 (dati Ministero della giustizia) sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale)

Quindi l'efficacia di tale intervento si deve misurare in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi.

La riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri (articolo 1) potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati.

Un altro aspetto problematico relativo invece alla negoziazione assistita è che, secondo fonti Unioncamere, permangono settori di contenzioso in cui la mediazione o la negoziazione assistita non trova di fatto applicazione: sanzioni amministrative, controversie previdenziali e responsabilità civile.

Quanto alle cause di lavoro (64.000 anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 (negoziazione assistita) e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), si segnala che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo alle spese.

La negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura, quali i contatti tra avvocati delle parti, che già avviene in tutti i procedimenti. Occorre quindi che il Governo chiarisca gli elementi chiave che possano determinare il successo di tale strumento.

Infine, occorre prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati, un incentivo economico perché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

La senatrice FISSORE *(PD)*, in relazione all'osservazione critica del relatore sulla riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri, di cui all'articolo 1, ricorda che, a causa della crisi economica, molti studi legali si sono trovati in difficoltà. Dunque non ritiene plausibile che gli avvocati possano essere disincentivati a prestare la loro opera come mediatori o arbitri, anche perché comunque verranno coinvolti solo i professionisti che avranno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'ordine.

Il senatore SCALIA *(PD)* osserva che gli avvocati non hanno interesse a prolungare il più possibile le cause. Al contrario, ritiene che oggi il guadagno sia legato alla rapidità della conclusione delle controversie.

Nel merito della relazione, condivide i rilievi critici al procedimento arbitrale per le liti pendenti e alla negoziazione assistita da un avvocato. Nel primo caso in quanto restano da stabilire alcuni aspetti tecnici, come ad esempio, l'operatività di preclusioni e decadenze; nel secondo caso in quanto la formalizzazione di una procedura già ufficiosamente in essere tra gli avvocati delle parti in causa comporterà un aggravio dei costi per le imprese. Ad ogni modo, ritiene opportuno prevedere degli incentivi per rendere appetibili gli strumenti e le procedure della giustizia alternativa.

Giudica, invece, positivamente la misura prevista dall'articolo 17, cioè uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza del processo, come deterrente nei confronti di chi usa strumentalmente e a fine dilatorio lo strumento della giustizia.

Il senatore CONSIGLIO *(LN-Aut)* ritiene opportuno disporre di un tempo maggiore al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)* concorda con la proposta del senatore Consiglio.

Il presidente MUCCHETTI ritiene condivisibile la richiesta dei colleghi Pelino e Consiglio e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(320) ***DI BIAGIO ed altri – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche***

(1389) ***DE CRISTOFARO. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 320, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1389 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 320, nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1389, di iniziativa del senatore De Cristofaro, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche». In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1389 all'esame del disegno di legge n. 320, di materia analoga.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for Space***

(1544) ***TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, martedì 30 settembre, l'audizione informale di rappresentanti della European Space Agency – ESA. Informa inoltre che eventuale documentazione che gli auditi dovessero far pervenire nei prossimi giorni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

AFFARI ASSEGNATI

Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI *(PD)*, relatore, propone ai Commissari il calendario provvisorio delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 376 sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (Terna, Enel, Eni, Finmeccanica e Cassa depositi e prestiti), le cui date sono pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

In conclusione, informa la Commissione dell'intenzione di ampliare l'analisi anche ad altre società, come il Gruppo FS Italiane e Poste Italiane, in quanto ritiene compito del Parlamento dare indicazioni complessive sul ruolo dell'azionista pubblico. Per queste ultime preannuncia di attivare le opportune intese per concordare le date delle audizioni.

La Commissione conviene sul calendario proposto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione dell'articolo 9 sul quale il parere è contrario in quanto la completa cancellazione del contributo obbligatorio in favore delle Camere di Commercio impedirebbe il mantenimento di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile. Inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle performance positive in termini di qualità e tempestività dei servizi finora erogati e rappresentando uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

Il parere favorevole sui restanti articoli è reso con le seguenti osservazioni:

– quanto all'articolo 1, a prevedere, nell'ambito delle disposizioni per l'accelerazione e la semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, adeguate misure volte a ridurre quanto più possibile i costi dei servizi e i tempi per il rilascio della documentazione in favore delle imprese, valorizzando e potenziando a tal fine il ruolo degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese, nonché implementando il ricorso all'autocertificazione;

– quanto all'articolo 2, a prevedere nell'ambito del riordino della disciplina della Conferenza dei servizi una più accentuata semplificazione dei procedimenti autorizzatori che implichino riflessi sullo sviluppo economico dei territori e sull'attività delle imprese, anche prevedendo termini ridotti per l'adozione delle decisioni medesime;

– quanto all'articolo 3, comma 3, a prevedere modalità certe di chiusura delle procedure in caso di mancato accordo tra le amministrazioni, in particolare qualora siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute;

– quanto all'articolo 4, a definire in modo più puntuale il campo di applicazione delle disposizioni con particolare riguardo alle attività sottoposte a SCIA, riducendo a tal fine i casi di esclusione attualmente previsti;

– quanto all'articolo 14, pur osservando l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate pubbliche, secondo *standard* predefiniti prima e dopo l'attuazione della delega, a verificare l'efficacia delle soluzioni adottate distinguendo, in particolare, tra società interamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, controllate di diritto, di fatto e partecipate congiuntamente ad altri soggetti;

– quanto all'articolo 15, si segnala l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

102ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Rispondendo all'interrogazione 3-00884, la sottosegretaria BIONDELLI fa anzitutto presente che il comma 4-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2013 ha incrementato, rispettivamente, di 10 e di 20 milioni di euro per il 2013 e il 2014, la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Fa inoltre presente che nel 2013 è stato adottato il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, elaborato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), operante presso il Ministero del lavoro, articolato in sette linee di intervento, ciascuna contraddistinta da un obiettivo e dall'indicazione del tipo di azione necessaria per conseguirlo. La seconda linea, in particolare, riguardante il tema dell'occupazione delle persone con disabilità, si pone come obiettivo l'aggiornamento della legislazione vigente al fine di renderla più efficace, favorendo nel contempo il *mainstreaming* della disabilità all'interno delle politiche generali per il lavoro. In proposito, la Sottosegretaria preannuncia l'intenzione del suo Dicastero di convocare un tavolo ristretto con le amministrazioni centrali interessate, per individuare l'ordine di priorità delle azioni cui dare immediata implementazione.

Precisa quindi che, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2014 – 2020, il Ministero del lavoro sta coordinando i programmi di formazione del personale delle regioni e delle province operante presso i centri per l'impiego e che gli uffici competenti stanno svolgendo un'attività di integrazione delle banche dati dell'INPS con le banche dati dei centri per l'impiego, al fine di verificare l'inserimento dei lavoratori disabili. Tale iniziativa va ad aggiungersi alla telematizzazione delle comunicazioni obbligatorie, che consente di disporre in tempo pressoché reale dei dati riguardanti i rapporti di lavoro dei lavoratori disabili, ed a quella del prospetto informativo, che permette di verificare annualmente la situazione delle aziende obbligate.

Quanto alle possibilità di ritorno al lavoro dei disabili ultracinquantacinquenni, osserva che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 consente l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio delle persone con disabilità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento.

Inoltre, successivamente alla sentenza 4 luglio 2013 della Corte di Giustizia UE, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 216 del 2003, inserendo all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013 il comma 3-*bis*, ai sensi del quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità.

Da ultimo, ricorda che la tematica è stato oggetto di uno specifico emendamento approvato dalla Commissione lavoro del Senato in sede di esame del disegno di legge delega lavoro (disegno di legge n. 1428), attualmente all'esame dell'Assemblea, che prevede l'integrazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato e di quelli relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La senatrice FAVERO *(PD)* si dichiara pienamente soddisfatta della risposta esauriente ed esaustiva data dal Governo alla sua interrogazione, basata sulla constatazione della mancata assegnazione di circa il 25 per cento dei posti destinati per legge alle categorie svantaggiate, sia nel settore pubblico che nel settore privato. Plaude all'azione di monitoraggio illustrata dalla Sottosegretaria, avvertendo tuttavia che il percorso va portato a compimento, per evitare che le buone intenzioni restino lettera morta. Ricorda altresì che tra qualche mese si svolgerà la giornata dedicata alle persone con disabilità, con l'obiettivo di sottolineare la funzione della tecnologia come strumento per consentire le piena ed equa partecipazione sociale e lavorativa di tali soggetti. Coglie poi l'occasione per segnalare la necessità che in tutte le regioni si realizzino pari opportunità anche nel settore socio-assistenziale, operando affinché tutte dispongano di fondi adeguati a sostenere quei soggetti che apportino modifiche alle proprie abitazioni proprio al fine di abbattere le barriere architettoniche. Ritiene

infine fondamentale l'impegno, sottolineato dalla Sottosegretaria nella sua risposta, ad istituire un tavolo di confronto nel quale individuare l'ordine di priorità delle azioni da porre immediatamente in essere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il senatore ICHINO *(SCpI)* dà conto di una nuova bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente SPILABOTTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione, convocata per le ore 15,30, sarà integrato con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 1558, approvato dalla Camera dei deputati, e connessi, recanti deroghe all'accesso al trattamento pensionistico.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala anzitutto alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento, con riferimento all'articolo 1, in modo da evitare che ne risulti inibito l'arbitrato previsto dal contratto collettivo nelle controversie vertenti su diritti la cui fonte sia costituita esclusivamente dal contratto collettivo medesimo. In tema di conciliazioni e transazioni di cui all'articolo 2113 del Codice civile, si invita la Commissione a prevedere l'ampliamento della nozione di negoziazione assistita tale da ricomprendervi l'atto compiuto con l'assistenza del consulente del lavoro (si ricorda in proposito come questa figura professionale sia già abilitata dalla legge n. 183 del 2010 a certificare la volontà negoziale nelle rinunce e transazioni di cui all'articolo 2113 del Codice civile).

Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge:

– in riferimento al procedimento speciale per le controversie in materia di licenziamento del lavoratore, in modo da ripristinare la disciplina processuale precedente all'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92;

– in riferimento alla disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati ultrasettantenni con funzioni direttive oltre il 31 dicembre 2015, in modo da introdurre elementi di gradualità nell'applicazione della disciplina medesima per evitare scoperture di tali funzioni direttive difficili da risolvere immediatamente e ingolfamento nell'attivazione dei relativi concorsi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Plenaria

103ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto al senatore Bertacco, entrato a far parte della Commissione a partire dalla seduta odierna.

IN SEDE DELIBERANTE

(1558) ***Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(217) ***Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(1169) ***BAROZZINO ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico***

(Discussione congiunta e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge n. 1558 e connessi si è già concluso in sede referente. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri, di assumere come testo base il disegno di legge n. 1558, già assunto in

sede referente, nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione unanime concorda.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione con distinte e successive votazioni approva quindi all'unanimità i singoli articoli del disegno di legge n. 1558.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore ICHINO *(SCpI)* si riporta ai contenuti dell'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), già accolto dal Governo nel corso dell'esame in sede referente, che impegna il Governo ad aprire finalmente la stagione delle misure finalizzate a promuovere l'invecchiamento attivo. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche la senatrice CATALFO *(M5S)* esprime voto favorevole, nell'auspicio che le finalità dell'ordine del giorno vengano tradotte in pratica quanto prima, consentendo un immediato censimento del comparto degli esodati.

Il voto a favore del Gruppo Lega Nord è annunciato dalla senatrice MUNERATO *(LN-Aut)*, che auspica una efficace soluzione complessiva della problematica. La sua parte è al fianco di questi lavoratori, vittime della legge Fornero, e si batterà perché tutti ottengano il giusto sostegno e riconoscimento.

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo, conformemente a quanto già dichiarato nel corso dell'esame in sede referente.

La senatrice PARENTE *(PD)* esprime soddisfazione per la tempestività dell'*iter* e per il clima di reciproca collaborazione tra i Gruppi, testimoniato dalla rinuncia anche in questa fase alla facoltà emendativa. Ci si trova di fronte alla sesta salvaguardia; è dunque auspicabile che il Governo tenga conto delle questioni rimaste ancora in sospeso e che, al contempo, la Commissione lavoro possa farsi garante di un'efficace risposta ai soggetti interessati. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SEL)* annuncia voto favorevole, da intendersi non come un consenso al Governo, bensì come un rispettoso sostegno ai lavoratori esodati. Era stato infatti stipulato un patto tra lo Stato e i cittadini, a cui è stato lo Stato medesimo a contravvenire.

Il senatore PAGANO *(NCD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che la Commissione ha operato in un clima di assoluta concordia, animata unanimemente dall'intento di raccogliere e soddisfare le istanze dei lavoratori interessati.

La senatrice BENCINI *(Misto-ILC)* coglie l'occasione per esprimere compiacimento per la felice conclusione della vicenda in esame, auspicando tuttavia che il Governo voglia farsi carico anche degli altri lavoratori che ancora si trovano in condizioni analoghe, individuando, attraverso una lotta doverosa all'evasione e alla corruzione, le risorse finanziarie necessarie.

Anche il senatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando che il disegno di legge viene incontro ad una forte attesa, consentendo così di correggere i disastri creati dalla legge n. 92 sul mercato del lavoro.

Il relatore Mario MAURO *(PI)* prende la parola per annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ma altresì per ringraziare in modo non formale i Gruppi politici presenti in Commissione e il Governo: l'intesa che oggi si registra avviene infatti al di là del punto di vista di ciascuno e lo spirito che ha caratterizzato quell'intesa non è trascurabile. Senz'altro lo Stato ha commesso degli errori, che vanno corretti. In questo caso il Parlamento ha fatto dunque un lavoro di elevatissima qualità, riuscendo a concepirsi al servizio dei bisogni delle persone.

La sottosegretaria BELLANOVA ringrazia la Commissione per aver colto l'importanza e la delicatezza della questione, fornendo così un luminoso esempio di buona politica.

Il presidente SACCONI esprime un doveroso ringraziamento al relatore, che per primo ha sollecitato il rapido percorso parlamentare del disegno di legge, e a tutti i Gruppi che hanno a ciò contribuito. Il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare definitivamente conferma il grave limite della cosiddetta riforma Fornero, insito nel non aver previsto alcuna forma di transizione. La vicenda rappresenta dunque una sorta di vendetta della realtà. In questo senso sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), precedentemente citato dal senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro. Ricorda tuttavia che la questione degli esodati riguarda in gran parte aziende riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze. Occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente SACCONI mette quindi in votazione il disegno di legge n. 1558 nel suo complesso, che è approvato all'unanimità. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 217 e 1169.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI ricorda che nel corso di tale precedente seduta il relatore Ichino aveva proposto una nuova bozza di parere. A modifica di quel testo, riterrebbe opportuno cassare il riferimento alla disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati ultrasettantenni con funzioni direttive e richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di espungere la materia del lavoro dal provvedimento di conversione, tanto più che il riordino potrebbe avvenire in sede di delega per garantire l'efficacia del processo civile.

Il relatore ICHINO *(SCpI)* rileva che il cosiddetto rito Fornero ha rappresentato un errore, dando risultati diversi dalle attese, e si è sostanzialmente tradotto in un inutile appesantimento del lavoro dei tribunali.

La senatrice Rita GHEDINI *(PD)* ritiene che se il complessivo riordino della materia avvenisse in occasione dell'esame della delega in materia di riordino del processo civile, la Commissione potrebbe esprimere il proprio avviso in tale sede.

Dopo un dibattito nel quale intervengono ripetutamente il relatore ICHINO *(SCpI)*, la senatrice Rita GHEDINI *(PD)*, il senatore PUGLIA *(M5S)* e il presidente SACCONI, il relatore ICHINO *(SCpI)* dà conto di una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti tale nuova proposta, che è approvata, con l'astensione dichiarata del senatore BAROZZINO *(Misto-SEL)* e delle senatrici MUNERATO *(LN-Aut)*, CATALFO *(M5S)*, PAGLINI *(M5S)* e BENCINI *(Misto-ILC)*.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di espungere dal provvedimento le disposizioni riguardanti la materia delle controversie di lavoro, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità, in riferimento al procedimento speciale per le controversie in materia di licenziamento del lavoratore, di ripristinare la disciplina processuale precedente all'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

157ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(154) ***Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***

(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***

(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***

(818) ***Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***

(829) ***BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie***

(833) ***D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 settembre.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta, per le vie brevi, la richiesta di riconsiderare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 5.0.1, a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, concernente la responsabilità professionale e le assicurazioni del personale sanitario, che il senatore Viceconte ha chiesto di poter sottoscrivere. Fa presente che l'emendamento in questione tratta un tema assai delicato e certamente meritevole della massima considerazione, non potendosi che convenire sulla necessità di dare risposte alle attese dei medici, in particolare quelli appartenenti alle nuove fasce generazionali. Si riserva, pertanto, un supplemento di riflessione, in esito al quale comunicherà l'eventuale revisione della dichiarazione di improponibilità già pronunciata. Con l'occasione, preannuncia la possibile riformulazione di alcuni emendamenti a propria firma, al fine di dare riconoscimento alla professione sanitaria di osteopata e chiropratico, tenendo conto al contempo della necessità di un approccio equilibrato sulla definizione dei profili normativi, da demandare preferibilmente a una fonte regolamentare con il coinvolgimento dei Ministeri interessati.

La Commissione prende atto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice SILVESTRO *(PD)* auspica che il Governo esprima il proprio avviso in ordine all'opportunità di accordare riconoscimento normativo alle professioni di chiropratico e osteopata.

La PRESIDENTE fa rilevare che l'avviso del Governo sarà acquisito su tutte le proposte emendative in sede di espressione dei pareri.

La Commissione prende atto.

Si riprende, quindi, l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice FUCKSIA *(M5S)* illustra alcuni degli emendamenti proposti. L'emendamento 1.5 è volto alla promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale, sul modello delle migliori esperienze europee e internazionali. L'emendamento 1.7 prevede che gli studi clinici debbano essere equamente ripartiti non solo tra i due generi ma anche per fasce d'età. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 mirano a evitare distorsioni e conflitti di interesse nell'ambito delle attività di sperimentazione scientifica. L'emendamento 1.19 (riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato) istituisce una banca dati nazionale finalizzata alla diffusione dei risultati delle sperimentazioni precliniche e di tutti i *trial* clinici. L'emendamento 1.22 prevede che gli specifici percorsi formativi in materia di sperimentazione dei farmaci riguardino anche i metodi alternativi alla sperimenta-

zione animale. L'emendamento 1.25 sopprime la disposizione che prevede l'istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati, in quanto ridondante rispetto all'attuale offerta formativa. L'emendamento 1.28 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento periodico del personale sanitario, prevedendo il ricorso ad un sistema di crediti formativi. L'emendamento 1.29 è volto a includere nel sistema formativo di ECM corsi di alfabetizzazione informatica, nonchè attinenti alle tematiche etiche, economiche e all'appropriatezza delle prestazioni. L'emendamento 2.5 mira a inserire tra i LEA anche la tecnica di controllo del dolore nel parto basata sull'agopuntura. L'emendamento 3.1 mira a semplificare l'apparato burocratico delle professioni, attraverso l'abolizione degli ordini di livello provinciale. L'emendamento 3.16 dispone in ordine alle modalità di elezione degli organi degli ordini, prevedendo il possibile ricorso alla telematica, anche per la presentazione delle candidature; limita inoltre a cinque il numero di preferenze esprimibili da ciascun iscritto. L'emendamento 3.50 (riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato) conferisce una delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico, sia per quanto attiene all'identificazione dei percorsi formativi, sia per ciò che concerne i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali. L'emendamento 3.56 sopprime alcune disposizioni concernenti gli organi delle federazioni nazionali, al fine di abbassare il livello di burocratizzazione del sistema. L'emendamento 3.0.5 è volto a introdurre, quale requisito obbligatorio per l'istituzione di un ordine professionale, la sussistenza di un percorso formativo certificato di almeno cinque anni. L'emendamento 7.3 opera l'integrale riscrittura dell'articolo 7, al fine di incrementare la qualità della formazione medica specialistica. L'emendamento 7.10 è volto a garantire l'unicità del governo della rete formativa nell'ambito della formazione medica specialistica. L'emendamento 7.15 è finalizzato ad assicurare un più stretto raccordo tra formazione e mondo del lavoro, demandando a linee guida ministeriali l'individuazione delle materie fondamentali obbligatorie nell'ambito dei corsi sanitari di durata triennale. L'emendamento 8.8 mira ad abrogare la disposizione legislativa, ritenuta eccessivamente onerosa, che impone un cambio di direzione della farmacia al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del farmacista. L'emendamento 10.3 introduce un requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, consistente in un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni, al fine di assicurare la necessaria qualificazione dei soggetti che intendono ricoprire posizioni di elevata responsabilità.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti 1.5, 1.22, 1.23 e 1.27, aventi la comune finalità di incentivare sperimentazioni con metodi alternativi a quelli della sperimentazione animale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)* illustra quindi alcuni degli emendamenti a propria firma. L'emendamento 1.3, identico

all'emendamento 1.2, prevede che la normativa delegata in materia di sperimentazioni clinica sia coordinata anche con le sopravvenute innovazioni nel quadro regolatorio europeo. L'emendamento 2.7 mira a introdurre un deterrente di natura finanziaria per assicurare che le regioni eroghino le prestazioni di controllo del dolore nel parto. L'emendamento 3.6 è volto a esentare gli ordini professionali dalle norme restrittive in tema di spesa e di costituzione di rapporti di lavoro, trattandosi di enti pubblici che operano con risorse autonome. L'emendamento 3.10 chiarisce quale sia il ruolo degli ordini in relazione all'esame di abilitazione all'esercizio professionale. L'emendamento 3.14 specifica che, per gli ordini che comprendono un'unica professione, le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al consiglio direttivo. Diversi altri emendamenti all'articolo 3 sono finalizzati ad abbreviare i tempi per l'espletamento delle operazioni di rinnovo degli organi degli ordini, considerato che i tempi lunghi previsti dalla normativa vigente risultano ormai anacronistici. L'emendamento 3.29, e diversi emendamenti successivi, sono volti a chiarire il *dies a quo* dell'entrata in carica del consiglio direttivo. L'emendamento 3.38 attribuisce alcune funzioni aggiuntive alle commissioni di albo, in particolare in tema di designazione dei rappresentanti della professione presso altri enti e di risoluzione conciliativa delle controversie. L'emendamento 3.39 precisa le funzioni della commissione disciplinare di albo, composta dai rappresentanti di albo eletti. L'emendamento 3.42 mira a specificare che, in caso di scioglimento anticipato, il nuovo consiglio eletto dura in carica quattro anni.

L'emendamento 3.51 è volto a chiarire che le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano, per le federazioni che comprendono un'unica professione, al comitato centrale. L'emendamento 3.60 attribuisce al comitato centrale di ciascuna federazione nazionale anche il compito di designare i rappresentanti presso enti od organizzazioni di carattere regionale, nel caso in cui non siano costituite le federazioni regionali. L'emendamento 3.67 è finalizzato a precisare la durata in carica, quadriennale, del nuovo comitato centrale eletto a seguito dello scioglimento dell'organo precedentemente in carica. L'emendamento 3.68 è volto a ridurre da 18 a 6 mesi il termine, di natura ordinatoria, entro il quale devono essere adottati i regolamenti attuativi del Ministero della salute. L'emendamento 3.72 prevede che, nel caso in cui risultino iscritti agli albi 20 mila o più professionisti, i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali siano trasformati in un ordine proprio con la denominazione corrispondente. L'emendamento 25.0.4 mira a regolamentare le medicine non convenzionali, al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza degli utenti e di superare le contraddizioni che caratterizzano attualmente il settore dell'omeopatia. L'emendamento 5.0.1, sulla cui improponibilità la Presidente si è testé riservata un supplemento di riflessione, mira a risolvere le problematiche assicurative del settore sanitario, apparendo ormai improcrastinabile un intervento in materia.

La PRESIDENTE, a tale riguardo, ricorda che le valutazioni in punto di proponibilità non attengono al merito degli emendamenti ma alla loro eventuale estraneità all'oggetto del disegno di legge. Soggiunge che, fermo restando il rilievo dei temi trattati dall'emendamento 5.0.1, occorre anche tenere presente che presso la Camera dei deputati è in corso di esame un disegno di legge *ad hoc*.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)* riprende l'illustrazione degli emendamenti a propria firma. L'emendamento 5.0.2 mira a introdurre una modificazione alla legge sul *doping*, per sanzionare il commercio illegale di sostanze dopanti da parte del farmacista. L'emendamento 7.2 e l'emendamento 7.6 operano l'integrale riscrittura dell'articolo 7, principalmente al fine di assicurare l'omogeneità dei percorsi formativi dei medici specializzandi. L'emendamento 7.13 interviene in materia di retribuzione dei medici specializzandi, al fine di sanare una situazione non più sostenibile ed evitare anche l'avvio di una procedura d'infrazione da parte delle istituzioni europee. L'emendamento 7.14 dispone in ordine alla remunerazione dei medici in formazione in medicina generale, assicurando loro un trattamento eguale a quello dei medici in formazione specialistica. L'emendamento 8.10 introduce il requisito dell'iscrizione all'albo dei farmacisti per il direttore dell'azienda che gestisce le farmacie di proprietà comunale. Quanto infine agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 di cui è firmatario, formula l'auspicio che le declaratorie di improponibilità già pronunciate dalla Presidente possano essere riconsiderate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

1.19 (testo 2)

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, lettera g) *al punto 1) anteporre il seguente:*

«01) Istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'AGENAS, al fine di diffondere tutti i risultati, sia ad esito positivo che negativi, delle sperimentazioni precliniche, e dei trial clinici; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali e quelle a tutela delle opere d'ingegno».

3.50 (testo 2)

FUCKSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 7.», *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*. – *(Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico) – 1*. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

a) l'identificazione di un percorso formativo certificato quinquennale abilitante, dopo la laurea in medicina, per le professioni di agopuntore e chiropratico, e definizione delle loro competenze;

b) l'identificazione di un percorso formativo certificato triennale abilitante, dopo la laurea in medicina e chirurgia o dopo la laurea breve in fisioterapia per la professione di osteopata;

c) la costituzione di un albo professionale con iscrizione allo stesso solo dopo superamento di un esame obbligatorio abilitante per titoli e merito effettuato presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (AGENAS) in qualità di organo di controllo.

2. Quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di osteopata, agopuntore e chiropratico devono, ai fini dell'iscrizione all'albo e, conseguentemente, all'esercizio di queste professioni, sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente comma lettera *b)*».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Sottocommissione per i pareri

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;***

(953) ***RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica***: parere favorevole.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 119, 1004 e 1034

Riunione n. 3

Relatore: CALEO *(PD)*

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

(119) ***D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio)

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. COM (2014) 397 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

La senatrice MORONESE *(M5S)* manifesta vivo disappunto sui contenuti dello schema illustrato, poiché non tiene conto delle considerazioni svolte in discussione anche con riferimento alla contrarietà espressa sull'articolo 35 del decreto-legge n. 103 del 2014, cosiddetto «Sblocca Italia». Sottolinea inoltre i profili di incoerenza tra le premesse dello schema di risoluzione e la prima osservazione, in cui si fa riferimento all'aggiornamento delle previsioni di realizzazione e di mantenimento degli impianti di smaltimento e termovalorizzazione sul territorio nazionale, in relazione al raggiungimento delle condizioni di regime. Dopo aver ricordato l'espressione della contrarietà sull'incenerimento dei rifiuti manifestata da diversi Gruppi, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

La senatrice NUGNES *(M5S)* chiede che sia resa adeguata pubblicità al dibattito nel resoconto di seduta.

Il Presidente MARINELLO risponde che la pubblicità dei lavori è assicurata mediante resoconto sommario, a norma dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, che dispone che di ogni seduta di Commissione si rediga e si pubblichi un riassunto dei lavori.

La senatrice PUPPATO *(PD)* sottolinea che gli obiettivi della proposta di direttiva presuppongono che gli Stati membri incentivino l'uso di materiali di recupero, in linea con la gerarchia dei rifiuti, allo scopo di assicurare l'approvvigionamento di materie prime e di realizzare una «società del riciclaggio», disincentivando il collocamento in discarica o l'incenerimento di detti materiali, secondo quanto indicato nel considerando 29 della direttiva 2008/98/CE. Gli Stati membri non devono pertanto sostenere l'incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati in maniera tecnicamente ed economicamente fattibile e in condizioni sicure per l'ambiente. Inoltre, la notevole diversificazione delle situazioni riscontrabili a livello nazionale impone l'esigenza di non agevolare trattamenti di favore, quali contribuzioni o defiscalizzazioni, a vantaggio di metodologie di trattamento dei rifiuti che non prevedano il recupero dei materiali e il loro reimpiego nel ciclo produttivo. Svolge quindi considerazioni critiche sugli incentivi di tipo «CIP 6» che, agevolando fonti di produzione energetica che rinnovabili non sono, generano uno spreco di ingenti risorse che potrebbero trovare impiego più virtuoso nell'ambito delle finalità che la proposta di direttiva in esame intende perseguire.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* invita a rinviare la votazione sullo schema di risoluzione illustrato dal Relatore, per consentire un ulteriore approfondimento istruttorio.

Il senatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Laniece. Nel merito della prima osservazione dello schema di risoluzione, ritiene opportuno riconsiderare la programmazione degli impianti di incenerimento in funzione della lunghezza del relativo arco temporale.

Il senatore VACCARI *(PD)* ringrazia il relatore Laniece per l'accurato lavoro di analisi e di sintesi. Fa quindi presente che la proposta di direttiva in esame delinea una prospettiva nell'ambito della quale effettuare scelte vincolanti a livello nazionale. Per quanto riguarda il contenuto della prima osservazione, è necessario che le modifiche al sistema attuale vengano realizzate gradualmente ed in un lasso di tempo certo. Osserva poi che la combustione dei rifiuti è stato uno dei sistemi previsti dalla normativa per lo smaltimento dei rifiuti, in relazione al quale alcune Regioni – quali l'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Lombardia – hanno realizzato un proprio sistema autosufficiente. Sulla necessità di adattare tale sistema alle rinnovate esigenze ambientali e alle indicazioni dell'Unione europea è già in corso una seria riflessione. Sottolinea che la posizione politica del Partito democratico è stata espressa chiaramente in questi giorni, alla Ca-

mera dei deputati, nel senso dell'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, ne è possibile ravvisare nello schema di risoluzione alcun riferimento concettuale a tale articolo. Lo schema di risoluzione presenta inoltre validi spunti sul tema dello spreco alimentare e sono particolarmente condivisibili le indicazioni che, a questo proposito, evidenziano la necessità di un cambiamento culturale.

Il senatore SOLLO *(PD)*, dopo aver dichiarato di condividere i contenuti dello schema illustrato, fa presente che la proposta di direttiva in titolo non mira a disincentivare i termovalorizzatori ma a far sì che non vengano più inceneriti rifiuti altrimenti riciclabili. Fornisce al riguardo puntuali statistiche delle quantità medie di rifiuti che non possono essere avviate a riciclo o riuso perché non differenziabili.

La senatrice NUGNES *(M5S)* ritiene opportuno accogliere il suggerimento del senatore Arrigoni di rinviare la votazione sullo schema di risoluzione. Svolge quindi puntuali osservazioni sulla proposta del Relatore evidenziando le contraddizioni con la proposta di direttiva in esame. In particolare, la realizzazione ed il mantenimento degli impianti di incenerimento sono ormai antistorici e molti impianti realizzati negli anni passati hanno evidenziato un sovradimensionamento tecnico, che ha comportato la stipula di apposite convenzioni tra le regioni per lo smaltimento dei rifiuti, come nel caso dell'accordo tra le regioni Campania e Calabria. Ricorda inoltre la vicenda delle ecoballe in Campania e gli esiti negativi dell'esperimento della loro combustione presso taluni stabilimenti di Terni. Sottolinea infine la necessità di un cambiamento culturale che consideri il recupero dei rifiuti una strategia primaria, anche ai fini del reperimento delle materie prime di cui il sistema produttivo nazionale necessita.

Il senatore CALEO *(PD)* esprime parole di apprezzamento sui contenuti dello schema di risoluzione elaborato dal Relatore.

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ringrazia la senatrice Moronese per il fattivo contributo nell'elaborazione dello schema di risoluzione. Tuttavia non ritiene che si possano riscontrare nei contenuti dello stesso schema i profili di incoerenza e le contraddizioni a cui la stessa senatrice ha fatto riferimento, soprattutto con riguardo alla paventata legittimazione della combustione dei rifiuti, quale soluzione alternativa al riciclo delle materie prime seconde. È vero piuttosto che il nuovo scenario descritto dalla proposta di direttiva rappresenta l'orizzonte nell'ambito del quale aggiornare le previsioni relative agli impianti di smaltimento e di termovalorizzazione sul territorio nazionale.

Su proposta del Presidente MARINELLO, la Commissione conviene di rimandare la votazione dello schema di risoluzione pubblicato in allegato ad una seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO informa che, dal 5 all'8 del prossimo mese di novembre, si terrà a Rimini la *18ª Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile – Ecomondo*. I senatori interessati ad intervenire nella giornata del 7 novembre sono invitati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di segreteria, che trasmetterà il relativo elenco agli organizzatori della manifestazione. Resta fermo che l'eventuale partecipazione sarà comunque a carattere personale e pertanto non è richiesta l'autorizzazione del Presidente del Senato per lo svolgimento di una missione.

La Commissione prende atto.

Il presidente MARINELLO comunica inoltre che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva già autorizzata per l'istruttoria legislativa dei disegni di legge n. 119, 1004 e 1034, relativi alla riforma della legislazione in materia di aree protette, la Commissione è stata autorizzata ad effettuare un sopralluogo conoscitivo nel Parco nazionale del Gran Paradiso nei giorni 19 e 20 ottobre 2014. Al sopralluogo potranno partecipare, oltre al Presidente, un rappresentante per Gruppo. L'assistenza logistica dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso consentirà di limitare le relative spese.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM 397 (2014) DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM (2014) 397 def.),

premesso che:

la proposta è adottata dalla Commissione in virtù dell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che prevede l'applicazione della procedura legislativa ordinaria per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 191 in materia di ambiente e in virtù dell'articolo 114 del TFUE, che detta le disposizioni per il raggiungimento dell'obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni;

riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà la proposta non fissa un obiettivo generale giuridicamente vincolante di prevenzione dei rifiuti né un obiettivo per la prevenzione degli imballaggi, stabilendo unicamente un obiettivo non vincolante concernente la prevenzione dei rifiuti alimentari e ritenendo, invece che l'introduzione di obiettivi dell'Unione europea giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione dei rifiuti debba considerarsi necessaria;

riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, sotto il profilo formale, si ritiene che il ricorso alla direttiva appare sicuramente rispettoso del principio di proporzionalità consentendo agli Stati membri la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi comuni ivi prefissati. Sotto il profilo dei contenuti, la fissazione di nuovi obiettivi in termini di riciclaggio e/o eliminazione dei rifiuti, alternativa alla discarica, costituisce un metodo idoneo ed appropriato nonché proporzionato rispetto agli obiettivi sottesi alla proposta (migliore gestione delle risorse e dei rifiuti in linea con le ambizioni dell'Unione europea concernenti l'efficienza delle risorse e l'economia circolare). Anche il sistema di segnalazione preventiva da parte della

Commissione europea, introdotto con la proposta, costituisce un metodo idoneo al raggiungimento degli obiettivi al fine di monitorare i progressi nel conseguimento degli obiettivi da parte degli Stati membri. Tale sistema, inoltre, consente agli Stati membri di intervenire in tempo utile, presentando un piano di conformità sulla base delle raccomandazioni alla Commissione europea. Utile al sistema del funzionamento del sistema della segnalazione preventiva è anche l'introduzione dell'obbligo di relazione annuale anziché triennale da parte degli Stati. Le modifiche proposte all'obbligo di relazione, infatti, possono rappresentare un metodo idoneo ed appropriato per realizzare gli obiettivi prefissati, come fornire informazioni affidabili sull'attuazione della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti da parte degli Stati membri;

considerato che:

si valuta favorevolmente la finalità ispiratrice della proposta di revisione delle direttive orientata ad una valutazione economica del riuso e del riciclo della materia prima seconda quale esigenza strategica per i Paesi dell'Unione europea per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indipendenza delle fonti di approvvigionamento di materie prime;

questa nuova ottica economica, prima che ecologica, pone l'accento sulla necessità di realizzare un nuovo sviluppo circolare perché quello lineare e infinito non è più perseguibile. A questo fine ogni recupero di materia, che non sarà più recupero energetico, come ben specificato dai revisori delle direttive, significa minor impatto ambientale, minor impronta ecologica, minor saccheggio delle risorse primarie al fine di realizzare la materia di consumo;

si giudica positivamente la proposta di istituire un sistema di segnalazione preventiva, al fine di individuare le lacune di gestione dei vari paesi e l'analisi comparativa dei metodi nazionali di rendicontazione, ed il dato relativo al fatto che la gestione dei rifiuti pericolosi sia inadeguata e che la raccolta informatica dei dati dovrebbe essere applicata a tutte le tipologie di rifiuti al fine di semplificare e monitorare meglio i flussi di rifiuti dell'Unione. In tale contesto, appare inoltre essenziale definire la responsabilità dei produttori di beni e prodotti sulla gestione dei rifiuti generati, internalizzando i costi di gestione del fine vita secondo norme ambientali rigorose e incentivare i produttori a tenere conto degli aspetti ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di progettazione al fine vita;

si reputano congrui gli obiettivi di riduzione dei rifiuti della proposta di direttiva e si ritiene utile valutare i tempi previsti per il raggiungimento di tali obiettivi, considerato anche gli ultimi dati forniti dall'Organizzazione Metereologica Mondiale (WMO). Infatti il 9 settembre 2014 il WMO appunto ha reso noto che l'anno 2013 è risultato il più inquinato degli ultimi trent'anni, facendo registrare un nuovo *record* di immissione di anidride carbonica e altri gas effetto serra in atmosfera;

gli obiettivi introdotti dalla presente proposta presuppongono che gli Stati membri incentivino l'uso di materiali di recupero, in linea con

la gerarchia dei rifiuti, allo scopo di assicurare l'approvvigionamento di materie prime e far siÌ che l'Unione divenga sempre più una «società del riciclaggio», e non favoriscano il collocamento in discarica o l'incenerimento di detti materiali, in linea con il considerando 29 della direttiva 2008/98/CE. Gli Stati membri non dovrebbero sostenere l'incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati in maniera tecnicamente ed economicamente fattibile e in condizioni sicure per l'ambiente;

con decreto del Ministro dell'ambiente n. 185 dell'8 luglio 2014 è stato nominato il Presidente del Comitato scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Tale comitato rimarrà in carica fino al 2017 con la funzione di supportare il Ministero nella definizione delle misure attuative del Programma nei settori prioritari di intervento, conferendo maggiore impulso al Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari (PINPAS) dando seguito all'invito della Commissione europea ad affrontare il problema degli sprechi alimentari all'interno dei Piani nazionali di prevenzione dei rifiuti;

il protocollo di Milano sull'alimentazione e la nutrizione prevede l'impegno a limitare lo spreco di alimenti mediante una riduzione del 50 per cento entro il 2020 di 1,3 milioni di tonnellate di cibo commestibile;

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

si auspica che il nuovo scenario descritto dalla direttiva con orizzonte 2020 2030 divenga il presupposto per l'aggiornamento delle previsioni relative alla realizzazione ed al mantenimento di impianti di smaltimento e termovalorizzazione sul territorio nazionale in modo da fornire una prospettiva coordinata, sia nel corso del lungo periodo transitorio, sia in relazione al raggiungimento delle condizioni di regime e, allo stesso tempo, si raccomanda che i nuovi obiettivi vengano perseguiti con la gradualità e l'elasticità necessari per non compromettere la competitività del tessuto produttivo nazionale;

si auspica una revisione progressiva, a partire dal 1º gennaio 2015, del sistema di incentivazione, contribuzione dello smaltimento in discarica per evitare il contrasto con gli obiettivi e l'indirizzo in materia di rifiuti dell'Unione europea;

si richiedono specifiche azioni mirate alla riduzione dello spreco alimentare che affrontino le cause del fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e introducano misure di semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero, riconoscendo il contributo della cooperazione e degli accordi a lungo termine sulla filiera alimentare, fornendo il supporto necessario ad avviare iniziative di informazione e sensibilizzazione verso il consumatori italiani e stranieri da parte dei professionisti del settore alimentare;

con riferimento alla direttiva 94/62/CE, articolo 12, paragrafi 12-*ter* e 12-*quater* occorre valutare modifiche del sistema di contabilizza-

zione dei rifiuti raccolti, che incentivino alla trasformazione ed al riuso all'interno dello Stato in cui la raccolta differenziata viene effettuata;

con riferimento alla direttiva 2008/98/CE, articolo 24, andrebbero previsti meccanismi di monitoraggio volti ad evitare che la semplificazione mediante mera dichiarazione – in luogo della autorizzazione – possa favorire quei soggetti che volessero gestire gli stessi rifiuti in maniera illecita o fraudolenta.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 1º ottobre 2014

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

23ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE» (COM (2013) 941 definitivo) (n. 22): parere favorevole con osservazioni.

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261) ***Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***

(1620) ***MAZZONI. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Introduce l'esame congiunto dei due disegni di legge in titolo il senatore COCIANCICH *(PD)*, il quale spiega che essi si prefiggono l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni e in particolare il bullismo *on-line*, ovvero il cyberbullismo, avendo come riferimento, tra l'altro, la Comunicazione «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» del 2 maggio 2012 (COM(2012) 196), ove la Commissione europea ricorda che, nel corso degli anni, sono state sviluppate a livello europeo varie politiche a sostegno dei ragazzi, che però avevano spesso carattere settoriale, concentrandosi specificatamente, per esempio, sui canali mediatici o sulle piattaforme tecnologiche. In tale documento, inoltre, la Commissione europea propone di sviluppare un quadro coerente e integrato, riconoscendo che i ragazzi costituiscono un «gruppo bersaglio» specifico, alle cui esigenze occorre rispondere con un ecosistema informatico nuovo, con una strategia che impedisca la frammentazione del mercato e offra loro un ambiente *on-line* di maggiore qualità e sicurezza. A tal fine, ritiene prioritario il metodo flessibile e dinamico dell'autodisciplina delle società che operano su Internet, oltre a quello della regolamentazione normativa, per rispondere alle sfide nuove, come la «convergenza tecnologica», e per offrire meccanismi adeguati di analisi comparativa e di monitoraggio indipendente. In particolare, secondo la Commissione europea, per attrezzare i ragazzi ad affrontare rischi quali il cyberbullismo o l'adescamento in rete (cosiddetto *grooming)*, occorre mettere a disposizione in tutta l'UE, per l'intera gamma di servizi e dispositivi in linea, meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti potenzialmente dannosi per i ragazzi.

Nell'ambito della predetta Strategia, prosegue il relatore, la Commissione europea finanzia anche azioni tramite il programma «Safer Internet» (istituito per il quinquennio 2009-2013 con la decisione n. 1351/2008/CE relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione), il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento (UE) n. 1316/2013) e il programma quadro Orizzonte 2020.

L'Unione europea, in aggiunta, è attiva per la tutela dei minori nel contesto di Internet , anche nell'ambito delle politiche sui diritti fondamentali, con il Programma UE per i diritti dei minori (COM(2011) 60), in cui viene affermato che le tecnologie *on-line* sono per bambini e adolescenti una fonte privilegiata del sapere e dell'accesso all'insegnamento digitale e al pubblico dibattito, ma che i minori sono particolarmente disarmati quando si imbattono, tramite mezzi audiovisivi o su Internet, in contenuti o comportamenti dannosi come il cyberbullismo e il *grooming*. In particolare, il cyberbullismo richiede risposte decise e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai *social network* ai fornitori di servizi Inter-

net, alla polizia. Allo scopo di assicurare ai giovani cibernauti un elevato livello di protezione, garantendo al contempo il diritto di accedere a Internet per il loro sviluppo sociale e culturale, la Commissione europea, attraverso il citato programma «Safer Internet», coordina e sostiene gli sforzi per responsabilizzare e proteggere i minori che navigano su Internet. In particolare, la Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on-line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete.

Il relatore dà conto poi che, nella seduta del 4 febbraio 2013 del Parlamento europeo, 385 deputati hanno firmato la Dichiarazione scritta n. 0028/2012, nella quale si invita la Commissione europea a sostenere l'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole, «al fine di sensibilizzare in merito alle gravi conseguenze di tale fenomeno», e in cui si esortano gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ad «adottare misure adeguate per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, incluso il bullismo *on-line*, e a fornire ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti per l'infanzia e all'intera società gli strumenti per prevenire e combattere il bullismo», nonché a «sostenere la formazione continua di professionisti che lavorano con i bambini e a incoraggiare la partecipazione attiva da parte dei giovani – anche attraverso le nuove tecnologie – affinché attuino soluzioni pacifiche delle controversie».

Alla luce di tali considerazioni, quindi, il relatore dà lettura di uno schema di parere favorevole con una osservazione in merito ai due disegni di legge in argomento, in quanto si pongono in linea con le politiche e gli orientamenti su esposti dell'Unione europea.

Si apre la discussione generale congiunta.

La senatrice MUSSINI *(Misto-MovX)* pone l'esigenza di pervenire ad una chiara definizione dei reati e delle sanzioni riferiti al fenomeno del cyberbullismo, che nei due disegni di legge in oggetto, sono diversamente abbozzati o enucleati.

Segue un articolato scambio di opinioni, a cui prendono parte il PRESIDENTE, secondo cui il parere della 14ª Commissione deve contenere delle segnalazioni utili per la Commissione di merito circa le principali linee guida che provengono dall'UE, segnatamente da una decisione approvata nel 2008 dalla Commissione europea, e la senatrice CARDINALI *(PD)*, che reputa non opportuno, in quanto non di competenza della Commissione qualificata a valutare solamente i profili comunitari dei provvedimenti nazionali, entrare nel merito della questione trattata dai due disegni di legge.

In sede di replica, il relatore COCIANCICH *(PD)*, dichiara di accogliere il suggerimento proveniente dalla senatrice Mussini, limitandolo, tuttavia, al recepimento degli *input* fissati a livello dell'Unione europea.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere del relatore contenente l'integrazione emersa nel corso della discussione.

La Commissione approva.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «L'agenda giustizia dell'UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell'Unione» (COM (2014) 144 definitivo) (n. 28)

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice GINETTI *(PD)*, relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo, rilevando che esso individua le priorità politiche dell'Unione, per il periodo 2015-2020, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in vista della imminente scadenza del precedente Programma di Stoccolma 2010-2014 e in vista dello scadere del periodo transitorio previsto per il definitivo passaggio della politica di giustizia nel novero delle politiche comuni dell'UE, stabilito con il Trattato di Lisbona. Il 1º dicembre 2014, infatti, come noto, verranno rimosse le attuali restrizioni al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia europea e alle prerogative della Commissione di avviare infrazioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Dopo aver ricordato che su tali priorità si è espresso favorevolmente il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, affermando che «la priorità generale è ora quella del recepimento coerente, dell'attuazione efficace e del consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore», evidenzia come la Commissione europea abbia individuato come sfide principali dello spazio comune europeo di giustizia: il rafforzamento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri; il rafforzamento della mobilità dei cittadini, tutelando la libertà di ciascuno di svolgere la propria vita privata e professionale in tutto il territorio dell'Unione; il sostegno alla crescita economica e l'occupazione, rafforzando l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali.

Per affrontare le sfide individuate, la politica di giustizia dell'UE dovrà mirare a consolidare quanto è già stato realizzato e, laddove necessario e opportuno, a codificare leggi e prassi dell'Unione e, infine, a completare il quadro esistente con nuove iniziative, valutando caso per caso e basandosi sulle valutazioni d'impatto, tenendo conto della necessità di preservare la diversità di ordinamenti e tradizioni giuridiche al proprio interno, di rispettare il principio di sussidiarietà e di proporzionalità e di ancorare fermamente tutte le proprie azioni in materia di giustizia sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nell'ambito delle azioni di consolidamento, la relatrice dà conto di quanto la Commissione europea ritiene prioritario: garantire l'effettivo rispetto della Carta dei diritti fondamentali e del diritto derivato, perché i cittadini possano confidare nel buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia; garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice per le violazioni del diritto dell'Unione; formare gli operatori della giustizia sul diritto dell'UE, per assicurare la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione, per infondere fiducia nei rispettivi sistemi giudiziari e per favorire la cooperazione e la fiducia tra gli operatori nei diversi Stati membri; implementare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (giustizia elettronica), per facilitare l'accesso alla giustizia ai cittadini e le imprese; estendere e rafforzare la collaborazione tra gli operatori della giustizia dei diversi Stati membri, per rafforzare il clima di fiducia reciproca.

Infine, la relatrice ricorda che, nella Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), emanata nell'ambito del Semestre europeo, al punto n. 3, l'Italia è invitata a «monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove necessari», tenuto conto delle «gravi inefficienze che ancora caratterizzano la giustizia civile».

Al termine della sua esposizione, sottopone all'attenzione dei commissari una bozza di parere favorevole per la Commissione di merito, ove sono riportati i punti salienti della relazione testé svolta.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MUSSINI *(Misto-MovX)*, pur convenendo con le argomentazioni testé esposte dalla relatrice, fa notare criticamente come l'azione del Governo finora espletata allo scopo di riformare la giustizia civile in Italia muove nella direzione opposta rispetto a quella indicata dalle istituzioni europee, come, ad esempio, nella Comunicazione in esame.

In particolare, a suo avviso, le proposte finora messe in campo dall'Esecutivo, oltre ad implicare dei costi piuttosto elevati, risultano di difficile applicazione, anche alla luce dei menzionati *standard* europei.

Secondo la senatrice DONNO *(M5S)*, sarebbe necessario evidenziare maggiormente, nella bozza di parere predisposta dalla relatrice, l'urgenza di rendere operativa la Procura europea, come, peraltro, messo in rilievo da una recente pronuncia del Senato della Repubblica ceca, nonché l'opportunità di agire nella prospettiva di un superamento delle lungaggini burocratiche che, purtroppo, rendono vischiosi i procedimenti civili.

La relatrice GINETTI *(PD)*, nel replicare ai commissari intervenuti, fa notare che, in realtà, non pochi dei rilievi esposti sono presenti nella proposta di parere.

Osserva, infine, che, nell'attuale sede, la 14ª Commissione si accinge a formulare una valutazione in sede consultiva per la Commissione giustizia e su un atto di indirizzo della Commissione europea che prefigura la futura legislazione dell'Unione su tale materia. Da ciò consegue l'esigenza di circoscrivere la propria disamina agli aspetti tipicamente comunitari che emergono nella cosiddetta «fase ascendente» di elaborazione della legislazione UE.

A conclusione della discussione, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato il numero legale necessario per deliberare, mette ai voti la bozza di parere approntata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1261 E 1620

La 14ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che essi si prefiggono l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni e in particolare il bullismo *on-line*, ovvero il cyberbullismo;

considerato che nella Comunicazione «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» del 2 maggio 2012 (COM(2012) 196), la Commissione europea ricorda che negli anni sono state sviluppate a livello europeo varie politiche a sostegno dei ragazzi, che però avevano spesso carattere settoriale, concentrandosi specificatamente, per esempio, sui canali mediatici o sulle piattaforme tecnologiche. La Commissione europea propone, quindi, di sviluppare un quadro coerente e integrato, riconoscendo che i ragazzi costituiscono un gruppo bersaglio specifico, alle cui esigenze occorre rispondere con un ecosistema informatico nuovo, con una strategia che impedisca la frammentazione del mercato e offra loro un ambiente *on-line* di maggiore qualità e sicurezza. A tal fine, la Commissione europea ritiene prioritario il metodo flessibile e dinamico dell'autodisciplina delle società che operano su Internet, oltre a quello della regolamentazione normativa, per rispondere alle sfide nuove, come la «convergenza tecnologica», e per offrire meccanismi adeguati di analisi comparativa e di monitoraggio indipendente. In particolare, secondo la Commissione europea, per attrezzare i ragazzi ad affrontare rischi quali il cyberbullismo o l'adescamento in rete (cosiddetto *grooming)*, occorre mettere a disposizione in tutta l'UE, per l'intera gamma di servizi e dispositivi in linea, meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti potenzialmente dannosi per i ragazzi;

considerato che, nell'ambito della predetta Strategia, la Commissione europea finanzia azioni tramite il programma «Safer Internet» (istituito per il quinquennio 2009-2013 con la decisione n. 1351/2008/CE relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione), il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento (UE) n. 1316/2013) e il programma quadro Orizzonte 2020;

considerato che l'Unione europea è attiva per la tutela dei minori nel contesto di Internet , anche nell'ambito delle politiche sui diritti fondamentali, con il Programma UE per i diritti dei minori (COM(2011) 60), in cui si ricorda che le tecnologie *on-line* sono per bambini e adolescenti

una fonte privilegiata del sapere e dell'accesso all'insegnamento digitale e al pubblico dibattito, ma che i minori sono particolarmente disarmati quando si imbattono, tramite mezzi audiovisivi o su Internet, in contenuti o comportamenti dannosi come il cyberbullismo e il *grooming*. In particolare, il cyberbullismo richiede risposte decise e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai *social network* ai fornitori di servizi Internet, alla polizia. Allo scopo di assicurare ai giovani cibernauti un elevato livello di protezione, garantendo al contempo il diritto di accedere a Internet per il loro sviluppo sociale e culturale, la Commissione europea, attraverso il citato programma «Safer Internet», coordina e sostiene gli sforzi per responsabilizzare e proteggere i minori che navigano su Internet. In particolare, la Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on-line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete;

considerato, infine, che nella seduta del 4 febbraio 2013 del Parlamento europeo, 385 deputati hanno firmato la Dichiarazione scritta n. 0028/2012, nella quale si invita la Commissione europea a sostenere l'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole, «al fine di sensibilizzare in merito alle gravi conseguenze di tale fenomeno», e in cui si esortano gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ad «adottare misure adeguate per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, incluso il bullismo *on-line*, e a fornire ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti per l'infanzia e all'intera società gli strumenti per prevenire e combattere il bullismo», nonché a «sostenere la formazione continua di professionisti che lavorano con i bambini e a incoraggiare la partecipazione attiva da parte dei giovani – anche attraverso le nuove tecnologie – affinché attuino soluzioni pacifiche delle controversie»;

considerato che i due disegni di legge in titolo, si pongono in linea con le politiche e gli orientamenti su esposti dell'Unione europea,

considerato, in particolare che il disegno di legge n. 1261 prevede: disposizioni relative alla presentazione di istanza per l'oscuramento da Internet dei dati personali del minore oggetto di azioni di cyberbullismo; misure per la formazione in ambito scolastico; la previsione dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento di cui al decreto-legge n. 11, del 2009; nonché l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di elaborare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea «Safer Internet» di cui alla decisione 1351/2008/CE, integrato con il codice di autoregolamentazione rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete;

considerato, infine, che il disegno di legge n. 1620 prevede norme, relative al sistema scolastico, a tutela dei minori da azioni di bullismo e cyberbullismo, nonché disposizioni dirette alla vigilanza su Internet,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli stessi minori oggetto di azioni di bullismo o cyberbullismo, dirette alla loro responsabilizzazione e partecipazione, sia ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia ai fini di un rafforzamento della loro capacità di affrontare e uscire dalla condizione di vittime dei soprusi;

si invita, infine, la Commissione di merito a tenere conto – nell'esame dei disegni di legge in titolo – di tutti principi, orientamenti e disposizioni contenuti nell'ordinamento dell'Unione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 28

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che esso individua le priorità politiche dell'Unione, per il periodo 2015-2020, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in vista della imminente scadenza del precedente Programma di Stoccolma 2010-2014 e in vista dello scadere del periodo transitorio previsto per il definitivo passaggio della politica di giustizia nel novero delle politiche comuni dell'UE, stabilito con il Trattato di Lisbona. Il 1º dicembre 2014, infatti, verranno rimosse le attuali restrizioni al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia europea e alle prerogative della Commissione di avviare infrazioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale;

considerato che su tali priorità si è espresso favorevolmente il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, affermando inoltre che «la priorità generale è ora quella del recepimento coerente, dell'attuazione efficace e del consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore»;

considerato che l'agenda giustizia dell'UE per il 2020 rappresenta anche un documento orientativo per i Paesi membri, finalizzato a rafforzare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia nazionali, rendendoli sempre più efficienti ed indipendenti;

ricordato, al riguardo, che, nella Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), emanata nell'ambito del Semestre europeo, al punto n. 3, l'Italia è invitata a «monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove necessari», tenuto conto delle «gravi inefficienze che ancora caratterizzano la giustizia civile». In particolare, secondo il documento di lavoro della Commissione europea, che accompagna la citata Raccomandazione, qualche progresso è stato compiuto per migliorare il funzionamento della giustizia civile, ma permangono i problemi dell'eccessiva durata dei procedimenti e dell'elevato numero di cause pendenti;

considerato che, nella Comunicazione in titolo, la Commissione europea individua come sfide principali dello spazio comune europeo di giustizia: 1. il rafforzamento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri; 2. il rafforzamento della mobilità dei cit-

tadini, tutelando la libertà di ciascuno di svolgere la propria vita privata e professionale in tutto il territorio dell'Unione; 3. il sostegno alla crescita economica e l'occupazione, rafforzando l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali;

considerato che per affrontare le sfide individuate, la politica di giustizia dell'UE dovrà mirare a consolidare quanto è già stato realizzato e, laddove necessario e opportuno, a codificare leggi e prassi dell'Unione e, infine, a completare il quadro esistente con nuove iniziative, valutando caso per caso e basandosi sulle valutazioni d'impatto, tenendo conto della necessità di preservare la diversità di ordinamenti e tradizioni giuridiche al proprio interno, di rispettare il principio di sussidiarietà e di proporzionalità e di ancorare fermamente tutte le proprie azioni in materia di giustizia sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che nell'ambito delle azioni di consolidamento, la Commissione europea ritiene prioritario: garantire l'effettivo rispetto della Carta dei diritti fondamentali e del diritto derivato, perché i cittadini possano confidare nel buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia; garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice per le violazioni del diritto dell'Unione; formare gli operatori della giustizia sul diritto dell'UE, per garantire la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione, per infondere fiducia nei rispettivi sistemi giudiziari e per favorire la cooperazione e la fiducia tra gli operatori nei diversi Stati membri; implementare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (giustizia elettronica), per facilitare l'accesso alla giustizia ai cittadini e le imprese; ridurre la durata dei procedimenti anche con il ricorso a mezzi extragiudiziari per trovare soluzioni rapide efficienti e meno onerose con procedure alternative di risoluzione delle controversie; estendere e rafforzare la collaborazione tra gli operatori della giustizia dei diversi Stati membri e tra le reti giudiziarie europee (Eurojust), per rafforzare il clima di fiducia reciproca;

considerato che, nell'ambito delle azioni di codificazione delle leggi e delle prassi dell'UE, finalizzate ad aiutare gli interessati a conoscere, comprendere e applicare la normativa europea e a rafforzare la fiducia reciproca e la certezza del diritto, contribuendo al contempo a semplificare e snellire le pratiche burocratiche, la Commissione europea ritiene opportuno concentrarsi: sulle norme adottate in materia civile e commerciale; sul diritto dei consumatori; e sui diritti processuali in materia penale, anche in relazione alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea;

considerato, infine, che nell'ambito delle eventuali azioni di completamento del quadro normativo esistente, la Commissione europea individua come possibili misure da adottare: l'ulteriore rafforzamento dei diritti procedurali in materia civile (per esempio riguardo alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove e all'interesse superiore del minore); l'ulteriore rafforzamento del riconoscimento reciproco in materia di sanzioni pecuniarie, decisioni di confisca e interdizioni; la possibilità di introdurre norme minime in materia di diritto fallimentare sostanziale che as-

sicurino, in tutti gli Stati membri, che le imprese vitali in difficoltà finanziarie possano ristrutturarsi in tempo; l'aggiornamento del diritto civile agli sviluppi tecnologici; l'ulteriore rafforzamento dei diritti dei consumatori; nonché altre misure per facilitare lo svolgimento della vita privata e professionale dei cittadini nei diversi Stati membri;

considerato che la politica di giustizia dell'UE è componente essenziale del processo di integrazione europea, garanzia di tutele dei cittadini e fattore di crescita economica in uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 1º ottobre 2014

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.

Presidenza del Vice Presidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

C. 2629 Governo

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Il presidente Raffale RANUCCI ricorda che la relazione introduttiva è stata svolta nella precedente seduta.

La senatrice Manuela SERRA *(M5S)*, con riferimento all'articolo 16 del decreto-legge in esame, che prevede misure per agevolare investimenti privati, da parte della Qatar Foundation, a favore di una struttura ospedaliera della regione Sardegna, l'ospedale ex San Raffaele di Olbia, rileva che la norma non precisa le condizioni e le modalità del finanziamento privato e che non sono chiari i benefici che deriveranno al territorio dall'operazione.

La senatore Mario DALLA TOR *(NCD)*, *relatore*, nel far presente che le misure previste dall'articolo 16 si inquadrano nella cornice della trattativa intervenuta tra il Governo, la regione Sardegna e la fondazione interessata, che ha portato alla stipulazione di un protocollo d'intesa, il 22 maggio scorso, esprime l'avviso che le condizioni e le modalità del finanziamento privato siano stati definiti nell'ambito degli accordi con la fondazione e che sia preferibile, per non correre il rischio di inficiarli, non modificare l'articolo 16. Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare eventuali proposte ai fini della formulazione della sua proposta di parere.

Il presidente Raffale RANUCCI, nel concordare con il relatore sul fatto che la definizione delle modalità del finanziamento debba essere cercata negli accordi intervenuti tra Governo, regione e fondazione, esprime l'avviso che l'investimento straniero per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia costituisca una opportunità vantaggiosa per la regione.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Domini collettivi
S. 968 Pagliari
(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 13ª del Senato)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Raffale RANUCCI ricorda che la Commissione ha già discusso il provvedimento in titolo nella precedente seduta e che nella medesima seduta il relatore aveva preannunciato il contenuto della sua proposta di parere.

Il deputato Simone VALIANTE *(PD)*, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.
(Parere alla IX Commissione della Camera)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Il presidente Raffale RANUCCI ricorda che la Commissione ha discusso il provvedimento in titolo nella precedente seduta.

La senatore Gianpiero DALLA ZUANNA *(PD)*, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni *(vedi allegato 1)*, che tengono conto del dibattito svolto.

La senatore Mario DALLA TOR *(NCD)*, *relatore*, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera a), rileva che l'ordinamento prevede già norme atte a favorire la circolazione delle biciclette e che quel che manca sono le piste ciclabili e le strutture.

La senatore Gianpiero DALLA ZUANNA *(PD)*, *relatore*, chiarisce che l'osservazione da lui inserita nella proposta di parere nasce da una richiesta del senatore Cotti, che nella precedente seduta ha lamentato la soppressione, da parte della Commissione di merito, dell'articolo 8 del testo unificato, il quale conteneva misure per favorire la circolazione delle biciclette, prevedendo che i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello obbligatorio nelle strade a senso unico e che abbiano l'obbligo di circolare nelle corsie a loro riservate solo quando queste sono a loro riservate in via esclusiva.

Premesso che si tratta di una questione che riguarda solo indirettamente la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella misura in cui incide sulla mobilità e quindi su un tema di grande interesse per le autonomie locali, chiarisce che, piuttosto che chiedere alla Commissione di merito il ripristino dell'articolo 8, gli è sembrato si potesse più genericamente esprimere l'auspicio che nel provvedimento in titolo siano introdotte misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendone la circolazione.

Aggiunge che l'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta di parere nasce invece da un intervento del senatore Pagnoncelli, il quale nella precedente seduta ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una revisione dei limiti di velocità per le auto, che in molti casi sono troppo bassi e irragionevoli. Al riguardo, ricorda che la proposta di legge-delega licenziata dalla Commissione trasporti per l'Assemblea della Camera – e sulla quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il suo parere nell'ultima seduta di agosto (C. 731 e abbinate) – già prevede che i decreti delegati stabiliscano l'obbligo per gli enti proprietari delle strade extraurbane di rivedere i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze della circolazione. Ritiene in ogni caso che l'osservazione del senatore Pagnoncelli possa essere utilmente riportata nel parere sul provvedimento in titolo, ai fini di una eventuale modifica diretta del codice della strada, da parte del Parlamento.

La senatore Roberto RUTA *(PD)*, *relatore*, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere anche un'osservazione volta a promuovere, da parte della Commissione di merito, una modifica dell'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adi-

bite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.

Chiarisce al riguardo che attualmente la norma citata consente la sosta delle auto-caravan a condizione che non emettano deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico. La norma è interpretata restrittivamente dalle autorità di polizia, che irrogano sanzioni anche quando le auto-caravan sostano con il motore spento, ma con il frigorifero e gli impianti di riscaldamento attivi. Aggiunge di aver presentato un disegno di legge per la modifica, nel senso anzidetto, dell'articolo 185, comma 2, del codice della strada (S. 365).

Il presidente Raffale RANUCCI, nell'esprimere il dubbio che la questione sollevata dal senatore Ruta non rientri propriamente tra le competenze della Commissione, chiede al relatore cosa ne pensi.

La senatore Gianpiero DALLA ZUANNA *(PD)*, *relatore*, premesso di condividere la proposta di modifica normativa del senatore Ruta e di ritenere che la questione possa essere ricondotta alle competenze della Commissione, riformula la sua proposta di parere *(vedi allegato 3)*, introducendovi un'osservazione nei termini auspicati dal predetto senatore.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) preannuncia la sua astensione dalla votazione, chiarendo di condividere l'intento di promuovere la circolazione delle biciclette, ma non quello di imporre alle autonomie locali la revisione dei limiti di velocità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato
(Parere alla XIV Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffale RANUCCI, *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge in titolo in occasione della sua discussione prima alla Camera e poi al Senato, esprimendo in entrambi i casi parere favorevole, ricapitola brevemente le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, con riguardo a quelle rilevanti dal punto di vista della Commissione.

Segnala in particolare l'articolo 14, che modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo

giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario. L'articolo, in conseguenza di una procedura di infrazione avviata a livello europeo, abroga le norme che escludono, per il personale in questione, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero e di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, rinviando la disciplina di questo aspetto alla contrattazione collettiva; e demanda alle regioni e alle province autonome di attuare, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, i necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario. Il termine di abrogazione delle norme era di sei mesi nel testo approvato dalla Camera, e diventa di dodici mesi nel testo trasmesso dal Senato.

Segnala altresì la soppressione dell'articolo 20, che prevedeva, in risposta a rilievi sollevati dalla Commissione europea, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli tutelati dovesse essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. L'articolo è stato soppresso in quanto la disposizione è stata nel frattempo introdotta nell'ordinamento con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014. Per le medesime ragioni sono stati soppressi anche gli articoli 17 e 22, che, rispettivamente, introducevano disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica (VAS) e modificavano la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente).

In conclusione, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864-B, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.»

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO 1

Domini collettivi (S. 968 Pagliari)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 968 Pagliari, recante norme in materia di domini collettivi;

rilevato che:

la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione: sostiene infatti la Corte che, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – «i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali»;

la materia dei domini collettivi è riconducibile anche all'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *l)* della Costituzione;

il provvedimento in esame reca fondamentalmente una disciplina di soli princìpi, chiamando la Repubblica (e quindi anche le autonomie territoriali) a tutelare e valorizzare i domini collettivi, tra l'altro in quanto strumenti per la conservazione del patrimonio naturale nazionale, e a riconoscere e garantire ai cittadini i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento;

osservato che:

le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;

appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;

osservato altresì che:

l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si chiarisca la natura giuridica dei domini collettivi, che l'articolo 1 configura come soggetti istituzionali, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 6, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.)

PROPOSTA DI PARERE INIZIALE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;

b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;

b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;

c) la Commissione di merito valuti infine l'opportunità di modificare anche l'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adibite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore del TG2, Marcello Masi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore del TG2, Marcello Masi
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marcello MASI, *direttore del TG2,* svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Pino PISICCHIO *(Misto),* i senatori Maurizio ROSSI *(Misto-LC),* Salvatore MARGIOTTA *(PD)* e Alberto AIROLA *(M5S),* i deputati Giorgio LAINATI *(PdL),* Fabio RAMPELLI *(FdI)* e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)* e Roberto FICO, *presidente.*

Marcello MASI, *direttore del TG2,* risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Masi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 16,05 alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione dell'on. Angelo Rughetti, Sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al Sottosegretario Rughetti.

Angelo RUGHETTI, *Sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Ugo SPOSETTI *(PD),* la senatrice Raffaela BELLOT *(LN-Aut),* la deputata Carla RUOCCO *(M5S),* la senatrice Laura BIGNAMI *(Misto, Movimento X),* i deputati Michele PELILLO *(PD)* e Alessandro PAGANO *(NCD)* e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Angelo RUGHETTI, *Sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Rughetti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 1º ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF)
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Enpaf il presidente Emilio Croce, accompagnato dal direttore generale, Marco Lazzaro.

Svolge una relazione Emilio CROCE*, presidente dell'Enpaf,* che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Marcello GUALDANI *(NCD)* e Sergio PUGLIA *(M5S)* e i deputati Roberto MORASSUT *(PD)* e Lello DI GIOIA, *presidente.*

Rispondono ai quesiti posti Emilio CROCE, *presidente dell'Enpaf,* e Marco LAZZARO, *direttore generale dell'Enpaf.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente,* nel ringraziare il presidente dell'Enpaf, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15